

*CARLO ALBERTO AGNOLI*

***PROSPETTIVA GULAG: IL MANDATO DI  
ARRESTO EUROPEO***

***COSTITUZIONE ADDIO***

Hai mai immaginato di poter essere deportato in Bulgaria per un fatto da te compiuto in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana, ma considerato tale da quella bulgara? Hai mai pensato di doverti difendere in un Paese di cui non conosci la lingua, dimenticato da un'opinione pubblica che neppure sa della tua esistenza?

Le prospettive che si aprono con il mandato di arresto europeo sono queste, ed ancora peggiori: in seno all'U.E. si sta approntando un impressionante meccanismo repressivo dei "reati" di opinione, con lo scopo di allontanare il deportando dai propri luoghi di appartenenza, di deprenderlo di ogni bene nel caso in cui abbia i mezzi per approntare una difesa all'estero... di silenziarlo in ogni senso.

L'U.E. rompe così sistematicamente con vari ed elementari principi di civiltà giuridica: in primo luogo viene minato il principio di certezza del diritto, in quanto la individuazione di reati di opinione contemplati dalla normativa europea con espressioni giuridicamente fumose e di larghissima portata, consente in astratto di criminalizzare chiunque.

È chiaro quale sia lo scopo coperto dietro al pretesto di uno spazio di sicurezza europeo: reprimere ogni dissenso ideale, fornendo alle "lobbies" egemoni la possibilità di incidere profondamente nel tessuto ideale e sociale, amputando a piacere le parti non gradite.

La legge dei sospetti, alla base dell'epoca del terrore rivoluzionario giacobino e l'art. 58 del codice penale sovietico, fondamento della repressione staliniana, hanno impressionanti somiglianze con il mandato di arresto europeo. D'altronde Lenin, entusiasta cultore degli ideali giacobini, aveva osservato, parlando dei mezzi di repressione contro i dissenzienti:

***"Occorre formulare (la norma) con la massima ampiezza possibile, perché soltanto la coscienza giuridica rivoluzionaria e la coscienza rivoluzionaria stessa potranno suggerire la sua applicazione di fatto, più o meno larga"***.

L'autore di questo studio è attualmente presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Entrato in magistratura venticinquenne, nel 1964, vi ha svolto per molti anni funzioni tanto inquirenti quanto giudicanti, queste ultime sia in primo grado che in grado di appello. Nel suo quasi quarantennale *curriculum* figurano anche oltre cinque anni di magistratura di sorveglianza, che gli hanno dato occasione di conoscere da vicino il mondo ed i problemi delle carceri.

## INVITO ALLA LETTURA

*“Prima che il mar sia sopra noi richiuso”*

Caro lettore,

certamente tra la fine del 2001 e i primi mesi del 2002 hai sentito parlare del “*mandato d’arresto europeo*”, ma quasi altrettanto certamente appartieni a quella stragrande maggioranza degli italiani, anzi degli europei che, senza soffermarvisi, hanno dimenticato il tema quasi fosse superato dalle incalzanti notizie della cronaca.

Eppure quel tema è attualissimo e di enorme importanza: esso mette in gioco la libertà non solo morale, ma anche fisica dei cittadini di tutti gli Stati dell’Unione Europea, e quindi anche la tua. ***Certamente quella legge se, come tutto lascia presagire, entrerà in vigore, cambierà profondamente la tua vita, forse la travolgerà.***

Vale dunque la pena di sforzarsi a leggere queste pagine, scrivendo le quali abbiamo usato ogni cura per renderle accessibili anche a chi è del tutto digiuno di diritto.

Se tu poi, che hai preso in mano questo libro, sei un politico o un uomo di legge, questo invito alla lettura è per te tanto più pressante: te ne renderai conto anche solo scorrendo nell’indice i titoli dei capitoli. Leggi e poi, se credi, dissenti, ma l’approfondimento dell’argomento è per te un dovere oltreché, ne sono certo, una necessità.

Ben più di mille altre persone avrebbero avuto più titolo e, non esito a dirlo, più obbligo dell’autore di queste pagine di trattare e illustrare diffusamente la questione, ma, per quanto ci risulta, uno solo, almeno in Italia, lo ha fatto, in un libro che non ha certo avuto l’eco che meritava<sup>1</sup>. Anche questo silenzio è per noi motivo di estrema preoccupazione.

AVVERTENZA. Poiché l’argomento specifico di questo studio è il cosiddetto “mandato d’arresto europeo”, quando, nel corso di esso, ci riferiremo alle istituzioni dell’Unione Europea, non terremo conto delle loro trasformazioni successive alla proposta di decisione quadro che lo introduce. In particolare prescindere dalla nascente “costituzione” dell’Unione Europea. Se ne aspettassimo la definitiva approvazione dovremmo rinviare ancora la già tardiva redazione di uno studio che si sforza di contribuire a colmare un vuoto che è per noi motivo di profonda angoscia.

Aggiungiamo che la nostra analisi critica non investe, e non può investire se non marginalmente, i grandi temi della filosofia del diritto, e in particolare l’importantissimo argomento dei rapporti fra legge divina, legge naturale e legge umana, e dei limiti in cui quest’ultima può eventualmente prescindere dalle altre due. Essa prende come punti di riferimento i concetti di libertà e di diritto oggi pressoché universalmente accettati ed espressi nelle costituzioni e nei codici penali dei paesi occidentali, in particolare dell’Italia.

---

<sup>1</sup> Mario Spataro, “*Il bavaglio europeista - Come l’Europa uccide la libertà*”, Ed. “Il Settimo Sigillo”, Roma, 2002.

## PREFAZIONE

La polemica mass-mediatica sulla isolata resistenza del governo italiano alla proposta di legge del Consiglio d'Europa che quell'organo ha presentato sotto il sommario titolo di "*decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo*", appare largamente riduttiva, manipolatoria e fuorviante. Tale resistenza, infatti, è stata ascritta principalmente, se non esclusivamente, alla preoccupazione dell'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio Berlusconi, di poter venire processato da qualche tribunale europeo per i suoi precorsi intrallazzi politico-finanziari.

Questa inconfessabile preoccupazione avrebbe indotto lo stesso Berlusconi e i suoi alleati ad ostacolare un'importante tappa del provvidenziale processo di unificazione dell'Europa per motivi bassamente personali e partitici.

Evidentemente non è questo il modo corretto di affrontare l'argomento. Invero, pur non escludendo che considerazioni siffatte possano aver avuto un loro peso nell'atteggiamento del governo italiano, ciò che è necessario fare prima di esprimere un giudizio su una riforma legislativa - la cui portata, come il più sprovveduto dei giuristi, dovrebbe capire dal suo stesso titolo, è vastissima - è prendere conoscenza dei contenuti e valutarne gli effetti. Sentenziare per sentito dire e senza alcuna cognizione di causa significa abdicare all'uso del proprio cervello.

Per rendere agevolmente comprensibile questa trattazione, la suddividiamo in tre sezioni. La prima sommariamente descrittiva del sistema penale vigente nelle parti che vengono rivoluzionate dalla proposta di legge comunitaria, la seconda illustrativa del contenuto di detta "proposta" e la terza, di gran lunga la più estesa, dedicata a commenti e considerazioni. Con avvertenza che già la lettura delle due prime brevissime sezioni dà un'idea dei termini fondamentali della questione e della gravità della posta in gioco. Peraltro la terza sezione ci è parsa indispensabile sia per meglio sviluppare gli argomenti affrontati nella seconda, sia per collocare la proposta nel contesto ideale e storico in cui ha potuto nascere. Essa aiuta a comprendere, almeno in parte, la filosofia ed i possibili esiti di quel processo di unificazione dell'Europa che generalmente viene salutato con acritico entusiasmo, senza minimamente considerare la direzione che a tale processo è stata impressa e le vastissime problematiche ed implicazioni che ne derivano in campo giuridico, politico ed economico.

## **SEZIONE PRIMA**

**CENNI SULLA LEGISLAZIONE CHE ATTUALMENTE DISCIPLINA I PRINCIPALI  
SETTORI SOVVERTITI DALLA PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO COMUNITARIA**

## I

**L'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE DI UN REATO SECONDO LA LEGISLAZIONE ANCORA IN VIGORE**

Il primo tema da prendere in considerazione per comprendere la novità della proposta di decisione quadro comunitaria è quello dell'attuale normativa sulla individuazione del giudice competente a conoscere di una data imputazione. In questa nostra breve trattazione facciamo riferimento al diritto italiano. Con avvertenza, peraltro, che i principî che lo ispirano sono sostanzialmente analoghi a quelli che informano le legislazioni degli altri Stati dell'Unione Europea.

Tra i varî criterî vigenti per l'individuazione del giudice competente a conoscere di un determinato reato, restringiamo poi la nostra indagine principalmente alla competenza per territorio, perché è quella che in linea principale viene sconvolta, o meglio travolta, dalla proposta di legge del Consiglio d'Europa.

L'importanza che riveste ai fini della tutela della libertà e dell'onorabilità della persona il fatto che un cittadino sia eventualmente processato non già da un qualsiasi giudice dello Stato - che esercita le sue funzioni magari a mille chilometri di distanza dal luogo in cui si afferma sia stato commesso l'illecito penale - ma da un organo giudiziario determinato in base a criterî oggettivi e predefiniti, è tale da essere stato enunciato come cardine indefettibile del nostro sistema giudiziario dalla stessa Costituzione, il cui articolo 25 al primo comma, stabilisce che *“nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito dalla legge”*.

La ragione di questa norma è evidente: si vuole scongiurare il pericolo, o anche soltanto il sospetto, che un giudice possa attivarsi in relazione a una data persona e a un dato reato non già per dovere del proprio ufficio, ma per motivi personali di interesse, rancore o vendetta, ovvero per ragioni politiche o su pressioni di gruppi di potere.

Il criterio fondamentale per individuare il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il reato è stato consumato (articolo 8, 1° comma codice di procedura penale). L'importanza che il legislatore ascrive alla competenza per territorio è tale che la sua violazione, se tempestivamente eccepita, produce l'annullamento della sentenza ed è rilevabile in tutti e tre i gradi del giudizio previsti dal nostro ordinamento, e quindi fin davanti alla Corte di cassazione.

Tutta l'articolazione della struttura giudiziaria dello Stato, suddivisa in tribunali e corti d'appello, è da sempre finalizzata a tutelare il principio della competenza, anche territoriale, considerato come una condizione indispensabile per una giustizia imparziale e affidabile.

Del resto non è chi non veda quanto sarebbe sospetto e grave il fatto che l'azione penale per un reato, vero o presunto, ipoteticamente consumato a Torino fosse promossa dalla procura della repubblica di Reggio Calabria, o viceversa.

Solo la Corte di cassazione ha competenza per l'intero territorio dello Stato. Ciò peraltro dipende dal fatto che la sua funzione principale è quella di controllare e tutelare in ultima, estrema istanza, la corretta applicazione da parte dei giudici procedenti dei principî giuridici che, in quanto tali, sono di ordine generale, contribuendo con le sue pronunce alla certezza del diritto. Tale certezza, invero, è un altro indispensabile presupposto di libertà e sicurezza del cittadino che deve sapere,

o almeno poter sapere, rivolgendosi magari a un avvocato o a un commercialista, quali condotte siano permesse e quali proibite.

L'importanza che a tutt'oggi si ascrive al rispetto del principio costituzionale in base al quale il cittadino ha diritto che il suo processo, penale o civile che sia, venga giudicato da quello che, come si è visto, la Costituzione chiama "*il giudice naturale precostituito per legge*", è tale che il Consiglio Superiore della Magistratura, andando ben al di là della disciplina dei codici, esige che all'inizio dell'anno i capi degli uffici giudiziari predispongano delle tabelle da cui risultino criteri il più possibile automatici di assegnazione delle cause ai vari giudici cui sono preposti. Una simile rigidità ha i suoi non piccoli inconvenienti, perché spesso rende assai difficile per i presidenti delle corti di appello e dei tribunali e per i procuratori della Repubblica tenere adeguato conto sia delle attitudini e della preparazione, che dei carichi di lavoro dei singoli magistrati, su taluno dei quali, per puro caso, possono ricadere più procedimenti di grande impegno, mentre altri potrebbero cavarsela con un pari numero di processuoli di poco conto. Ciononostante si è ritenuto e si ritiene (ricordiamo da ultimo la circolare del 21.12.2001 del Consiglio Superiore della Magistratura) che questi pur eventualmente gravi inconvenienti debbano essere messi in conto pur di garantire il più possibile il principio di imparzialità del giudice, che non deve poter esser scelto dal capo dell'ufficio in base a criteri discrezionali che potrebbero dare adito a "manovre", o anche solo a sospetti di manovre.

## II

### L'ESTRADIZIONE OGGI

L'altro argomento che è importante tener presente prima di passare alla disamina dei punti fondamentali della proposta di decisione quadro del Consiglio d'Europa è quello della attuale disciplina dell'extradizione, e cioè della consegna a uno stato estero di persona contro cui l'autorità giudiziaria del medesimo ha pronunciato sentenza di condanna o emesso altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Trattasi di una procedura che il legislatore ha ritenuto di dover circondare di controlli e cautele per evitare il pericolo di rendersi cieco esecutore di provvedimenti ingiusti o comunque discutibili.

Anche su questo delicato tema interviene anzitutto la Costituzione, che al suo articolo 26 stabilisce che l'extradizione del cittadino italiano "*può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali*" e comunque, sia per l'italiano che per lo straniero, **mai** "*per reati politici*" (vedasi anche l'art. 698 1° comma cod. proc. pen.).

Senza scendere ad ulteriori particolari, irrilevanti ai nostri fini, è qui importante ricordare che, per quanto concerne gli Stati dell'Unione Europea, la materia in esame è regolata dalla Convenzione di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, recepita dall'Italia con legge 30 gennaio 1963 nr. 300.

Tale Convenzione, pur ampliando pericolosamente, come meglio vedremo fra breve, l'istituto dell'extradizione in ambito europeo, mantiene pur sempre dei consistenti limiti a tutela dell'imputato e del condannato dall'autorità giudiziaria di uno degli Stati che vi hanno aderito.

Fermo, invero, restando in linea generale quanto si è detto sulla competenza del giudice italiano per i reati commessi nel territorio dello Stato, essa riprende il principio costituzionale secondo il quale ogni Parte contraente ha sempre “*la facoltà di rifiutare l’extradizione dei propri cittadini*” (art. 6, 1° comma) sebbene incriminati o condannati per illeciti consumati nel territorio dello Stato richiedente.

Un altro importantissimo limite è che **l’extradizione può essere concessa solo se il fatto cui la richiesta si riferisce è previsto come reato anche dalla legge dello Stato in cui si trova l’arrestato o il condannato** (art. 2, 1° comma), e ciò, si badi bene, pure nel caso che il fatto sia stato commesso da un cittadino dello Stato richiedente (arg. ex art. 1).

Ciò non è ancora sufficiente: occorre infatti anche che le legislazioni di entrambi gli Stati coinvolti stabiliscano per la fattispecie in questione una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, per entrambi, a un minimo fissato (art. 2, 1° comma).

Se poi la legislazione dello Stato che chiede la consegna dell’imputato o del condannato commina per il reato di cui trattasi la pena di morte, non contemplata, invece, almeno per tale reato, da quella dello Stato cui la richiesta è rivolta, l’extradizione potrà essere accordata solo a condizione che la Parte richiedente dia assicurazioni ritenute sufficienti dalla Parte richiesta che tale pena non sarà eseguita (art. 11).

L’extradizione, inoltre, è subordinata (art. 14, 1° comma) alla condizione che la persona cui si riferisce non venga giudicata o sottoposta a restrizioni della libertà personale per fatti *anteriori* diversi da quello (o da quelli) per cui è concessa<sup>2</sup>.

La ragione e l’importanza di quest’ultima limitazione sono evidenti: lo Stato che propone la domanda potrebbe avvalersi dell’extradizione ottenuta per un reato di scarsa gravità, per poi processare l’estradata, una volta giunto nel suo territorio, per un diverso reato precedente, eventualmente politico, e quindi anche di opinione, per il quale potrebbero essere previsti persino l’ergastolo o la pena di morte. La Convenzione, infatti, recepisce il principio costituzionale in base al quale “*l’extradizione non sarà accordata se il reato per il quale è richiesta sia considerato dalla Parte richiesta come reato politico o come fatto connesso a reato di tale natura*” (art. 3, 1° comma).

È altresì escluso che la persona consegnata ad uno dei Paesi aderenti alla Convenzione possa poi essere da questo a sua volta *estradata in altro Paese* senza l’esplicito consenso dello Stato che ha concesso la prima extradizione. Ciò, naturalmente, sempre che si tratti di fatti *anteriori* all’extradizione stessa (art. 15).

Una previsione molto importante nell’attuale momento storico, caratterizzato da una fiscalità particolarmente vorace, è quella concernente i reati in materia tributaria. Per essi l’extradizione - sempre subordinata alla condizione che il fatto sia considerato come reato anche dalla legge dello Stato cui l’extradizione è richiesta e con i limiti di pena di cui si è detto - può essere concessa solo se vi sia un esplicito accordo in tal senso “*per ogni singolo reato o categoria di reati*” (art. 5).

---

<sup>2</sup> Salvo due tassative eccezioni: 1) se vi sia il ponderato consenso dello Stato estradante e purché si tratti di un reato che comporti l’obbligo di estradizione ai sensi della stessa Convenzione di Parigi; 2) se l’estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente l’extradizione entro 45 giorni dal rilascio, o vi sia tornato dopo averlo lasciato.

Altro limite importantissimo: l'arresto della persona non condannata con sentenza irrevocabile è sempre subordinato ad una verifica dell'Autorità giudiziaria del Paese richiesto, che deve accertare se, secondo la legge di tale Paese, ricorrano i presupposti per una così grave misura (art. 22).

La ricorrenza di queste condizioni, e di altre ancora che qui non elenchiamo, necessarie per l'estradizione, è valutata da una Corte d'appello italiana che di massima è quella del luogo di residenza del condannato o dell'imputato (art. 701, 4° comma codice procedura penale). A tale Corte debbono essere fatti pervenire per via diplomatica: a) *“l'originale o la copia autentica sia della sentenza di condanna esecutiva, sia del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia ...”*; b) *“una esposizione dei fatti per i quali l'estradizione viene richiesta”*. In detta esposizione debbono essere *“indicati con la massima possibile esattezza” “il tempo e il luogo della loro (dei fatti, N.d.A.) consumazione, la loro qualificazione giuridica e i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili”* che devono venire allegate in copia (art. 12 della Convenzione).

La Corte investita del caso, *“se le informazioni dalla parte richiedente si rivelino insufficienti”*, chiede *“le informazioni complementari necessarie”* eventualmente fissando un termine decorso vanamente il quale la domanda di estradizione non avrà seguito (art. 13 della Convenzione). In questa procedura l'imputato o il condannato è assistito da un difensore che, in caso di accoglimento della domanda di estradizione, può proporre ricorso per cassazione (art. 703, 704 e 706 cod. proc. penale).

Una tutela a carattere più generale è prevista poi a livello legislativo e politico, nel senso che ogni Stato può recedere dalla Convenzione (art. 31) o comunque escludere dall'estradizione determinate categorie di reati (art. 2, 5° comma). È questo un punto più importante di quanto possa a prima vista sembrare perché da un lato fa salva la sovranità e libertà dello Stato, e con esse il potere di controllo del suo corpo elettorale, e dall'altra permette di intervenire e rimediare a eventuali abusi da parte di altri Stati.

Giova aggiungere che, come si è accennato, la disciplina dell'estradizione nei confronti dei Paesi della Comunità europea, amplia in maniera preoccupante quella prevista in linea generale - anche se convenzionalmente derogabile - dal codice di procedura penale. Quest'ultimo infatti, all'articolo 705, stabilisce che, finché non sia sopravvenuta sentenza irrevocabile di condanna, la concessione dell'estradizione è subordinata ad una valutazione della Corte di appello, che può concederla solo quando, con apposita sentenza, accerti che sussistono *“gravi indizi di colpevolezza”*. È un'importante garanzia che il legislatore si è ritenuto in dovere di dare all'imputato straniero nel presupposto che, prima di attivare le proprie forze di polizia per privare della libertà una persona ospite del suo territorio, lo Stato italiano sia tenuto a delibare la fondatezza dell'accusa, anche per evitare di rendersi cieco strumento di persecuzioni politiche o di altro genere. Abbiamo parlato di cittadino straniero perché, come si è detto, per il cittadino italiano l'estradizione in linea di massima è esclusa.

## **SEZIONE SECONDA**

LA PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO EUROPEISTA E LE SUE NOVITÀ

## I

**LE DUE PRINCIPALI NOVITÀ: 1) CHIUNQUE SI TROVA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA PUÒ ESSERE ESTRADATO SU RICHIESTA DI UN QUALSIASI GIUDICE DI UN QUALUNQUE STATO MEMBRO; 2) QUESTO PRINCIPIO VALE ANCHE PER UN'AZIONE COMPIUTA NEL TERRITORIO DELLO STATO DI CUI L'ESTRADANDO È CITTADINO E CHE PER LA LEGGE DI TALE STATO È PERFETTAMENTE LECITA.**

Così presentato a grandi linee l'attuale panorama legislativo in materia di competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria e di estradizione, possiamo passare alla rassegna delle principali novità volute dal Consiglio Europeo.

A tale riguardo è istruttivo tener presente che il progetto che prendiamo in esame costituisce una linea arretrata e di compromesso rispetto ad un altro precedente e ancor più estensivo che aveva trovato resistenze da parte dei rappresentanti di alcuni Stati. Con avvertenza inoltre che i richiami alle pagine si riferiscono al quaderno redatto dalla Segreteria Generale della Camera dei Deputati italiana distribuito ai membri di quel ramo del Parlamento nazionale.

La più sconvolgente di tali novità concerne quella competenza per territorio su cui ci siamo soffermati al capitolo I della prima sezione. In base ad essa **chiunque potrà essere estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria di uno qualsiasi degli Stati membri anche per fatti commessi nel territorio dello Stato di cui è cittadino** (per brevità d'ora innanzi ci riferiremo il più delle volte specificamente all'Italia, ma il discorso, ovviamente, vale sempre per tutti i paesi membri). Viene così annichilita la garanzia prevista dal 1° comma dell'**art. 25 della Costituzione** e con essa vengono rottamate o svuotate di significato tutte le norme, le strutture giudiziarie, le cautele e le garanzie relative all'individuazione del "*giudice naturale precostituito per legge*" precedentemente illustrate. Paradossalmente le regole sulla competenza territoriale resterebbero in vigore all'interno dell'ordinamento, e quindi del territorio italiano, di talché per un reato commesso a Ragusa non potrei essere giudicato a Siracusa, ma potrei benissimo esserlo dal più remoto tribunale della Norvegia.

Viene sconvolta anche la competenza per materia, graduata sulla gravità dei reati, nel senso che, ad esempio, l'imputato che in base alla legge italiana dovrebbe essere giudicato da una corte d'assise, o comunque da un giudice collegiale, con le maggiori garanzie che ne derivano, **potrebbe venir processato e condannato con procedura sommaria in base alla legislazione dello Stato richiedente.**

**La seconda novità** in ordine di importanza che, combinata a quella testé illustrata, sconvolge, o meglio, travolge il sistema penale vigente - novità che il Consiglio d'Europa esalta come una grande conquista di civiltà giuridica (pag. 59) - è quella per cui, all'interno di ben 32 categorie di "reato" definite in termini di sconcertante ampiezza e genericità, e quindi capaci di abbracciare una serie indefinita e indefinibile di figure "criminose", viene soppressa senza possibilità di deroga la condizione per la quale (v. *supra*, sez. I, cap. II) l'extradizione può essere concessa solo se il fatto per cui è richiesta costituisca reato anche per la legge italiana: cosiddetto "**principio della doppia**

**punibilità**<sup>3</sup>. **La soppressione di tale principio**, è importante notarlo, è **prevista in linea generale anche per tutti gli altri reati**. Per essi, tuttavia, si consente agli Stati membri di *derogare* a tale novità, e quindi di mantenere in vigore il requisito della doppia punibilità (art. 2, 4° comma). Si tratta però di una deroga che la proposta contempla con palese sfavore, come espressione di una mentalità europeista non ancora sufficientemente matura. Ciò è dimostrato anche dal fatto che lo stesso art. 2, al suo terzo comma, prevede che il Consiglio d'Europa "*in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità*" possa "*inserire altre categorie di reato*" in aggiunta alle 32 di cui si è detto, mentre l'art. 25 al secondo comma, per aggirare l'ostacolo dell'unanimità richiesta dal detto articolo 2, stabilisce che l'aggiunta di tali nuove categorie di reato per le quali la deroga in questione non è ammessa, possa essere convenuta anche in accordi bi- o plurilaterali fra gli Stati membri.

Ci pare utile, a questo punto, addurre un esempio per chiarire a chi non abbia dimestichezza col diritto le allucinanti conseguenze di questi due capisaldi della "civiltà giuridica" propugnata dall'Europa unita:

un Paese qualsiasi dell'Unione considera "*specie animale protetta*" di cui vieta il commercio (dodicesima delle ipotesi previste dall'articolo 2 per le quali **l'estradizione non può quasi mai essere negata**) le tartarughe palustri che in altri Stati, invece, sono liberamente vendibili o il cui traffico è, tutt'al più, punito con una semplice sanzione amministrativa. Ebbene, in virtù delle due citate novità (abbattimento dei limiti sulla competenza territoriale e soppressione del principio della doppia punibilità) il cittadino del secondo Stato che mette in vendita, si badi bene, *in patria*, esemplari di tali tartarughe potrà essere estradato su richiesta di un qualsiasi giudice del citato paese straniero.

Il tutto con l'aggravante che, non essendo prevista una delibazione delle prove a suo carico, la sua estradizione potrà aver luogo anche nel caso che l'accusa sia palesemente infondata e che egli non abbia mai neppur visto una tartaruga palustre in vita sua. Infatti, come specifica con agghiacciante chiarezza il citato documento parlamentare: "*... Non rileva... che l'incriminazione che ha dato origine all'emissione di un mandato d'arresto europeo non esista... nel territorio dello Stato di esecuzione*" (pag. 59).

---

<sup>3</sup> *La soppressione dei limiti di competenza territoriale risulta dall'articolo 4, 1° e 7° comma (in linguaggio europeistico "paragrafo") della proposta di decisione quadro, nel quale si stabilisce che lo Stato richiesto "può rifiutare di eseguire il mandato di arresto europeo" se esso "riguarda reati... commessi in tutto o in parte nel suo territorio" e comunque, ma solo a determinate condizioni, commessi "al di fuori del territorio dello Stato membro emittente". È evidente che se nei due casi così contemplati - e cioè mandato emesso da un giudice di uno Stato per reati commessi nel territorio dell'altro Stato cui chiede l'estradizione, e mandato emesso dal detto giudice per reati commessi nel territorio di uno Stato terzo, diverso sia da quello cui appartiene il giudice che lo ha spiccato sia da quello in cui l'estradando risiede - il detto mandato "può", ma solo può non essere applicato ( nel secondo caso, peraltro, solo a certe condizioni) se ne deve desumere che esso, in linea di massima è valido ed efficace in tutta l'area comunitaria. Quanto al principio della doppia punibilità, la sua abrogazione è enunciata nel 1° e 2° comma dell'articolo 2, in cui si legge che "il mandato di arresto europeo può essere emesso... indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato".*

*Sulla consistenza e le prospettive della possibilità di non dare esecuzione al mandato di arresto emesso al giudice di un altro Stato, rinviamo il lettore a quanto diremo al capitolo I della III sezione.*

## II

### **SOPPRESSA LA LIMITAZIONE PER I REATI POLITICI.**

Sempre seguendo l'ordine che abbiamo tenuto nel trattare, nella I sezione, le garanzie previste dall'attuale legislazione, osserviamo brevemente che la "proposta di decisione quadro" non prevede alcuna riserva o limite riguardo ai reati politici. La garanzia **costituzionale**, quindi, risulta abrogata. Vedremo anzi in seguito che proprio i reati di opinione e quindi, in senso lato, politici sono uno dei principali, per non dire il principale obiettivo della decisione quadro comunitaria.

## III

### **VERSO LA TOTALE SOPPRESSIONE DELLA CONDIZIONE CHE L'ESTRADATO NON SIA GIUDICATO PER FATTO DIVERSO ANTERIORE A QUELLO PER CUI L'ESTRADIZIONE È STATA CONCESSA E DI QUELLA CHE LO STATO CUI VIENE CONSEGNATO NON LO ESTRADI A SUA VOLTA CONSEGNANDOLO A UNO STATO TERZO.**

Al capitolo II della prima sezione abbiamo illustrato la grande importanza della garanzia richiamata nel titolo di questo capitolo. È peraltro evidente che essa appare pressoché svuotata in un contesto legislativo tutto proteso ad affermare il principio della esecutività in tutto lo spazio comunitario di **ogni** sentenza emessa da **qualsiasi** giudice di **uno qualunque** degli Stati membri.

Comunque, per togliere di mezzo ogni dubbio, il legislatore europeo preferisce demolire tale garanzia in maniera esplicita. Infatti, anche se non la abbatte tutta di un colpo, favorisce e auspica la sua graduale soppressione attraverso atti governativi che sfuggono al controllo dei Parlamenti e che restano totalmente ignoti al semplice cittadino. Al primo comma dell'articolo 22 stabilisce infatti che:

*“ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica **si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato**”* (l'estradato - aggiunta nostra: il testo è privo di soggetto, N.d.A.)<sup>4</sup>.

Anche a prescindere da questa larghissima falla palesemente destinata ad allargarsi e ad assurgere a regola generale con l'estendersi delle “notifiche” di assenso presunto, va altresì rilevato che la condizione che l'estradato non sia giudicato per fatto diverso anteriore, è già ampiamente vulnerata dalla stessa decisione quadro.

---

<sup>4</sup> A parte la notevole involuzione del periodo, si notino la grossolanità e la frettolosità dei Soloni europei: in un articolo di legge, che esige sempre la massima precisione, e per giunta in così grave materia, essi scrivono il predicato verbale “è stato consegnato” dimenticando il soggetto: l'imputato o il condannato.

Invero, sempre il citato articolo 22 (comma 3, lettera g, e comma 4), stabilisce che, qualora lo Stato richiedente espressamente faccia domanda di sottoporre l'estraddando a procedimento penale per fatto diverso anteriore, lo Stato richiesto - in una serie vastissima di casi, direttamente ed indirettamente scaturente dalla decisione quadro stessa - non può negare il suo consenso.

Il successivo articolo 23 allarga ulteriormente la breccia prevedendo che, sempre con notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, il Paese che concede l'estraddizione ne consenta, in linea generale e senza limite alcuno, una o più successive estradizioni ad altri Stati dell'Unione che abbiano fatto la stessa notifica. Ne consegue che l'imputato o condannato potrà essere estradato dal Paese che per primo ne ha chiesto la consegna ad un secondo e, successivamente, magari, ad un terzo, un quarto e così via. Tutto ciò sempre per imputazioni *diverse anteriori* rispetto a quella per cui è stata concessa la prima estradizione<sup>5</sup>.

A questo punto ci pare opportuno introdurre un *altro esempio* per illustrare le conseguenze pratiche di questa innovazione, ovviamente sempre correlata alle due grandi novità presentate al capitolo I di questa seconda sezione: il signor Rossi viene estradato dall'Italia in Svezia in forza dell'art. 2, 1° comma della "proposta di decisione quadro" per espiarvi una "misura di sicurezza" di 4 mesi corrispondente all'incirca alla nostra libertà controllata<sup>6</sup>, per una presunta contravvenzione stradale commessa in un qualsiasi paese dell'Unione Europea, per la quale è stato condannato in contumacia e a sua insaputa in quello Stato<sup>7</sup>. A questo punto, se la legge dello Stato in cui è stato estradato lo consente, egli può essere processato e condannato, sempre in Svezia, per un "reato" precedentemente "commesso" in Italia per il quale, in ipotesi, è comminata una pena molto più grave (ad esempio il "reato" di "xenofobia", diciassettesima figura prevista dall'articolo 2 della proposta). Espiata quella seconda pena potrà venire consegnato, poniamo, all'autorità greca per qualche altro fatto (magari un'altra, distinta, manifestazione di "prevenzione" nei confronti di questo o quel gruppo etnico o religioso di immigrati, oppure "traffico di essenze vegetali protette" - dodicesima ipotesi dell'articolo 2 della proposta) e così via, col solo limite teorico del numero degli Stati aderenti all'Unione, dell'entità delle pene da espiare (un ergastolo potrebbe bloccarlo alla prima estradizione) e dei termini di prescrizione dei reati previsti dalle varie legislazioni. Sarà sufficiente che

---

<sup>5</sup> L'art. 23, comma 1, prevede che l'Autorità giudiziaria del paese che effettua l'estraddizione "*in un caso specifico*" possa negare tali successive estradizioni. Ciò significa che le stesse saranno eccezionalmente ("*in un caso specifico*") paralizzate da tale Autorità giudiziaria, che può decidere come meglio crede, e pertanto è arbitra assoluta dei destini dell'estraddando.

<sup>6</sup> Giova considerare la sconcertante genericità del legislatore europeo, peraltro già presente nella convenzione di Parigi del 1957. Invero in Italia l'espressione "misura di sicurezza" ha un significato ben definito nel contesto del sistema penale di tale Stato. Ora, senza bisogno di indagini di diritto comparato, è certissimo che in altri Paesi dell'U.E. tale termine, anche se ricorrente in tutti, del che dubitiamo, indica istituti certamente diversi, eventualmente equiparabili alle sanzioni sostitutive di cui alla legge italiana nr. 689 del 1981, tra le quali appunto figura la libertà controllata addotta nel nostro esempio. Con avvertenza che abbiamo ipotizzato una sanzione di durata quadrimestrale perché è la misura minima per cui è prevista l'estraddizione (art. 2, 1° comma).

<sup>7</sup> È evidente che l'esempio è astratto, formulato, cioè, a prescindere da uno studio della legislazione svedese, ignota all'estensore di queste pagine. Al tempo stesso, però, esso è anche assai concreto, perché riflette situazioni che certamente, per questa o per quella contravvenzione e nei rapporti con questo o quel Paese dell'U.E., verranno a prodursi. È poi evidente che ogni esempio può essere rovesciato nel senso che, reciprocamente, il Paese richiedente potrebbe essere l'Italia e l'estraddato cittadino svedese.

una persona o un'organizzazione a lui avverse lo denunciino presso le autorità giudiziarie di vari Stati per fare di lui un pellegrino degli istituti di pena di mezza Europa<sup>8</sup>.

Di fronte a siffatte enormità passano in secondarissimo piano aspetti della proposta che pure in concreto metterebbero l'imputato o il condannato in condizioni di grave, sproporzionata difficoltà. Cionondimeno è opportuno prenderli in considerazione, perché in qualsiasi altro contesto apparirebbero sconcertanti, iniqui e mostruosamente vessatori. A tal fine torniamo al già prospettato esempio di una condanna di 4 mesi ad una misura analoga alla libertà controllata prevista dalla nostra legislazione, inflitta dall'Autorità giudiziaria svedese per una contravvenzione stradale. Se lo Stato italiano non si avvarrà della facoltà di eseguire esso stesso tale misura nel suo territorio (art. 4, comma 6), il povero signor Rossi si troverà di fronte all'oneroso impegno di procurarsi un alloggio in Svezia per ivi venire sottoposto ai controlli di legge. Dovrà allora sobbarcarsi le spese dell'albergo e, per giunta, non solo si troverà sperduto in un paese di cui non conosce la lingua, lontano dai propri affetti, ma con ogni probabilità perderà anche il lavoro in patria per la troppo lunga assenza. Il tutto portando bensì l'ipotesi ai suoi estremi, ma senza tuttavia uscire dal quadro normativo della proposta, e quindi delle sue possibili applicazioni. Si aggiunga che, al limite, la contravvenzione stradale per cui nell'esempio si chiede l'extradizione potrebbe essere stata commessa in Italia ed essere contemplata dalla legge di tale Stato come semplice illecito amministrativo, come tale penalmente irrilevante. Ciò sempre in forza della soppressione delle regole sulla competenza territoriale e del principio di doppia punibilità.

#### IV

### LE INFRAZIONI FISCALI E QUELLE IN MATERIA DI DOGANA E DI CAMBIO.

Abbiamo visto al capitolo II della prima sezione i limiti posti all'extradizione per questo tipo di reati dalla Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957. Orbene tali limiti, importantissimi in una materia così delicata nella quale, per di più, sono possibili, per non dire frequentissime, infrazioni anche colpose, determinate da disattenzione o ignoranza di normative complesse e mutevoli, sono praticamente soppressi dalla proposta. Essa, infatti, all'articolo 4, 1° comma, stabilisce che *“in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello stato emittente”*.

Cosa si ricava da questa disposizione? Prima di tutto ed evidentemente che l'extradizione non può quasi **mai** essere rifiutata quando il fatto per cui viene richiesta si riferisca a una tassa o im-

---

<sup>8</sup> Come si è detto all'inizio del presente capitolo la soppressione del divieto di estradizione per fatto diverso anteriore, una volta tolti di mezzo il limite della competenza territoriale e quello del principio della doppia punibilità, perde gran parte del suo significato. Invero, abbattuti quei due baluardi di libertà, qualunque giudice di qualunque Paese dell'Unione Europea, potrà fare estradare e gettare in galera qualunque cittadino di qualunque altro Paese della medesima per fatti che afferma commessi in qualsiasi parte del suo territorio, senza altro limite di tempo che quello della prescrizione dell'asserito reato secondo la propria legge nazionale.

sta, ovvero a una norma in materia di dogana o di cambio che, pur non costituendo reato, e magari neppure illecito amministrativo per la legge italiana, tuttavia sia “*dello stesso tipo*” di tasse, imposte o norme in materia di dogana o di cambio previste dalla legge dello stato richiedente, L’espressione insidiosamente vaga e comprensiva “*dello stesso tipo*”, lascia un margine ben ristretto alla facoltà di rifiuto. Invero si potrebbe agevolmente sostenere con riferimento - a titolo di esempio e per non dilungarci troppo - alle sole imposte, che poiché esse sono dirette o indirette, sul reddito o sul capitale, sulle persone fisiche o sulle persone giuridiche, non vi è praticamente “*tipo*” di imposte e, di conseguenza, “*tipo di regolamenti*” che le concernono, per cui l’extradizione possa essere rifiutata.

Il regime dell’extradizione in questa materia, dunque, lungi dall’essere, come pur sarebbe stato ragionevole attendersi, più garantista, è ancor più vincolante per il Paese richiesto di quello previsto per gli altri “reati” che non rientrano nei 32 ripetuti tipi elencati nel secondo comma dell’articolo 2.

Richiamiamo inoltre l’attenzione del lettore sulla aleatorietà di quel “*può*” riferito all’eventuale rifiuto alla domanda di estradizione, da parte dell’Autorità giudiziaria del Paese richiesto. Trattasi, invero, di un’eventualità meramente discrezionale che, come tale, non garantisce alcun diritto allo sventurato estradando.

Nel valutare la latitudine di questa norma va tenuto sempre ben presente il rivoluzionario principio della perseguibilità del cittadino di uno Stato per fatti posti in essere nel territorio del medesimo e per esso leciti, ma previsti come reati dalla legge di altro Paese dell’Unione Europea. Tradotto in pratica, ciò significa che Tizio, cittadino italiano che vive in Italia ed è in regola con la legge italiana, o che comunque è incorso in una infrazione fiscale, doganale o di cambio che la stessa sanziona solo in via amministrativa, può essere estradato perché la sua condotta non rispetta la normativa, poniamo, del Portogallo che prevede, invece, una pena detentiva o una misura di sicurezza intesa nel senso illustrato al capitolo precedente.

## V

### E LA PENA DI MORTE?

La proposta in esame prevede l’extradizione fra Stati membri dell’Unione solo per pene o “misure di sicurezza” detentive o comunque limitative della libertà personale (artt. 1 e 2). Della pena di morte non fa menzione. Essa tuttavia è preceduta da un preambolo articolato in 14 punti che ne illustra lo spirito e gli scopi e che non può quindi essere ignorato dalle autorità chiamate ad applicarla. Il tredicesimo di questi punti, contraddistinto nel testo col numero 12 bis, prende invero in considerazione tale pena e insieme con essa la tortura, formulando un’enunciazione programmatica che così suona:

*“Nessuna persona **dovrebbe** essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorché sussista un **serio** rischio che esse vengano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti”.*

È evidente che la disposizione, correlata al testo della proposta, si riferisce all’extradizione in Stati non appartenenti all’Unione. Colpiscono però quel condizionale “*dovrebbe*” e quell’espressione “*serio rischio*”, quasi ci potesse essere un rischio di morte poco “*serio*” che può

anche essere affrontato. Aperture simili, specialmente in clima di crescente globalizzazione, e quindi caratterizzato da un graduale abbassamento delle barriere non solo doganali anche verso gli altri Paesi del mondo, sembrano attenuare non poco le garanzie del cittadino dell'Unione di non essere estradato in uno Stato dove sarà sottoposto alla pena capitale.

Il timore è tanto più giustificato in quanto la proposta di decisione quadro in esame ne sostituisce una precedente, presentata il 19 settembre ed emendata il 29 novembre 2001, ancor più estensiva di essa, ritirata per superare le perplessità di alcuni Stati membri, nella quale figurava (pag. 125) un articolo 37 bis intitolato "*pena di morte*" del seguente tenore:

*"L'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere soggetta alla condizione che lo stato membro emittente si impegna (sic) a non estradare la persona ricercata verso un paese terzo in cui essa potrebbe rischiare di essere condannata alla pena di morte"*.

Cosa comportava questa norma? Che in linea generale, salvo specifica condizione limitativa apposta dall'Autorità del Paese di residenza, Tizio avrebbe potuto venir consegnato dallo Stato richiedente a uno Stato terzo, vale a dire estraneo all'Unione Europea, per una imputazione per cui quest'ultimo Paese prevede la pena di morte<sup>9</sup>.

Per tornare alla concretezza dell'esempio, Tizio, cittadino italiano residente in Italia, condannato a 4 mesi di una misura analoga alla libertà controllata, per un fatto commesso in Italia e non previsto come reato dalla legge italiana da un giudice della Svezia, avrebbe potuto da questo Paese venire estradato, poniamo in Arabia Saudita o in Cina, per ivi venir processato magari per un fatto anteriore, in ipotesi commesso in Italia, per il quale l'uno o l'altro di tali Stati prevede la pena di morte. In condizioni siffatte è evidente che il malcapitato, che si fosse visto arrivare un mandato d'arresto europeo anche per una semplice contravvenzione, con obbligo di espiare la pena nel Paese richiedente, avrebbe iniziato un viaggio verso un ignoto in cui tutto avrebbe potuto attenderlo, onde sarebbe stato per lui prudente disporre le proprie cose come se non avesse dovuto mai più far ritorno.

Ci si domanda a questo punto: la nuova formulazione della proposta elide almeno questo pericolo estremo della pena capitale? È questo un argomento su cui torneremo in seguito.

## VI

### **LA NUOVA NORMATIVA, UNA VOLTA APPROVATA, È IRREVERSIBILE.**

Abbiamo visto al capitolo II della prima sezione di questo studio che la Convenzione di Parigi del 1957 prevede la possibilità per ogni Stato che vi abbia aderito, di recedere da essa, o comunque di escludere eventuali reati (artt. 31 e 2, 5° comma del citato testo di legge).

Si tratta - come si è detto - di una provvida riserva che, pur di fronte a un regime dell'extradizione incomparabilmente più garantista di quello attuale, mentre da un lato lascia a ogni

---

<sup>9</sup> L'art. 23, comma 4 prevede che l'extradizione venga effettuata anche nei confronti di paesi terzi, ma, in questo caso, con l'assenso dello Stato dell'esecuzione in base alla sua legislazione nazionale.

Stato la sua sovranità, dall'altro, soprattutto, gli consentiva di reagire di fronte ad eventuali abusi delle Autorità di altri Stati aderenti.

La proposta in esame non contiene questa riserva: nel proclamato contesto di una progressiva marcia verso una sempre più stretta unificazione politica dell'Europa, essa, infatti, costituirebbe un vero non senso. Ogni passo in tale direzione non consente pentimenti o ritorni.

Questa impossibilità di pentimenti e ripensamenti è strutturale e istituzionale. Invero lo Stato che aderisce alla proposta si spoglia di una parte - abbiamo visto quanto importante per la libertà dei singoli - del suo potere legislativo, cui rinuncia trasferendola irrevocabilmente ad una entità politica, l'Unione Europea appunto, ad esso sovraordinata, che lo trascende e lo vincola. Ne consegue che neppure il suo corpo elettorale, in ipotesi al 100% dei voti, e tanto meno il Parlamento, anche se all'unanimità, hanno più titolo per tornare indietro.

L'unica possibilità di sottrarsi potrebbe essere, se ciò sarà consentito dalla nascente Costituzione europea, il recesso dall'Unione. Accenneremo in seguito alle gravissime difficoltà cui andrebbe incontro una simile decisione.

## VII

### IL DIRITTO DI DIFESA E LA FUNZIONE DELL'AVVOCATO NELLA NUOVA PROCEDURA DI ESTRADIZIONE.

L'articolo 12 della proposta reca il titolo "*Diritti del ricercato*" e al secondo comma afferma che "*il ricercato arrestato ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione*".

Colpisce il termine inedito "*consulente legale*" al posto di quello usuale in procedura penale di "*difensore*", che di per sé solo esprime un programma e una funzione. Sennonché, a ben vedere, alla diversità di nome corrisponde una diversità di prospettive e di compiti. Invero, a prescindere dalla cennata, immensa latitudine delle 32 categorie di "reato" per cui l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può venir condizionata dal principio della doppia punibilità, ci si domanda quale attività difensiva possa in concreto svolgere questo "*consulente*" nel caso in cui, *in conformità alla regola generale dell'articolo 2 comma 4°*, tale principio non venga fatto valere nemmeno per le altre categorie di reati. Al riguardo va infatti tenuto presente che i "*motivi di non esecuzione facoltativa*" previsti dall'articolo 4 della proposta, **sono rimessi alla mera, insindacabile discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria del Paese che deve provvedere all'estradizione, che può applicarli o disapplicarli a suo piacimento**<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> In questa trattazione per linee generali non possiamo scendere alla disamina, che sarebbe peraltro sconcertante, dei "*motivi di non esecuzione facoltativa*". Ci limitiamo pertanto a richiamare solo tre dei casi in cui il mandato "*può*" non essere eseguito perché essi sembrano temperare notevolmente la portata dei principî eversivi sin qui illustrati:

1) se il mandato concerne un fatto che non costituisce reato in base alla legge dello Stato richiesto, purché però non rientri in una delle 32 categorie di "reato" previste dall'art. 2 della proposta (art. 4, 1° comma) e non si tratti di un reato in materia tributaria, doganale o di cambio, per cui vige il regime illustrato al capitolo IV;

A questo punto è evidente che al legale chiamato ad assistere l'estraddando altra possibilità non resta che quello di verificare se ricorrano i requisiti puramente formali e burocratici del mandato d'arresto, stabiliti dall'articolo 9, con avvertenza però che tali requisiti non mancheranno mai dal momento che è previsto (articolo 9, 2° comma) che il mandato sia compilato sulla base di un semplice formulario standard prestampato che non lascia margine ad errori od omissioni.

Esclusa ogni possibile discussione sulla prova del reato, argomento che il mandato non può e non deve neppure sfiorare (art. 9), un esiguo margine di difesa - fondato solo, si ripete, sulla misericordia del giudice - resterà dunque quasi soltanto in quei Paesi in cui sarà mantenuto in linea di deroga, peraltro, come vedremo al capitolo seguente, solo provvisoriamente, il principio della doppia punibilità.

Occorre infatti tener sempre presente il caposaldo della proposta costituito dalla eversione dei principî sulla competenza per territorio in nome di una competenza universale legittimata invocando (punto 5 dell'allegato) l'esigenza di un "*sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie penali*", allo scopo di fare dell'intero territorio europeo "*uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*".

In conclusione si può ben dire che l'unico "diritto" che, nella nuova procedura per estradizione, in pratica rimane a chi vi è sottoposto, e che infatti il citato articolo 12 prevede al 1° comma, è quello di "*acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente*". Invero, qualora egli non presti tale consenso, il "diritto" che in alternativa gli compete è quello dell'"*audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione*". Sennonché, dal momento che tale autorità, come si è detto, non ha alcun potere di prendere in considerazione le sue discolpe, non si vede a cosa questa audizione gli possa servire, né a cosa possa giovargli, in questo frangente, l'assistenza del difensore, se non forse a tentar di parare eventuali grossolane future falsificazioni probatorie dell'autorità emittente.

È dunque giocoforza riconoscere che nel procedimento di estradizione il diritto alla difesa è stato pressoché soppresso, e l'avvocato ridotto a una semplice comparsa, la cui principale funzione è quella di mantenere nell'opinione pubblica l'illusione che tale diritto sia ancora esistente e rispettato.

- 
- 2) se il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato in cui si trova l'estraddando (art. 4, comma 7, prima ipotesi);
  - 3) se tale Stato "*non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio*" (art. 4, comma 7, seconda ipotesi).

Questi motivi di non esecuzione sono peraltro grandemente svalutati per un quadruplice ordine di ragioni:

- 1) perché, come si è appena visto, costituiscono eccezioni *non più che facoltative* a una regola generale, che quindi di massima va rispettata;
- 2) per l'enorme estensione delle 32 categorie di reato previste dall'articolo 2, su cui ci soffermeremo in seguito, e in particolare dalla diciassettesima di tali categorie (razzismo e xenofobia);
- 3) perché, come pure fra poco vedremo, la proposta costituisce, secondo le enunciazioni programmatiche contenute nell'«Allegato» che l'accompagna, solo un ponte di passaggio in vista di una prossima futura legislazione in cui i detti motivi di non esecuzione facoltativa, al pari di ogni altro limite alla "libera" estradizione, saranno definitivamente soppressi.
- 4) Perché comunque la scelta di estradare o meno il malcapitato, in questi casi, non è presidiata da alcuna garanzia, ma è rimessa al mero ed insindacabile arbitrio del giudice chiamato a pronunciarsi al riguardo.

### **SEZIONE TERZA**

APPROFONDIMENTI, PROSPETTIVE E CONSIDERAZIONI.

QUALE SARÀ IL NOSTRO FUTURO?

LE LEZIONI DEL PASSATO.

## I

**IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO COME SEMPLICE TAPPA VERSO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE CONDANNE IN EUROLANDIA. ATTENZIONE: INDIETRO NON SI TORNA! ADDIO ALLE SOVRANITÀ.**

La decisione quadro europeista va letta in prospettiva. Va cioè considerata come uno strumento transitorio, un ponte di passaggio suscettibile di ulteriori sviluppi. Una disamina che prescindesse da questo dato sarebbe incompleta e, in definitiva, mistificante.

Invero, nello stesso “Allegato”, che la precede, al punto 6 è espressamente scritto che il testo legislativo in esame “*costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco*”. Solo un primo passo, dunque, anche se un passo fatto con gli stivali dalle sette leghe. Infatti al precedente punto 5 è detto chiaro e tondo che “*l’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta*” addirittura la “*soppressione dell’extradizione tra Stati membri*” e la sua sostituzione con un “*sistema di consegna fra autorità giudiziarie*”, trasformate in tal modo, nei loro segmenti preposti alle consegne dei condannati e degli imputati, in autorità carcerarie. Non si vede infatti, una volta tolto di mezzo ogni residuo controllo, che senso abbia, quale funzione di garanzia di esatta applicazione della legge rivesta, la presenza del giudice, se non quella stessa, puramente illusoria, che abbiamo visto competere all’avvocato nella procedura di estradizione prevista nella proposta.

Questo “*obiettivo*”, peraltro ampiamente anticipato dal Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, è molto importante perché non può non incidere sull’interpretazione e quindi sulla applicazione della proposta una volta che sarà diventata legge. Conoscendo, invero, la tendenza e la meta del legislatore, la giurisprudenza sarà spinta ad interpretarla alla luce dei già previsti sviluppi ed a muoversi fin dall’inizio nella direzione da essi segnata.

Come conseguenza di ciò le autorità giudiziarie dei paesi membri faranno uso assai parco di quei “*motivi di non esecuzione facoltativa*” delle domande di estradizione cui possono ricorrere a norma dell’articolo 4, visto che sono destinati a venire abrogati. Comunque, quando anche questa labile, precarissima barriera sarà abbattuta, **vigerà senza più limite alcuno il principio per cui il cittadino italiano può venire estradato da qualsiasi giudice o pubblico ministero di qualsiasi paese dell’Unione per un fatto compiuto, o che comunque si sostenga essere stato compiuto in Italia, anche se per il suo diritto nazionale tale fatto non costituisca reato e venga anzi considerato espressione di un diritto costituzionalmente garantito.**

Ne consegue che potrebbe persino paradossalmente (ma realmente) non esservi più alcun (per quanto precario) limite alla possibilità che una qualunque persona venga tratta in arresto in forza di mandato europeo per un reato caduto in prescrizione in base alla legge dello Stato di cui è cittadino e in cui lo ha commesso (art. 4, par. 4) e a quella che venga contemporaneamente processata in più Stati per lo stesso fatto ed estradata a tal titolo verso uno di essi. E ciò anche ove si tratti, per tenerci alla nostra linea esemplificativa, di reato commesso in Italia, da cittadino italiano e per il quale sia

in corso, o si sia già svolto, un processo davanti all'autorità giudiziaria italiana (articolo 4, paragrafo 2)<sup>11</sup>.

Posta questa possibilità di molteplici processi in Paesi diversi per un medesimo fatto, ci si chiede: in caso di assoluzione in Italia e di condanna in Svezia quale delle due sentenze andrà eseguita? Pare evidente che, nella logica del sistema, andrà eseguita quella di condanna.

È importante osservare che la “*soppressione dell'extradizione*” e la sua sostituzione con un “*sistema di consegna fra le autorità giudiziarie*” farà venir meno ogni differenza tra le famose 32 ipotesi dell'articolo 2 della proposta, per le quali l'extradizione non può essere negata, e tutte le altre figure di reato per le quali invece può essere temporaneamente mantenuto il principio della doppia incriminazione.

**Ne segue che l'accesa discussione ingaggiata sull'esclusione o meno di talune di quelle 32 ipotesi, anche a prescindere da tutto quanto sin qui si è detto sul tema, costituisce una battaglia di pura retroguardia, fatalmente destinata allo scacco finale, e per giunta a uno scacco imminente.**

A questo riguardo va sottolineata la capitale differenza con la vigente, pur discutibile, Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 che, come abbiamo visto, al capitolo II della prima sezione, all'articolo 31, pur essendo così smisuratamente meno invasiva, penetrante e vincolante e, pertanto, meno esposta al rischio di abusi, riconosce agli Stati membri la facoltà di recesso. Ricordiamo altresì che, come pure si è detto, tale Convenzione consente (art. 2, 5° comma) di escludere dal suo ambito di applicazione determinate categorie di reati, facoltà che, ovviamente, con l'adesione alla proposta scompare irremissibilmente.

## II

**ADDIO LIBERTÀ PERSONALE, ADDIO “SOVRANITÀ POPOLARE”, ADDIO “DEMOCRAZIA”, ADDIO COSTITUZIONE!**

Nel capitolo VI della seconda sezione abbiamo osservato che, una volta intervenuta l'adesione alla proposta, né il Parlamento con voto unanime né il popolo italiano, sia pure al 100% dei suoi elettori, potranno tornare sul passo compiuto.

Così stando le cose ci si chiede che senso abbia la parola “democrazia” e quindi cosa conti il voto degli italiani, così come quello dei cittadini di tutti gli altri Stati, nel quadro dell'Unione Europea quale la stessa si viene configurando. Si stanno infatti centralizzando le funzioni e mescolando

---

<sup>11</sup> In teoria, in base a principi generali del diritto condivisi dalla maggior parte degli ordinamenti, vige la regola del *ne bis in idem*: una persona non può essere condannata due volte per il medesimo fatto. È altresì vero che scardinato il principio di diritto positivo e naturale del giudice naturale (si scusi la ripetizione), poiché lo Stato estradante non ha mezzi per sindacare o circoscrivere a priori il giudizio che si svolgerà nello Stato richiedente, diventa aleatoria anche l'applicazione del *ne bis in idem*. Oltretutto, le differenze fra i vari ordinamenti potrebbero consentire di aggirare tale principio, prospettando la condanna già irrogata per lo stesso fatto come condanna parziale, suscettibile di integrazioni. Il secondo giudizio, in un altro Stato ed in base ad una diversa legislazione, pertanto, pur non violando formalmente il *ne bis in idem* lo violerebbe nella sostanza.

le istituzioni e le leggi in un contesto per ora, e in attesa di ulteriori ampliamenti, di 25 popoli parlanti quasi altrettante lingue diverse e quindi in una situazione di pressoché completa incomunicabilità, di difficilissima e rallentatissima circolazione delle idee, con problematiche, tradizioni, interessi e sistemi giuridici diversificati e spesso confliggenti. La questione non è certo di poco conto perché, anche restringendoci al tema in esame, investe direttamente, al di fuori di ogni nostro concreto potere di intervento, tutte le nostre libertà e coinvolge e travolge tutte le strutture che, come abbiamo illustrato per sommi capi al capitolo I della prima sezione di questo studio, sono state erette per tutelarle.

Abbiamo invero già visto come la proposta di decisione quadro investa, addirittura abrogandole - in modo del tutto atipico - importanti norme della Costituzione e in particolare il primo comma dell'articolo **25**, secondo cui *“nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”* e, nella sua totalità, l'articolo **26**, che pone il divieto dell'extradizione del cittadino se non sia *“espressamente previsto dalle convenzioni internazionali”*, e comunque la esclude senza eccezione per i reati politici.

Qualcuno obietterà forse che il primo dei detti due divieti non è violato perché è appunto in base a una Convenzione internazionale che il cittadino verrà incondizionatamente estradato in uno qualsiasi dei, per ora, 25 Paesi dell'Unione Europea. Non è però chi non veda quanto questa obiezione sarebbe formalistica e farisaica. La *“ratio”* della norma costituzionale, invero, è evidentissimamente quella di considerare l'extradizione del cittadino come un'eccezione e non certo di farne la regola, tanto meno, poi, quando l'extradizione si riferisca a *“reati”* *“commessi”* in Italia, eventualità questa che l'Assemblea costituente non si prospettò neppure lontanamente come possibile.

Giova qui aggiungere che l'articolo **25** è vulnerato a morte anche negli altri suoi due commi che così suonano:

*“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.”*

*Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.*

È evidente che in entrambi i commi quando il costituente parla di *“legge”* si riferisce alla legge italiana che il cittadino deve conoscere, non certo all'ignota legge, scritta nell'ignota lingua di qualche lontano Stato come appunto, per un italiano - e il discorso, come sempre, vale anche in senso reciproco - sono la Svezia, la Finlandia o la Grecia.

Ma chi si fermasse ai soli articoli 25 e 26 si ingannerebbe di grosso. Senza pretesa di essere esaustivi richiamiamo qui il 2° comma dell'articolo **24**, cuore di tale disposizione di legge: *“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”*. La domanda che ci si pone di fronte alla entrata in vigore della proposta è questa: quale tipo di difesa e come strutturata? Vale a dire: in base al diritto di quale Stato? Ovviamente, nell'intenzione del costituente e fino ad oggi, in base al diritto italiano che prevede una molteplicità di garanzie anche di recente, o abbastanza recente, introduzione. Ricordiamo, a titolo di mero esempio, il cosiddetto *“tribunale della libertà”* (*rectius* tribunale per il riesame), di cui agli articoli 309 e seguenti del codice di procedura penale, che interviene per verificare la legittimità o l'opportunità delle misure cautelari, anche e soprattutto detentive, e cioè delle misure applicate prima che sia intervenuta sentenza di condanna, nonché le applicazioni provvisorie e preventive delle misure di sicurezza e i sequestri, pure preventivi, di beni

dell'imputato. Ricordiamo ancora tutto il procedimento di sorveglianza che concerne l'esecuzione in concreto della pena e in particolare l'applicazione delle cosiddette misure alternative (detenzione domiciliare, ecc.). È una fase procedimentale che ha assunto importanza via via crescente e cui sono preposti appositi tribunali. Per non parlare di tutti gli altri diritti - per illustrare i quali ci vorrebbe un apposito trattato di procedura penale - che la legge italiana riconosce alla difesa.

Con questo discorso non si vuol prendere posizione sull'annosa polemica fra la corrente, sino ad oggi di gran lunga prevalente, che spinge sempre più avanti le garanzie della difesa, e chi trova invece che tale orientamento sia eccessivo ed abbassi di troppo le esigenze della sicurezza della società e della certezza della pena.

Qui si vuole solo dire che anche la grande maggioranza degli "antigarantisti" non contesta affatto il fondamentale principio del diritto alla difesa quale delineato dalla legge italiana in molte sue importanti articolazioni, e comunque che nessuno si è mai sognato di costringere l'imputato a un salto nel buio affidandone le sorti a legislazioni ignote, remote e svariate.

Un'altra norma che viene travolta dalla proposta di decisione quadro europeista è l'ultimo comma dell'articolo 13 secondo il quale "la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". È evidente che, ad estradizione avvenuta, tali limiti non saranno più quelli previsti dalla legislazione italiana, bensì quelli dello Stato emittente, ignoti - sino al dunque - all'estradando ed eventualmente molto più estesi.

Un aspetto particolarmente sconcertante per il giurista italiano è poi il radicale contrasto fra la proposta in esame e l'articolo 111 della Costituzione. Ricordiamo al riguardo che tale articolo è stato recentemente modificato, con l'accordo di tutte le principali forze politiche, con legge costituzionale 23 novembre 1999 nr. 2, nell'intento di instaurare, sempre nel quadro di quella tendenza garantista cui abbiamo accennato, il cosiddetto "giusto processo". Giova sottolineare questo termine testuale, che peraltro sembra contenere una forse eccessiva ed inopportuna valenza di condanna nei confronti di tutta la procedura penale anteriore a tale riforma, qualificata indirettamente come ingiusta.

Orbene, il concetto di "giusto processo", che sta incidendo profondamente non solo sul diritto penale, ma sul nostro sistema giuridico nel suo complesso, come è agevole constatare dalla semplice lettura del citato articolo 111 nella sua nuova formulazione, *marcia in senso esattamente e radicalmente contrario alla proposta del Consiglio europeo*.

A questo punto ci si domanda con quale coerenza sia possibile presentare il "giusto processo" come un punto di arrivo, e di rinnovata partenza, come una preziosa conquista della nostra civiltà giuridica, per poi accantonarlo come spazzatura un paio di anni dopo passando da un garantismo esasperato all'arbitrio più illimitato. ***Dov'è la coerenza del nostro sistema e del nostro legislatore?***

Forse - ma su ciò torneremo in seguito - quella europeista è proprio una fede, e per giunta una fede assurda che consente le più clamorose metamorfosi e i più plateali stravolgimenti dei principî e dei concetti fondamentali di giustizia e di libertà, e, in ultima analisi, anche di società civile.

Ma le contraddizioni fra la proposta e la Costituzione non finiscono qui. È ben noto, infatti, quale importantissima parte abbia rivestito e rivesta la materia penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Orbene, con la nuova normativa sull'extradizione tale giurisprudenza, anche se potrà formalmente proseguire, in concreto non conterà più un canonico fico secco. Invero detta Corte, per ovvie ragioni di competenza, non potrà mai permettersi di verificare la conformità o meno

alla Costituzione italiana delle norme giuridiche che sono a fondamento di un mandato di arresto emesso da uno Stato estero anche - e ciò va tenuto sempre ben presente - per un fatto avvenuto in Italia.

È un intero importantissimo ramo della nostra Costituzione che in pratica viene reciso.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è inevitabile riconoscere che la proposta coinvolge e travolge oltretutto l'ultimo, anche il 1° e il 2° comma del citato articolo 13 della Costituzione, che così suonano:

*“La libertà personale è inviolabile.*

*Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per **atto motivato dell'autorità giudiziaria** e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.*

Di fronte al mandato di arresto europeo invero, non ci si può non chiedere: da parte di *chi* è “*inviolabile*” la libertà personale? Da quale “*autorità giudiziaria*” deve provenire l'atto che decide su di essa?

E da quale “*legge*” sono previsti i “*casi e i modi*” che legittimano la detenzione e tutto il resto? Di più: la proposta esclude la motivazione da parte dell'autorità giudiziaria straniera che chiede l'estradizione, e quindi addio “*atto motivato*”!

A ben rifletterci la decisione quadro incide sulla Costituzione italiana, come del resto su quella di tutti gli altri popoli dell'U.E., anche al di là di questi pur fondamentali principî ed articoli. Essa invero pone il principio generale secondo cui le costituzioni degli Stati membri possono essere modificate o implicitamente abrogate con semplici accordi internazionali, diventando praticamente leggi di secondo piano. In tal modo vengono svuotati di ogni significato tutti i complessi meccanismi previsti per la loro modifica (per la Costituzione italiana, vedasi l'articolo 138)<sup>12</sup>. Cade così, miseramente, con tutto il resto del palco, il 1° articolo di quella che ancora oggi viene chiamata la nostra “*Carta fondamentale*”, laddove pone il principio secondo cui “*la sovranità appartiene al **popolo** che la esercita **nelle forme e nei limiti della Costituzione**”.*

### III

#### **LE RESISTENZE DI BERLUSCONI E IL SUO FINALE ACCORDO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO VERHOFSTADT. DOMANDE ANGOSCIOSE.**

Posta l'assoluta inconciliabilità fra Costituzione italiana e proposta europea, si pone un problema che concerne specificamente il nostro Paese, il cui Presidente del Consiglio, sorprendentemente, è stato l'unico a esprimere gravi riserve sul mandato di arresto internazionale. Premuto da più parti, anche all'interno del Paese, egli infatti è addivenuto col Presidente di turno del Consiglio europeo Verhofstadt a un accordo il cui testo così suona:

---

<sup>12</sup> Ci riferiamo qui alle Costituzioni dette “rigide” appunto perché modificabili solo con particolari procedure e maggioranze.

1. *“L’Italia accetta il mandato di cattura europeo definito dal Consiglio dei Ministri della Giustizia ed Affari Interni del 6 dicembre 2001.*
2. *Al momento dell’adozione della decisione quadro il Consiglio prenderà atto della dichiarazione seguente dell’Italia relativa all’articolo 26:*

*“Per dare esecuzione alla Decisione Quadro sul mandato di cattura europeo il Governo Italiano dovrà avviare le procedure di diritto interno per rendere la Decisione Quadro stessa compatibile con i principî supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali e per avvicinare il suo sistema giudiziario ed ordinamentale ai modelli europei, nel rispetto dei principî costituzionali”.*

La domanda che sorge, inevitabile, dalla lettura di queste righe è la seguente: come è possibile conciliare la *“Decisione Quadro”*, e cioè la proposta europeista, con *“i principî supremi dell’ordinamento costituzionale (ovviamente italiano) in tema di diritti fondamentali”* dal momento che si tratta di due termini fra loro non solo diversi, ma, come si è visto, addirittura contrari? Si vuole forse modificare la Costituzione per adeguarla alla proposta? Ma ciò non si potrà fare se non abrogando, con le maggioranze previste dall’articolo 138 della Costituzione *“i principî supremi in tema di diritti fondamentali”* stabiliti dalla Costituzione stessa. E allora che razza di *“principî supremi”* e che razza di *“diritti fondamentali”* sono mai quelli che si vogliono cancellare con un voto parlamentare, sia pure a maggioranza assoluta? Come si può proporre la soppressione di diritti qualificati supremi e fondamentali, senza con ciò stesso ammettere che si sta instaurando una spaventosa tirannide che calpesta e cancella tali diritti? E quale giudizio si dovrebbe dare del Parlamento se a maggioranza assoluta votasse la cancellazione dei diritti fondamentali del popolo che esso rappresenta, e quindi, con mossa suicida, anche di quelli dei propri membri?

Ancora: come può un Capo di Governo impegnarsi a promuovere la cancellazione dei diritti fondamentali del popolo alla cui guida è preposto? O forse si deve dare prevalente rilievo alla locuzione finale *“nel rispetto dei diritti costituzionali”* considerati come insopprimibili? In tal caso l’impegno assunto (*“l’Italia accetta il mandato di cattura europeo”*) non vale assolutamente nulla, perché nulla vi è, nei principî europeisti quali vengono delineati dal detto mandato, che possa conciliarsi con quelli costituzionali. Del resto da quando in qua una singola persona, sia pur essa il Presidente del Consiglio dei Ministri, può da sola impegnare l’intera Italia (*“l’Italia accetta”*), per giunta rovesciandone la Costituzione e sopprimendo tutte le libertà civili dei suoi cittadini? Il fatto che l’U.E. abbia, per così dire, estorto questo impegno, dimostra in qual conto, al di là delle proclamazioni di facciata, essa tenga i più elementari principî democratici.

*Poste queste ovvie considerazioni spaventa e sgomenta constatare che l’opposizione italiana, lungi dal censurare questa troppo timida resistenza, per non dire questo grave e preoccupante cedimento, la ha in gran parte propiziata premendo per un accoglimento incondizionato del mandato di arresto europeo.*

#### IV

### **L'IMPOTENZA DEGLI AVVOCATI DIFENSORI.**

Un settore di capitale importanza che viene sconvolto dalla proposta, è il ruolo dell'avvocato penalista nel sistema giudiziario europeo, ruolo che sin qui abbiamo considerato solo con riferimento al suo intervento nella procedura di estradizione (capitolo VII della seconda sezione).

Anche in questo settore si profilano notevoli trasformazioni.

Oggi come oggi, invero, malgrado la proliferazione caotica che, nonostante la recente normativa sulla depenalizzazione, caratterizza l'attuale legislazione italiana anche in materia criminale, il cittadino dubbioso può sempre recarsi dall'avvocato per sapere se una data condotta sia o meno permessa dalla legge, o comunque se sia penalmente perseguibile.

Con l'entrata in vigore della normativa europea sull'extradizione nessuno studio o legale, per quanto competente e attrezzato, sarà in grado di risolvere simili dubbî. Quale collegio di giuristi, invero, per quanto numeroso e qualificato, oltre ad essere in grado di conoscere tutte le lingue parlate nell'ambito dell'Unione Europea, potrà orientarsi in tutte le legislazioni dei venticinque Stati che la compongono, quando già è assai difficile tener dietro alle continue novità legislative e alle crescenti oscillazioni della sola giurisprudenza nazionale?

D'altronde a estradizione avvenuta, una volta deportato in terra straniera, quasi nessuno potrà permettersi le mostruose spese che comporterebbe il farsi seguire e assistere da un difensore di propria fiducia.

#### V

### **PREVEDIBILI EFFETTI DELLA PROPOSTA SULLE LEGISLAZIONI PENALI DEI SINGOLI STATI**

La soppressione del principio della competenza territoriale del giudice nei rapporti internazionali rende illogica e contraddittoria la permanenza di tale principio all'interno dei singoli Stati: se posso essere perseguito in Svezia o in Grecia per un fatto commesso in Italia, a fortiori potrò esserlo a Roma per un fatto commesso a Torino.

Questo solo rilievo è sufficiente a far comprendere che la proposta europea è destinata a incidere molto profondamente anche sui diritti nazionali interni di cui stravolge i principî cardine.

## VI

**CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI DELLA PROPOSTA IN PREVISIONE DELL'ALLARGAMENTO DELL'U.E. AD ALTRI STATI, IN PARTICOLARE ALLA TURCHIA. - ANCORA SULLA PENA DI MORTE.**

Uno degli aspetti principali di cui va tenuto conto nel considerare le prevedibili applicazioni della proposta è che, come si è accennato, l'Unione Europea è un'unità politica in espansione dal momento che, oltre ai 25 Stati che ormai ne fanno parte, molti altri hanno chiesto e altri ancora chiederanno di aderirvi, ulteriormente e grandemente ampliando l'area di applicazione della nuova disciplina sull'estradiizione e dilatando le problematiche che abbiamo sin qui considerato.

Ignorando le legislazioni dei detti Stati è impossibile misurare le implicazioni, certamente rilevanti, che deriveranno dalla loro adesione.

Per tenerci a un dato universalmente noto ci limitiamo pertanto a ricordare che fra i Paesi in lista di attesa figura anche la Turchia, che ha avanzato la propria domanda sin dal 14 aprile del 1987. Ora, l'accoglimento di tale domanda è tutt'altro che improbabile. Si sono espressi invero, assai autorevolmente, in suo favore Romano Prodi<sup>13</sup> e lo stesso Silvio Berlusconi, e premono in tal senso gli USA e tutto il potente "establishment" laicista europeo e americano che vede nell'ingresso della Turchia nell'U.E. un'occasione per negare che il denominatore spirituale e storico che aggrega e fonda tale unità politica siano le comuni radici cristiane dei popoli che la compongono.

Ora è ben noto quali siano le terribili condizioni in cui versano le carceri turche dove numerosissimi detenuti, pur abituati a un livello di vita incomparabilmente più misero e disagiato di quello occidentale, in preda all'exasperazione hanno intrapreso uno sciopero della fame ad oltranza che alla fine del 2001 aveva già mietuto più di 50 vittime<sup>14</sup>.

Ma vi è molto di più: la Turchia è un paese retto da un regime laicista instaurato dopo la prima guerra mondiale da Kemal Ataturk, esponente della massoneria, che condusse una vasta campagna di occidentalizzazione delle istituzioni di quel Paese, giungendo sino ad abbattere, nel 1924, il califato, punto di riferimento dell'unità islamica di osservanza sunnita. Oggi, però, l'impetuosa rinascita del cosiddetto "fondamentalismo" islamico ha indebolito di molto il potere kemalista. Esso, invero, poggia principalmente su una casta militare legata alle tradizioni massoniche del fondatore, ma il Paese si sta orientando sempre di più verso un ritorno all'Islam duro e puro.

Erdogan, infatti, è giunto al potere proprio cavalcando - ignoriamo con quanta sincerità - il cavallo della reislamizzazione della Turchia e per quanto si sforzi di preservare i legami col mondo occidentale faticosamente tessuti dai suoi predecessori, non può non tener conto del suo elettorato, così come non può non tenerne conto la casta militare massonica di alti ufficiali che custodisce l'eredità di Ataturk, ma che appare sempre più isolata dalla stragrande maggioranza del popolo.

---

<sup>13</sup> Che poi peraltro si è contraddetto, frenando gli entusiasmi europeisti della Turchia e ricordando il detto italiano "Mamma li turchi..." che evoca, con popolare e quasi ingenua spontaneità, i macelli delle genti italiche (per tacere del resto) che caratterizzarono per secoli la feroce espansione e le cruente scorribande dell'Islam turco.

<sup>14</sup> Cfr. il numero di gennaio 2002 della Rivista "Polizia penitenziaria", inserto "Fatti di giustizia 2001", pag. VIII.

Samuel Huntington nel suo libro *“Lo scontro delle civiltà”* di cui tanto si parla, specialmente dopo l’attentato alle Twin Towers, definisce la Turchia *“un paese in bilico”*<sup>15</sup>.

La recentissima guerra mossa dagli angloamericani contro l’Iraq ha reso questo “bilico” molto più precario portando anche a una vistosa incrinatura dei rapporti con gli USA. È peraltro prevedibile che la Turchia, che recentemente ha soppresso la pena di morte con una precaria e sofferta operazione di “lifting” occidentalizzante, non addivenga in tempi brevi a un ripristino integrale della “sharia”, le cui regole e pene sono state rese famose dai talebani dell’Afghanistan, perché i suoi dirigenti si sforzeranno, colle unghie e coi denti, di mantenere un volto presentabile per poter “entrare in Europa”. Di tale ingresso, infatti, quello Stato ha estremo bisogno per poter scaricare sui paesi dell’U.E. il peso della propria notoriamente disastrosa condizione economico-finanziaria, anche innondandoli coi milioni dei suoi disoccupati e sottooccupati. In questo suo programma è prevedibile che non perderà l’appoggio degli USA, cui preme creare difficoltà alla concorrenza europea, e neppure quello, ideologicamente motivato, di quei superlaicisti di cui si è detto. Costoro si oppongono alla inserzione nella nascente Carta costituzionale dell’Unione europea di un sia pur molto platonico richiamo alle radici storiche cristiane dei popoli europei, in prospettiva anche di un allargamento agli Stati islamici del Nord Africa.

A ingresso avvenuto, però, tutto sarà possibile, a partire dal ripristino della pena di morte. E non è affatto detto che gli organi comunitari, le cui ambiguità riguardo a tale pena abbiamo già considerato al capitolo V della seconda sezione, e le cui propensioni liberticide stiamo con sgomento considerando, non siano pronti a prenderne atto nelle preannunciate riforme estensive in materia di estradizione. Ciò, del resto, con coerente applicazione del progettato *“sistema di libera circolazione delle decisioni penali”*.

## VII

### ESTRADIZIONE O DEPORTAZIONE?

Al capitolo IV di questa terza sezione abbiamo definito l’estradata un “deportato”. Questa definizione non paia eccessiva.

Si consideri, infatti, la condizione di una persona prelevata dalla sua città o dalla sua terra, trasportata di forza in un paese straniero dove non ha alcun riferimento parentale, amicale e professionale, di cui il più delle volte ignora persino la lingua e dove, a sua volta, è a tutti sconosciuta, mentre assai difficilmente i suoi congiunti potranno andare a visitarla e a darle qualche conforto.

Si aggiungano le difficoltà di questo sventurato nel preparare una difesa di fronte ad atti processuali redatti in una lingua che non conosce e con l’assistenza, se potrà averla, di legali che non lo comprendono. Il tutto sotto la minaccia di ulteriori trasferimenti verso altre ignote destinazioni e sotto il peso di altri, del pari ignoti, capi d’accusa.

Nella sua terra, fuorché dai suoi cari, egli sarà tosto dimenticato. Il suo processo in un Paese che lo ignora e si disinteressa totalmente di lui, si celebrerà nel silenzio e nell’ombra, senza control-

<sup>15</sup> Samuel Huntington, *“Lo scontro delle civiltà e il Nuovo Ordine Mondiale”*, Garzanti ed., 1997, pag. 215.

lo alcuno della pubblica opinione. Difficilissimo, poi, per chi non ha dovizia di mezzi, risulterà avvalersi della possibilità di impugnazione offerta dal sistema penale dello Stato emittente.

**Chi ben rifletta su queste angosciose circostanze non potrà non convenire che, nel quadro normativo della “proposta”, estradizione sarà assai spesso, per non dire sempre, sinonimo di deportazione.**

## VIII

### PANORAMI PREVEDIBILI E INQUIETANTI DELLA GLOBALIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Le considerazioni sin qui svolte ci consentono di delineare gli scenari che saranno resi possibili dall'entrata in vigore della proposta.

Le possibilità di criminalizzare chiunque - al contempo privandolo di ogni reale mezzo di difesa - che scaturiscono da detta proposta europea, sono sconfinite; lo si vedrà ancora più approfonditamente trattando della (volutamente) approssimativa tipizzazione dei crimini comunitari: non si dica quindi che le prospettive qui prefigurate sono eccessive. La storia conosce già leggi di amplissima portata criminalizzatrice e, guarda caso, queste leggi hanno rappresentato il presupposto per legittimare lo scatenarsi di feroci repressioni - sono i casi più famosi - nella Francia rivoluzionaria dell'epoca del terrore, o ancora nell'Unione Sovietica ...

Si vedrà, ad es. attraverso un'interessante analisi di Solgenitsin, che per tradurre in realtà il paradossale il legislatore sovietico approntò proprio una normativa di larghissima portata. Anche in un'ottica di comparazione con il passato, dunque, la proposta di mandato di cattura europea è talmente grezza, e **potenzialmente** molto più oppressiva rispetto agli stessi principi che mossero la “giustizia” rivoluzionaria, che qualunque studente di giurisprudenza - anche solo nella fase di un primo approccio con i principi generali di diritto penale - dovrebbe inorridire di fronte a un tanto grave capovolgimento di prospettive. Non è credibile che il legislatore europeo sia vittima di un'ignoranza tanto crassa dei principi generali del diritto naturale ed al contempo che ignori la storia ed i meccanismi di oppressione delle tirannidi più recenti.

È noto infatti a chiunque abbia una qualche formazione di carattere giuridico, filosofico, storico, che la base di ogni totalitarismo moderno risiede proprio nella criminalizzazione, se possibile, di tutti i sudditi: se tutti sono in difetto, tutti sono condannabili. Se tutti sono condannabili, ogni oppositore potrà essere schiacciato in qualsiasi momento.

Qui sta il problema: l'uomo qualunque, vivendo una pagina buia della storia, o non la comprende, o la minimizza, ci scherza, si sente comunque al sicuro; o ancora, capendola, non ha il coraggio di reagire: il socialismo sovietico ed il nazionalsocialismo, per restare vicini a noi, sono stati possibili proprio grazie all'ignavia dell'uomo qualunque.

***E in questo studio l'invito è proprio quello a ragionare, ad opporsi, a reagire a quella tendenza qualunque che se inevitabilmente tenta tutti, nessuno escluso, non altrettanto inevitabilmente riesce a sopraffare chi sappia e voglia reagire.***

Venendo agli sconfinati orizzonti repressivi che la normativa europea apre, possiamo anzitutto considerare, più che verosimile, sicuro, il fatto che la nuova normativa verrà usata come strumento di lotta ideologica e politica.

Poteri “forti”, specialmente finanziari - anche di matrice squisitamente criminale vista la crescente importanza, nel mondo “globalizzato”, dei traffici illeciti della droga, delle armi, degli organi umani, dell’immigrazione clandestina, della prostituzione e della pedofilia - se ne avvarranno per togliere di mezzo avversari, personaggi scomodi e magari - la possibilità è fuori discussione, e tanto basta - intere categorie sociali o di matrice spirituale o ideale che in un certo momento ritengono di ostacolo ai loro piani e programmi. A questo riguardo è istruttivo ricordare quanto il mondo della finanza sia profondamente e variamente coinvolto in quei traffici illeciti, a partire, come tutti sanno, dal riciclaggio del cosiddetto “danaro sporco”. Per non parlare delle speculazioni sui titoli, le valute e le merci che a volte gettano nella miseria interi Paesi, di quelle manovre, cioè, di aggio che il codice penale italiano in parte prevede agli articoli 501 e 501 bis, comminando sanzioni, peraltro assai miti, che comunque non potranno mai neppure sfiorare gli speculatori dell’alta finanza internazionale i quali, vi è motivo di crederlo, ne ignorano persino l’esistenza.

È dunque assai probabile che assisteremo all’accaparramento di piccoli Stati, o degli ordini giudiziari di quegli Stati, o anche solo di tribunali e di corti, che diventeranno vere e proprie armi in mano delle “lobbies”, anche se alla lunga è evidente che il potere finanziario-criminale più forte si imporrà su tutti gli altri. È tuttavia probabile che svariati di essi possano permanere alla sua ombra in posizione subordinata e nei limiti con cui non gli siano d’intralcio.

Non è quindi azzardato prevedere battaglie a colpi di mandati di arresto fra grandi associazioni criminali e alla eliminazione da parte delle medesime di personaggi scomodi o sgraditi.

In questo clima *nessuno, assolutamente nessuno potrà sentirsi sicuro*, e tanto meno lo potrà se riveste funzioni politiche, economiche o sociali di qualche sia pur modesto rilievo.

Nell’Europa della proposta la molteplicità dei sistemi penali e giudiziari dei vari Stati assurgerà a parte importante del potere lobbistico. Infatti grazie ad essa, come si è visto, nessuno potrà sapere se una certa condotta sia penalmente perseguibile dalla legge, integrata dalla giurisprudenza, di uno dei vari Paesi dell’U.E., onde tutti i cittadini di quel coacervo eterogeneo di popoli si troveranno in stato di incriminabilità permanente.

Per rendersi conto di ciò è bene tener presente, e su questo argomento torneremo più oltre, la deriva laicista e quindi giuspositivista che il diritto penale ha assunto dalla Rivoluzione francese in poi, ma a ritmo molto più accelerato negli ultimi decenni.

In precedenza, invero, bastava che il cittadino, pur se analfabeta, si attenesse ai 10 Comandamenti, con le loro implicazioni (“non ammazzare” e quindi anche non ferire la persona, né lederne l’onore e la reputazione, “non rubare”, divieto inteso nella sua variegata, ovvia estensione, “non fornicare”, “non dir falsa testimonianza”) per essere al sicuro dai rigori della legge. Oggi invece sono criminalizzate le condotte più eterogenee ed impensabili, mentre vengono depenalizzate o semi-depenalizzate azioni come il furto semplice e la truffa, che in passato nessuno dubitava che costituissero reato. In questo contesto Stati magari assai piccoli, accortamente manovrati, potranno introdurre per fattispecie particolari pene draconiane o produrre - tanto non c’è bisogno di prova - mandati di arresto su ordinazione.

Stante l'assoluta insicurezza in cui verranno a trovarsi tutti i residenti nei Paesi dell'Unione, esposti a facili e imprevedibili colpi di mano, è ragionevole ritenere che i piloti e i giustizieri del nostro continente preferiranno manovrare le loro pedine da lontano, magari dagli USA e per via telematica.

Risulta comunque evidente da quanto si è detto che quando il Consiglio europeo, al punto 5 dell'«Allegato» alla proposta, afferma, come si è detto e ripetuto, che il suo “*obiettivo*” è quello di fare dell'Europa un'area di “*libera circolazione delle decisioni giudiziarie penali*” vuole in realtà dire che intende farne un'area di libera e incondizionata circolazione di furgoni cellulari.

## IX

### L'EUROLATRIA.

Una delle cause del silenzio che copre l'avanzata del “*monstrum*” giuridico che stiamo commentando è indubbiamente *l'eurolatria*. L'opinione pubblica è stata abituata da decenni di propaganda mass-mediatica a considerare l'unificazione dell'Europa come un luminoso traguardo. Tutto ciò che porta ad essa e alla conseguente, rapida erosione dell'autonomia degli Stati che la compongono è considerato un progresso, tutto ciò che vi si oppone, o anche solo le pone dei limiti, un ostacolo da eliminare.

In questo clima di euroentusiasmo le immense problematiche derivanti dall'unificazione di Paesi diversissimi per lingua, costumi e strutture economico-sociali, vengono disinvoltamente trascurate. Chi le solleva è guardato di malocchio come uomo di poca fede, e ben pochi pongono mente al fatto che già gli attuali Stati nazionali peccano per un centralismo e un burocratismo livellatori che non tengono in adeguato conto le situazioni locali, e stabiliscono eccessive distanze fra governanti e governati, consentendo ai primi spregiudicate o avventate manovre.

Nonostante ciò il centralismo europeista, enormemente più remoto, capace tra l'altro di buttarre a terra l'economia di intere nazioni, non spaventa.

La vicenda delle quote latte venuta alla ribalta per la clamorosa protesta degli allevatori italiani e per la loro impossibilità di ottenere ascolto da un'autorità ignota, inaccessibile e insensibile, pur essendo solo la punta di un iceberg - perché altre categorie (basti pensare ai pescatori) hanno subito e taciuto, o protestato con minor vigore - non ha intaccato la universale fede europeista.

Persino l'introduzione dell'euro, costata prima robuste “*stangate*” da parte di chi la indicava come un sicuro porto di benessere, per raggiungere il quale valeva la pena di affrontare rilevanti sacrifici, e rivelatasi poi causa di drastici aumenti del costo della vita, e quindi di notevole impoverimento, non solo non ha scosso quella fede, ma neppure ha inciso sulla popolarità di coloro che avevano pilotato l'operazione su scala nazionale.

Assistiamo ora al paradosso che, nel quadro dell'eurolatria, anche i nazionalisti diventano europeisti nella speranza che, congiunte le forze, l'Unione Europea possa strappare agli USA la loro egemonia politica e militare. Tale paradosso appare tanto maggiore in quanto nelle scuole si continuano a magnificare le glorie del risorgimento e delle cosiddette “*guerre di indipendenza*” che avrebbero avuto il grande merito di liberare una parte del suolo italiano da una antica autorità so-

vrannazionale, l'Impero asburgico - erede del Sacro Romano Impero, artefice col Papato dell'Europa - infinitamente meno oppressivo, vorace e centralizzatore dell'Unione Europea.

## X

### ALL'INSEGNA DELL'IPOCRISIA LEGISLATIVA

Un aspetto sconcertante della proposta della decisione quadro è l'ipocrisia legislativa che la caratterizza. L'ultimo capoverso del punto 12 del suo Allegato, invero, così suona:

*“La presente decisione non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione”*. Ci si domanda: come può il mandato di arresto europeo non ostare a quelle libertà, oltretutto a tutte le altre, dal momento che, come si è visto, può essere emesso senza alcuna motivazione da un qualsiasi giudice di un qualsiasi paese dell'Unione per fatti che si affermano “commessi” anche nelle località più lontane dal giudice stesso, anche se detti fatti sono perfettamente leciti per lo Stato in cui il malcapitato estradando li ha posti in essere? Tanto più che, come vedremo al capitolo XII, la diciassettesima di quelle 32 previsioni dell'articolo 2 della proposta, il richiamo alle quali rende l'extradizione praticamente automatica, mette in mano ad ogni giudice comunitario uno strumento di illimitata criminalizzazione di qualsiasi manifestazione scritta od orale di pensiero in materia politica, religiosa o sociale.

La menzione poi del “*giusto processo*” che, si ripete, nell'ordinamento italiano è regolato dal nuovo articolo 111 della Costituzione e che si caratterizza per il suo spinto garantismo, ovviamente correlato a tutto il contesto della legislazione nazionale e dei diritti della difesa in esso previsti, suona irrisione e sberleffo.

Si legge bensì, nell'«Allegato» che *“nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito di rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo quando sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato di arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali”* (pag. 4). Il problema che si pone, però, è quale significato pratico e concreto possa avere questo discorso quando alla pagina precedente, come abbiamo visto poc'anzi, si afferma che: *“l'obiettivo dell'Unione...comporta la soppressione dell'extradizione tra Stati membri che deve essere sostituita da un sistema di consegna (evidentemente incontrollato e automatico, N.d.A.) tra autorità giudiziarie”* (pag. 3).

Ci troviamo evidentemente di fronte a una, per giunta maldestra, cortina fumogena di parole, ad un trucco verbale per indorare la pillola e occultare il totale capovolgimento di principi fin qui proclamati come fondamentali e irrinunciabili.

Del resto, anche a prescindere da questa peraltro di per sé decisiva dichiarazione di intenti<sup>16</sup>, va detto che non si vede come nella procedura stabilita nella proposta possano venire alla luce gli “*elementi oggettivi*” da cui si dovrebbe desumere il fine persecutorio e pretestuoso del mandato. Si è già detto, invero, che detto documento, a norma dell’articolo 9, enuncia solo il fatto e la pena irrogata o l’imputazione, ma non contiene, e non deve contenere, la minima indicazione sugli elementi di prova, che comunque non possono formare oggetto di discussione. In realtà il legislatore europeo è tutto proteso a far eseguire le estradizioni con la massima urgenza, togliendo, come si è visto, ogni spazio alla difesa, e lo dice espressamente. Il primo paragrafo dell’articolo 17, infatti, così suona: “*un mandato di arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza*”. E l’articolo 18, pure al primo paragrafo, rinalza: “*il ricercato è consegnato **al più presto** a una data concordata tra le autorità interessate*”.

Tale è la preoccupazione che i mandati di arresto siano puntualmente eseguiti che l’articolo 27, all’ultimo paragrafo, addirittura prevede una specie di esame da parte del Consiglio d’Europa, in veste di controllore e giudice, sullo zelo e l’obbedienza degli Stati membri nell’esecuzione della proposta: “*il Consiglio valuta in che misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro*”. Dove una volta di più la sovranità degli Stati e dei popoli scompare, venendo subordinata ad un potere sempre più distante e verticistico che tutto delibera e dispone senza consultare gli elettori.

Il culmine dell’ipocrisia legislativa si raggiunge dove, al punto 5 dell’allegato, si afferma che questa inaudita riforma è diretta a fare dell’U.E. “*uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*”, così definendo, con sconcertante improntitudine, un’area politica in cui nessuno può sapere ciò che domani lo aspetta, perché può perdere la propria libertà, se non peggio, ad arbitrio del più lontano giudice di un paese a lui ignoto che parla una lingua a lui sconosciuta. In questo felice spazio ognuno dovrà muoversi e parlare con estrema circospezione, sia in campo politico che imprenditoriale, per non incorrere nelle ire di qualche potente “lobby” o gruppo che ha programmi, idee ed interessi in contrasto coi suoi.

A estrema irrisione, nella relazione al progetto precedente alla proposta, si leggeva, al punto 3 (pag. 45): “*c’è da rallegrarsi di tali iniziative (quelle appunto relative all’extradizione, N.d.A.) che evidenziano la fiducia che i sistemi giudiziari degli Stati membri si accordano fra loro*”!

Il concetto di “*elevato livello di fiducia fra gli Stati*” viene ripreso, anche se in termini meno apologetici, dall’Allegato alla proposta.

---

<sup>16</sup> Che, come si è visto, è conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, richiamate nello stesso “Allegato” (pag. 2), ma perfettamente ignote al 99,99 per mille dei cittadini europei ai quali pure riguarda così da vicino.

## XI

### PARLIAMO UN PO' DEL FAMIGERATO ARTICOLO 2. IN PARTICOLARE DEL "TERRORISMO"

Come si è detto, l'elenco dei "reati" previsti dall'articolo 2, 2° comma della proposta, per i quali l'estradizione non può essere negata se non eccezionalmente ha una importanza pratica assai minore di quella che il governo italiano le ha attribuito, sia perché *di massima* la procedura in esame si applica a quasi tutti gli altri reati, sia perché è già preventivato l'abbattimento di ogni residuo limite all'esecuzione dei mandati e delle sentenze di un qualsiasi giudice dell'U.E.. Riteniamo tuttavia utile un sia pur sommario commento al detto elenco. Esso, infatti, rivela una tecnica legislativa e degli orientamenti che gettano molta luce sugli obiettivi e sui principî ispiratori del legislatore europeo incidendo profondamente sugli stessi concetti di delitto e di diritto.

L'aspetto di quella lista che più colpisce il lettore è invero quello della genericità indeterminata e indeterminabile, e quindi capace di criminalizzare le condotte più disparate, di svariate sue previsioni. Tale genericità è esaltata dal fatto che le figure, già molto approssimativamente previste, vanno correlate alle diverse legislazioni di ben 25 Stati, salvo ulteriori estensioni ad altri paesi, quali ad esempio la Turchia, le cui legislazioni si ispirano a principî anche radicalmente diversi da quelli che caratterizzano il nostro sistema giuridico. Ora, le "lobbies" europeiste non ignorano questi problemi: ogni giorno nell'U.E. si tocca con mano la impressionante dinamica per cui un vocabolo, se usato nella sua accezione giuridica, assume significati enormemente diversi nei vari ordinamenti.

L'U.E., pertanto, *ben sa quali margini di manovra dispotica siano insiti nel criminalizzare genericamente su scala europea condotte non ben meglio precisate. Lo sa e sa anche che una tale scelta distrugge la certezza del diritto nella materia - quella del diritto penale - che più di ogni altra, per tradizione, richiede certezza. Questa certezza è e fu voluta per evitare una degenerazione tirannica del potere. Perché le "lobbies" europeiste si accingono ad abatterla con tanta virulenta rapidità? La risposta sta nella domanda stessa.*

Venendo ad una disamina concreta, ci si domanda, ad esempio, quale sterminata estensione possa avere l'ottava previsione, quella di "frode", che sfidiamo qualsiasi uomo di legge a definire e circoscrivere. Procedendo alla rinfusa lascia disorientati anche la ventesima previsione, "truffa", che nelle varie legislazioni potrebbe estendersi fino a comprendere una modesta evasione fiscale, o l'assegno a vuoto, oppure l'atto del barista che, ordinatogli dal cliente un certo amaro digestivo, non avendolo, ne serve uno di marca diversa. E quale concreto contenuto si potrà ascrivere alla isolata parola "corruzione" - settima previsione - dal momento che non si specifica neppure se con tale vocabolo ci si riferisca solo alla corruzione di un pubblico ufficiale o anche a quella di un privato? Si può infatti corrompere, ad esempio, anche un amministratore di condominio nell'appalto dei relativi lavori. Nemmeno è dato capire se, perché possa parlarsi di "corruzione", debba per forza aversi una dazione o promessa di denaro o di altra utilità economicamente valutabile o se basti invece la raccomandazione, riuscita o non riuscita, o il favore fatto a un amico.

Continuando a saltabeccare fra le evanescenti, fantasmatiche figure che il legislatore europeo ha l'ammirevole coraggio di definire "reati" quasi fossero fattispecie chiaramente individuabili, alla ventiduesima previsione ci si imbatte nella espressione "pirateria in materia di prodotti". Una volta

di più l'interprete non può che restare sgomento: ci troviamo invero di fronte a una sorprendente novità giuridica che, almeno nel diritto italiano, ma crediamo anche in quello, se non di tutti, almeno della maggioranza dei Paesi europei, non ha riscontro né precedenti. Infatti la parola "pirateria" vien qui usata al di fuori del suo significato proprio, quindi in un'accezione così indeterminata e indeterminabile - da linguaggio giornalistico e non certo giuridico - che per immaginare quali fatti concreti possano rientrare in tale previsione si richiederebbero sforzi di fantasia e disquisizioni tali da riempire un intero trattato, tutto, peraltro, all'insegna di invincibili dubbî.

Tanto più che anche la parola "prodotti" brilla per la sua indeterminatezza: vi sono prodotti dell'industria e dell'agricoltura, ma anche prodotti dell'ingegno, riconosciuti da tutte le legislazioni: romanzi, poesie, canzoni, musiche, saggi letterari, libri e articoli scientifici, brevetti e invenzioni non brevettate. Per fare un esempio fra i tanti, non sembra irragionevole sostenere che nella figura "criminosa" in esame possa rientrare la condotta di chi riproduce una musicassetta o un programma per computer, scavalcando i diritti d'autore.

E che si intende - dodicesima previsione - per "*criminalità ambientale*"? È, o può essere, un "crimine ambientale" non rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti, violare il divieto di calpestare un prato, lasciare per terra in un bosco, o in un'area classificata fra quelle di rilievo naturalistico, i rifiuti di un picnic? È sufficiente che la legge di uno dei 25 Stati dell'Unione preveda, ora o in futuro, tali condotte come reati perché il mandato di arresto europeo possa scattare nei confronti di un cittadino di uno qualsiasi degli altri Paesi. E come potrò difendermi dall'imputazione (possibilissima in astratto, anche se assurda) elevatami da un giudice lituano di avere abbandonato su una spiaggia dell'Andalusia i rifiuti di un picnic?

Per quanto le figure di "reato" fin qui passate in rassegna possano apparire sgomentevoli per la loro elasticità e genericità, ve ne sono tre che sotto questo profilo soverchiano tutte le altre per la loro quasi illimitata possibilità di estensione.

Alludiamo alla seconda "*terrorismo*", alla trentaduesima e ultima, "*sabotaggio*", e alla diciassettesima, "*razzismo e xenofobia*".

Limitandoci in questo capitolo alle prime due, per illustrare la capacità espansiva della previsione "*terrorismo*" così sinteticamente formulata, capacità che sfugge a una prima lettura, richiamiamo l'attenzione sul significato che a tale vocabolo hanno ascrivito due colonnelli superiori dell'aeronautica cinese, Qia Ling e Wang Xiangsui, in un libro famoso "*Guerra senza limiti*" commentato e sintetizzato nel "quaderno" del 26.11.2001 della prestigiosa rivista di geopolitica "*liMes*" del gruppo editoriale "*L'Espresso*", intitolato "*Nel mondo di Bin Laden*".

In tale opera, divenuta ormai un classico, apprezzata e riconosciuta dai comandi di tutti gli eserciti, quei due militari illustrano quanto il concetto di guerra e conseguentemente quello di terrorismo, si siano oggi ampliati al punto di cambiare completamente il panorama dei conflitti fra Stati o anche fra Stati e organizzazioni non statuali.

Come esempio paradigmatico ed estremo di "terrorismo" atipico, non a base di bombe o di veleni, e tuttavia ancor più distruttivo, essi citano, e sarebbe difficile dar loro torto, il famoso finanziere ebreo ungherese, cittadino degli USA, dove risiede e gestisce il suo fondo di investimento, Giorgio Soros:

*"un grande caimano della finanza, come Soros, con un volume di affari in capitale flottante di oltre 120 miliardi di dollari, ha usato strumenti derivativi e sfruttato la deregolamentazione (dei*

mercati finanziari, N.d.A.) *per mutare più volte atteggiamento e fomentare il caos con manovre spregiudicate, così da provocare un terremoto finanziario dopo l'altro. In questo modo l'area dei paesi colpiti si è estesa dal Sud-Est asiatico alla Russia e poi al Giappone, per arrivare infine all'Europa e agli Stati Uniti che stavano alla finestra e non hanno potuto sottrarsi allo stesso destino col risultato che il sistema finanziario e l'ordine economico internazionale sono stati profondamente scossi e tutto questo si è trasformato in un nuovo disastro che sta minacciando il mondo e la sicurezza globale*<sup>17</sup>. Il terrorismo degli “speculatori internazionali”, di cui Soros è il modello più macroscopico e clamoroso - sostengono quegli autori - fa impallidire quello dei terroristi bombaroli, e “*stando alle loro azioni e alle conseguenze disastrose che hanno prodotto in Inghilterra, in Messico e nel Sud-Est asiatico, nessuno di quei brutti ceffi, come bin Laden e gli altri “banditi”, può stare alla pari con loro*”<sup>18</sup>. Buttare nella miseria e nella disoccupazione, e spesso nella fame e nella disperazione, intere nazioni o intere classi sociali è ben più devastante di un attentato a base di esplosivi con qualche decina di morti.

Obietterà forse il lettore che proprio questo è il tipo di terrorismo che mai sarà colpito dal mandato d'arresto europeo, e che anzi, probabilmente, attraverso i suoi canali di corruzione, si servirà di esso come ulteriore strumento di prevaricazione, oppressione e, appunto, terrore.

Siamo perfettamente d'accordo. Tuttavia questo esempio ci serve a dimostrare quanto evanescente, pur ad un esame severo e spassionato, possa essere il concetto di terrorismo.

Anche perché, posto che i varî Soros non operano da soli, ma si avvalgono necessariamente di numeroso personale e di strutture anche bancarie, è difficile dire dove finisca la complicità dei loro dipendenti.

La nuova guerra - e ovviamente con essa anche il nuovo terrorismo - affermano Liang e Xiangsui “*va ben oltre il semplice uso di strumenti militari per costringere il nemico a sottoporsi alla propria volontà. E contempla l'impiego di qualsiasi mezzo, militare e non, cruento e incruento, per piegare il nemico ai proprî disegni*”<sup>19</sup>.

In quest'ottica anche uno sciopero generale, o comunque relativo a un settore critico, e cioè di grande rilievo sociale od economico - come ad esempio quello dei trasporti - può essere considerato un atto terroristico addebitabile quantomeno a capi - non è sempre facile colpire ribelli in massa - organizzatori, personaggi di rilievo e scomodi.

Dopo aver indicato i “pirati” informatici come esponenti tipici del nuovo terrorismo, capaci di “*mettere a repentaglio la sicurezza di un esercito o di una nazione*”<sup>20</sup>, i nostri Autori proseguono: “*oltre a quanto abbiamo già osservato possiamo indicare molti altri mezzi e metodi utilizzati per combattere una guerra (e quindi anche per attuare un terrorismo, N.d.A.) non militare, alcuni dei quali già esistenti, ed altri possibili in futuro. Fra questi la guerra psicologica (diffondere voci allarmanti per intimidire il nemico e piegare la sua volontà), la guerra degli stupefacenti (realizzare enormi profitti illeciti seminando disastri in altri paesi), la guerra contro i network (compiere incursioni in segreto nascondendo la propria identità con attacchi quasi impossibili da sventare); la*

<sup>17</sup> “*Nel mondo di Bin Laden*”, quaderno di “*liMes*”, “*rivista italiana di geopolitica del gruppo editoriale «L'Espresso*””, pagg. 103-104.

<sup>18</sup> Id., pag. 103.

<sup>19</sup> Id., pag. 102.

<sup>20</sup> Id., pagg. 96 e 99.

guerra per inganno (ostentare una falsa superiorità agli occhi del nemico), la guerra delle risorse (depredare i ricchi); la guerra degli aiuti economici (concedere favori apertamente cercando di controllare le cose in segreto); **la guerra culturale (lanciare campagne di propaganda per assimilare chi la pensa diversamente)**<sup>21</sup>.

*“In questo tipo di conflitti, di cui sarebbe semplicemente insensato cercare di fornire un elenco esaustivo, l’informazione sarà onnipresente”*<sup>22</sup>.

Se questi, (li si condivida o meno in tutto o in parte), sono i nuovi concetti e le nuove frontiere della guerra e del terrorismo, frontiere cioè in cui, giova sottolinearlo, rientrano anche la diffusione delle idee e gli orientamenti culturali, si può ben dire che, con un po’ di buona volontà da parte del giudice, in questa figura di “reato” - che inevitabilmente verrà introdotta in tutti i codici europei - potranno essere fatti rientrare qualsiasi attività e qualsiasi discorso sgraditi al potere costituito o a qualche gruppo di pressione.

Anche il “reato” di “sabotaggio”, su cui avremo occasione di tornare in seguito, nella sua smisurata latitudine offre a chi detiene il potere illimitate possibilità di repressione non solo di condotte in senso stretto, ma anche di scritti e di discorsi.

In margine a questo capitolo aggiungiamo un appunto di carattere non giuridico che peraltro ci sembra molto illuminante. Del comitato scientifico della citata rivista “*liMes*” che fa proprio il concetto di “terrorismo” delineato dai due colonnelli cinesi presentando come modello della forma più pericolosa e devastante di tale complessa figura, a un tempo criminale e strategica, il finanziere Giorgio Soros, fa parte Romano Prodi, attuale Presidente del Consiglio d’Europa. È peraltro sconcertante considerare che proprio Prodi fu tra i promotori dell’iniziativa che il 30 ottobre 1995 portò al conferimento a Soros di una laurea *honoris causa* in economia alla prestigiosa Università di Bologna. L’informatissima rivista “*Solidarietà*”, nel suo numero dell’ottobre 1995, si chiedeva quale titolo potesse avere a un simile riconoscimento in una università italiana colui che tre anni prima, nel settembre del 1992, aveva cinicamente speculato, oltre che su altre monete, proprio sulla lira provocandone una perdita di valore sui mercati internazionali di quasi il 30%.

Ancor più sconcertante, o forse illuminante, è poi considerare che proprio Giorgio Soros, come pubblicamente dichiarato dal suo collaboratore italiano Emma Bonino, all’epoca “commissario europeo per gli aiuti umanitari”, finanziò per un terzo la campagna per la promozione di quel “*Tribunale penale internazionale per i crimini contro l’umanità*” (“*La Repubblica*”, 6 febbraio 1998, pag. 21), che Kofi Annan, Segretario Generale dell’ONU, salutò l’11 aprile 2002, all’atto della sua istituzione, come “*l’anello mancante del sistema giudiziario internazionale*” e “*la migliore difesa contro il male*” (“*Avvenire*”, 12 aprile 2002, pag. 18). L’Associazione “*Cittadinanzattiva*” così commentò quell’evento: “*il diritto può finalmente sconfiggere il nuovo terrorismo*” (ibidem).

Che il concetto di “terrorismo” - ovviamente connesso a pene particolarmente severe - nell’intenzione del legislatore europeo sia destinato a ricomprendere una gamma svariatissima e indefinita di condotte, risulta con evidenza da un’altra “*proposta di decisione quadro*” del Consiglio d’Europa relativa appunto alla lotta contro il terrorismo che è stata presentata a Bruxelles il 15 settembre 2001 dalla Commissione della Comunità Europea. Tale proposta, invero, al suo articolo 3

<sup>21</sup> Id., pag. 101.

<sup>22</sup> Id., pagg. 96 e 101.

individua come azioni “terroristiche” una serie di condotte che nel giudizio comune, anche dei giuristi, col terrorismo nulla o ben poco hanno che vedere. In particolare il furto, le lesioni personali, la diffusione di sostanze contaminanti atte ad arrecare danno oltreché alle persone, anche soltanto ai beni, agli animali e all’ambiente, il danneggiamento di infrastrutture pubbliche, mezzi di trasporto pubblico, luoghi e beni pubblici; gli intralci alle forniture di acqua o energia, gli attentati mediante manomissione dei sistemi di informazione (evidente il riferimento alle incursioni telematiche degli “hackers”). A coronamento dell’elenco viene definito crimine terroristico anche la semplice “*minaccia di commettere uno dei reati*” elencati in detto articolo.

Si obietterà che tali condotte vengono qualificate terroristiche dall’articolo in esame solo se ed in quanto siano messe in atto “*a scopo intimidatorio e al fine di sovvertire o distruggere le strutture politiche, economiche o sociali del paese*”. Ma l’obiezione non vale molto. Ci si domanda invero: quando mai un furto o, più ancora, la minaccia di un furto (proferita con chi?), di cui non si specifica affatto che debba riguardare armi od esplosivi, può avere scopi terroristici? Forse quando è diretto a finanziare in maniera massiccia organizzazioni terroristiche? E allora perché non dirlo? E comunque, quando mai un furto, o peggio la minaccia di un furto, può avere “*scopo intimidatorio*”? Si apre, come ognuno vede, un vasto campo di processo alle intenzioni e di testimonianze per sentito dire, specie con riferimento alle minacce. Di più: in una manifestazione di piazza a carattere antigovernativo (si pensi ai famosi “girotondi”) o comunque sindacale, e quindi palesemente diretta, almeno in qualche misura, a “*sovvertire le strutture politiche*”, ovvero quelle “*economiche e sociali*” del paese, un’ammaccatura a un’automobile della polizia, un graffio a un agente o un contromanifestante, diviene automaticamente reato terroristico passibile di estradizione.

La cosa, francamente, ci sembra un po’ eccessiva. Tanto più che anche qui la semplice “*minaccia*” di una manifestazione di protesta, che di solito comporta l’eventualità di scontri e danneggiamenti, può benissimo rientrare nella categoria di terrorismo configurata dalla Commissione della Comunità Europea, e che, nella fattispecie del danneggiamento, la legislazione di qualcuno dei 25 Stati dell’U.E. ben può far rientrare anche il semplice imbrattamento, e quindi le scritte sui muri.

Persino per quanto riguarda le armi e gli esplosivi il citato articolo 3, nulla specificando sulla quantità e sul tipo e prevedendo il semplice “*possesso*” (o “*minaccia*” di possesso!), apre la stura ad applicazioni di smisurata ampiezza. L’articolo 585 del nostro codice penale, ad esempio, definisce “*armi*” non solo quelle da sparo (anche se ad aria compressa) ma tutte quelle, anche a lama, “*la cui naturale destinazione è l’offesa alla persona*”, fra cui rientra il coltello a scatto. Inoltre esso introduce la categoria delle armi cosiddette “*improprie*”, che comprende “*tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto senza giustificato motivo*” e quindi anche i coltelli da tavola purché taglienti e ben appuntiti, “*le catene*” e “*le fionde*” (cfr. art. 4, 2° comma della legge 18.4.1975 nr. 110 sul controllo delle armi).

Occorre poi tener presente che queste figure di reato “terroristico” vanno inquadrare nel contesto di un sistema in cui, vigendo il mandato di arresto internazionale, il processo potrà partire, senza la minima verifica delle prove, da qualunque procura della repubblica di un qualsiasi Paese dell’U.E..

Nel valutare questa proposta e l’estensione che il concetto di “*terrorismo*” è destinato ad acquisire nell’ambito della Comunità Europea, è infine importante sottolineare che le previsioni di “*reati terroristici*” elencate all’articolo 3 sono soltanto dei “*minimi*” (pag. 103), onde evidente è il

suggerimento ai singoli Stati di ampliarne la gamma. Esse sono talmente “*minime*” che è espressamente previsto un ampliamento di tale minimo da parte della stessa Unione Europea, che si riserva di intervenire anche per quanto concerne tanto la misura quanto la specie delle sanzioni (ibidem).

## XII

### **ANCORA SULL’ARTICOLO 2: LA DIFFIDENZA VERSO LO STRANIERO COME MOTIVO DI DEPORTAZIONE. NASCONO A VIENNA LE LISTE NERE DEI “NEMICI” DELLA GLOBALIZZAZIONE. - DOVE VENGONO IN PIENA LUCE LA LEGGE MANCINO E I SUOI OMOLOGHI EUROPEI (O TURCHI). - LA LEGGE TURCO-NAPOLITANO SULLA IMMIGRAZIONE COME PROLUNGAMENTO DELLA LEGGE MANCINO. SUOI PREVEDIBILI DISASTROSI EFFETTI SULL’ECONOMIA IN GENERALE E IN PARTICOLARE SUI CONTRATTI DI LAVORO E SULLE LOCAZIONI.**

Venendo ora alla terza delle figure di “reato” (diciassettesima nell’ordine dell’articolo 2) di cui al capitolo precedente abbiamo segnalato lo smisurato campo di applicazione, e cioè “*razzismo e xenofobia*”, rileviamo anzitutto il carattere mistificante di questa espressione. Essa, invero, accosta, quasi fossero sinonimi, due parole di significato assai diverso, col palese scopo di attirare con la prima l’attenzione di chi legge su una ideologia certamente deprecabile quale è il razzismo - sulla cui criminalizzazione molti possono essere d’accordo pur in un regime democratico che peraltro ammette altre dottrine non meno riprovevoli - per far poi ricadere surrettiziamente la stessa condanna su condotte e atteggiamenti, qualificati “xenofobi”, che col razzismo nulla hanno che vedere.

Per razzismo, infatti, si intende una dottrina che, negando l’insegnamento delle Sacre Scritture secondo cui il genere umano è unitario perché discende da due unici progenitori, Adamo ed Eva, ed è quindi stato riscattato da un unico Sacrificio, quello di Gesù Cristo, nuovo Adamo, postula, invece, anziché la monogenesi biblica, la poligenesi. In siffatto ordine di idee, generalmente correlato all’evoluzionismo darwiniano, le cosiddette “razze” umane vengono considerate ontologicamente diverse. Di qui la distinzione fra razze superiori, propriamente umane, e razze inferiori, pressoché animalesche, onde coloro che appartengono a queste ultime non sarebbero titolari di veri diritti, ma schiavi da assoggettare o nemici da distruggere.

Di contro la “xenofobia” - termine peggiorativo escogitato per screditare atteggiamenti che nulla hanno di perverso o delittuoso - non poggia su alcuna premessa di natura biologica e neppure sottintende alcun senso di superiorità, ma esprime solo la reazione istintiva, specialmente in società agricole e in centri di non grandi dimensioni, di chi prova un senso di diffidenza verso lo straniero, e cioè verso la persona estranea alla propria comunità e quindi sconosciuta, anche se, in ipotesi, della stessa lingua e della stessa cultura. Tale diffidenza, ovviamente, tende a salire quando l’estraneo parli una lingua incomprensibile. Tanto più, poi, se presenti caratteri somatici esotici, si manifesta la propria estraneità anche solo a colpo d’occhio.

Né può sorprendere il fatto che quel senso di diffidenza, e anche di timore, verso lo sconosciuto, in cui consiste la cosiddetta “xenofobia”, aumenti ulteriormente quando non si tratta soltanto di

alcuni estranei, ma di vere e proprie comunità con usi, costumi e linguaggio profondamente diversi, che pure, a loro volta, si chiudono a riccio in un atteggiamento che, reciprocamente, può definirsi “xenofobo” nei confronti della popolazione autoctona.

Quando, di fronte a massicce immissioni di stranieri su un dato territorio la cosiddetta “xenofobia” si generalizza ed eventualmente si organizza, essa si esprime in associazioni o partiti che propugnano il mantenimento e la salvaguardia delle tradizioni e dei valori locali. Ne sono radicate e ben note espressioni in Italia la *Südtiroler Volkspartei* e l'*Union Valdôtaine*, ma anche il *Partito Autonomista Trentino*, il separatismo siciliano e quello sardo. Quale che sia il giudizio che ciascuno può esprimere su questi atteggiamenti e gruppi, non si può negare che criminalizzarne i sostenitori costituisca un atto ben più che antidemocratico: dispotico e totalitario.

In definitiva il mandato d'arresto europeo colpisce, considerandolo delittuoso, ogni senso di appartenenza, di attaccamento e ogni sforzo di preservazione della propria identità sociale e culturale, e quindi il concetto stesso di tutela di una patria intesa sia in un senso ristretto come città, villaggio o vallata con le sue specifiche tradizioni, che in senso più ampio, come regione o nazione e persino come area di civiltà. Il non essere apatride e cosmopolita, sradicato da ogni tradizione o affetto, appare agli occhi del legislatore europeo come un delitto imperdonabile, meritevole delle pene più severe. Paradossalmente anche l'europeista convinto che, pur dando poco peso alle notevoli differenze che innegabilmente si riscontrano fra le tradizioni dei vari popoli dell'Europa, estende il suo senso di appartenenza all'intero continente, vantandone la superiore civiltà rispetto alle altre aree del globo, incorre nei rigori della normativa comunitaria. *Così perversamente concepita l'Unione Europea appare come galera degli individui, tomba dei popoli, suicidio dell'Europa.*

Consegue a quanto si è detto che nel contesto giuridico (si fa per dire) della proposta, la qualifica di “xenofobo”, e quindi di pericoloso criminale perseguibile da ogni giudice di ogni angolo dell'Unione, competerà di pieno diritto non solo agli esponenti, iscritti e simpatizzanti delle “destre” nazionaliste, ma anche a quelli della Lega, così come agli studiosi e ai membri di quei gruppi meridionalisti che, rivedendo le narrazioni oleografiche e stereotipate di quella pagina storica che viene esaltata sotto il nome di Risorgimento - e di post-Risorgimento - riportano alla luce le oppressioni, i delitti, le ruberie e le spregiudicate manovre economiche che la caratterizzarono e che sono la prima causa della povertà delle nostre regioni meridionali.

Al di là di questi esempî che coinvolgono intere e vastissime categorie, e quindi milioni di persone, il mandato di arresto europeo correlato alla onnicomprensiva figura del razzismo e della xenofobia si presterà anche a vendette e ricatti a carattere individuale, mettendo, in un certo senso, tutti alla mercé di tutti.

Si pensi al caso del proprietario di un appartamento che si rifiuti di darlo in locazione a un soggetto proveniente da un altro Paese dell'Unione Europea. Ebbene costui avrà buon gioco a denunciarlo presso un giudice del proprio Paese, propenso a porgere le orecchie alle doglianze di un connazionale, magari addirittura suo parente od amico, per aver tenuto un comportamento ispirato se non a razzismo, quanto meno a xenofobia. Ipotesi fantasiosa, eccessiva? No, in Francia Madame Andrée Delard, in cattive condizioni economiche e madre di un ragazzo minorato, fece un'inserzione in cui proponeva l'affitto di una camera del proprio appartamento. Volendosi cautelare chiese che il “*locatario (fosse) cristiano francese*”. La malcapitata fu condannata, attesa la gravità non ec-

cessiva - bontà dei giudici - del crimine compiuto, ad una ammenda di 1000 franchi<sup>23</sup>. I presupposti dunque ci sono, si tratta solo di valutarne la portata su scala continentale.

Non va poi dimenticato che nel quadro normativo disegnato dalla proposta che, come si è detto e ripetuto, cancella i limiti della competenza territoriale, plurime denunce per lo stesso fatto potranno essere presentate presso svariati tribunali, nella più che fondata speranza che almeno una di esse raggiunga il bersaglio.

Analoghe situazioni inevitabilmente si profileranno in caso di rifiuto di un posto di lavoro. È invero istruttivo tener presente che proprio in tale materia la stessa legislazione italiana già sanziona presunti comportamenti “razzisti” e “xenofobi”. Ci riferiamo al decreto legislativo 25 luglio 1998 nr. 286, in materia di immigrazione, meglio conosciuto sotto il nome di legge Turco-Napolitano, che ai suoi articoli 43 e 44 (tuttora vigenti nonostante le modifiche introdotte dalla cosiddetta legge Bossi-Fini) istituisce una specie di inquisizione permanente non solo sulle assunzioni e sui licenziamenti, ma anche su tutto lo svolgimento del rapporto di lavoro. Considerato che la sola distinzione fra lavoratori fatta dal datore di lavoro, sia essa diretta o **indiretta** (sic!), per ragioni di razza, religione, ecc., costituisce comportamento sanzionato da detta legge (di cui si parlerà meglio nel prossimo capitolo), un imprenditore, per potersi sentire meno esposto ad azioni giudiziarie impegnative, costose e rischiose, dovrebbe assumere un congruo numero di extracomunitari di varie razze e religioni. Il tutto nel preoccupante contesto di una specie di perversa legge dei sospetti che, con inaudita novità, attribuisce valore di prova addirittura a manipolabilissimi dati statistici sulle assunzioni, le mansioni, le qualifiche, i trasferimenti, ecc. (art. 44, comma 9°) esponendo i datori di lavoro a continui ricatti. *In questo quadro normativo l'unica regola sicura sarà quella di non assumere mai dipendenti del paese in cui l'impresa opera: italiani in Italia, tedeschi in Germania, francesi in Francia, e così via.* Ciò spingerà masse di uomini ad emigrare favorendo quel rimescolamento e annichilimento delle stirpi e delle tradizioni che pare essere uno degli scopi principali del legislatore europeo.

Riguardo a queste inedite categorie di “delitto” giova considerare che disposizioni siffatte in Italia restano ancora in massima parte lettera morta, perché troppo radicalmente confliggenti con una millenaria tradizione giuridica, e anche con principî costituzionali sin qui ritenuti fondamentali. Esse pertanto, quando non sono addirittura ignorate dagli operatori, vengono in genere ancora interpretate nel senso più restrittivo possibile, correlandole ai detti principî e a quelli generali del nostro ordinamento giuridico ritenuti prevalenti.

Le cose però cambiano, e di molto, quando entrano in gioco paesi lontani e diversi. Sarebbe infatti grave errore non tener presente che negli Stati ex comunisti ha lungamente predominato una mentalità giuridica opposta a quella occidentale e propensa alla criminalizzazione della parola e del pensiero. ***In ogni caso l'illimitata competenza di ogni tribunale dell'area comunitaria consente al denunciante di scegliere il giudice sulla base dei suoi orientamenti***<sup>24</sup>. Anche nel campo del lavoro, come in quello delle locazioni, è comunque prevedibile in linea generale che il cittadino europeo non assunto da un imprenditore di uno Stato della U.E. diverso dal suo, se convinto di essere stato discriminato per ragioni etniche, si rivolgerà alla magistratura della propria terra. Né va trascurato il

<sup>23</sup> Yann Moncomble, «*Les professionnels de l'antiracisme*» chez Yann Moncomble, Paris 1987, pag. 96.

<sup>24</sup> Saltando a piè pari la competenza per territorio, diventa realmente possibile rivolgersi al giudice straniero amico, o affine per ideologia, o infine persino comprato, purché sia genericamente competente almeno per materia.

fatto che la motivazione “razzista” o “xenofoba”, essendo impossibile accertare le ragioni inesprese che, nei nostri esempi, hanno portato al rifiuto della casa o del lavoro, si risolve nella quasi totalità dei casi in un processo alle intenzioni, e apre varchi indefinibili, e pertanto illimitati, all’arbitrio del giudice.

Risulta evidente da quanto si è detto che anche sul piano economico questa normativa avrà effetti devastanti. Essa infatti agisce come una specie di spada di Damocle pendente non solo su tutti i contratti di lavoro e sulla generalità delle locazioni, ma anche sulle cooperative e le società in genere, che non potranno più costituirsi o mantenersi sulla base dell’incontro di persone appartenenti a certe comunità locali, regionali o nazionali, e, come tosto vedremo, nemmeno collegate fra loro da determinati principî religiosi o comunque ideali.

Del resto la nuova Europa si stava già preparando da lontano al mandato di arresto. Abbiamo invero sottomano la rubrica “*Professioni e Carriere*” del numero del 7 ottobre 1999 del quotidiano “*La Repubblica*” in cui figura una vistosa offerta di “lavoro” con la quale si cercavano candidati al posto di “*agente temporaneo*” dell’“*Osservatorio Europeo dei Fenomeni di Razzismo e Xenofobia*” con sede in Vienna, Rahlgasse 3, “Sito Web <http://www.eumc.at>”. I compiti di questi “agenti temporanei”, indicati nel detto annuncio, sono i seguenti: “*assicurare i contatti con le tavole rotonde nazionali, i centri di documentazione e di ricerca, i centri nazionali di lotta alla discriminazione, nonché con i governi degli Stati membri e coordinarne le attività; dirigere e coordinare le attività della rete RAXEN (scil. “razzismo e xenofobia”, N.d.A.); passare in rassegna le ricerche in atto altrove e identificarne le lacune; concepire e gestire una banca dati di ricerca sul razzismo e la discriminazione e sugli episodi ad essi collegati*”. I candidati venivano invitati a presentare una “*lettera di motivazione*” per provare la loro vocazione alla repressione dei “criminali” xenofobi.

Dunque, quando la nuova normativa entrerà in vigore saranno già pronte lunghe liste di reprobati da togliere di mezzo, apprestate in anni di lavoro da una articolata rete di controllo e di delazione che sta selezionandoci a nostra insaputa.

Anche sotto questo aspetto l’ingresso della Turchia nella U.E. e il suo probabile ritorno all’islamismo puro aprono vaste prospettive di ulteriore criminalizzazione. Apprendiamo per esempio, infatti, da un altro quaderno di “*liMes*” che per la potente organizzazione islamica “*Milli Görus*”, con sede in Germania, coloro che operano per l’integrazione degli islamici immigrati in Europa si rendono colpevoli di “*discriminazione etnica*” e “*razzismo*”<sup>25</sup>, delitti in cui incorrono sicuramente e a fortiori coloro che segnalano i pericoli dell’immigrazione islamica o censurano i costumi di quei popoli, con riferimento in particolare alla poligamia, alle mutilazioni sessuali delle donne, alle “*burqe*” e allo schiavismo.

---

<sup>25</sup> “*liMes*”, “*Le spade dell’Islam*”, 26.11.2001, pag. 154.

## XIII

**MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E LEGGE MANCINO: LA CRIMINALIZZAZIONE DEL PENSIERO. - IL GRANDE ORECCHIO DEL GRANDE FRATELLO.**

Il compito di “*lotta alla discriminazione*” attribuito all’«*Osservatorio europeo dei Fenomeni di Razzismo e Xenofobia*» rivela al penalista che il mandato di arresto comunitario ha una portata liberticida assai maggiore di quella, pur terribilmente inquietante, che abbiamo sin qui considerato. Tale “*lotta*”, invero, si riferisce palesemente ad una serie di leggi già esistenti e sostanzialmente omogenee, emanate a livello non solo europeo, ma mondiale, nel cui filone si colloca in Italia la famigerata, eppure non abbastanza nota, legge 25 giugno 1993 nr. 205, più conosciuta sotto il nome di “*legge Mancino*”, intitolata “*Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa*”. È indubbiamente nel contesto della sua normativa e di quelle ad essa affini promulgate in altri paesi che verrà letta la generica figura “*razzismo e xenofobia*”. Tanto più che tali leggi si riferiscono tutte alla convenzione internazionale di New York del 7 marzo 1966, e cioè a un documento che tende a imporsi a tutta l’umanità anche perché nato nel contesto ideale e organizzativo dell’ONU, al cui statuto e ai cui obiettivi la legge Mancino continuamente si richiama. Evidentemente non è qui possibile illustrare se non per linee molto sommarie l’illimitato contenuto oppressivo e repressivo di quel testo legislativo da incubo, onde rinviando chi voglia approfondire l’argomento al commento giuridico e storico, che ne scrivemmo nell’ormai lontano 1995<sup>26</sup>.

In questa sede ci limitiamo a richiamare l’attenzione del lettore sul dato di fatto puramente lessicale, verificabile in qualsiasi vocabolario della lingua italiana, che “*discriminazione*” è sinonimo di “*distinzione*” e sul rilievo che il legislatore, severamente punendo chiunque “*in qualsiasi modo inciti alla discriminazione... per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*” non distingue fra l’incitamento fatto in pubblico e quello fatto in privato, fra quello scritto e quello orale.

*Discriminare significa cogliere il “discrimen”, cioè la differenza, e dunque distinguere.* Al di là dell’oscuro potere evocativo che politica e media hanno creato attorno a questo vocabolo, l’atto del discriminare, del distinguere, coincide con l’atto del ragionare che a sua volta differenzia (discrimina) l’uomo dalla bestia.

*In base a quali criteri si potrà perciò dire che la tale discriminazione va punita in quanto espressione di una distinzione (discriminazione) ingiusta?* Un criterio ragionevole potrebbe essere quello per cui il reato comune compiuto per motivi discriminatori è considerato più grave. Al contrario *qui si fissa un criterio molto, molto più largo: ogni discriminazione in sé e per sé (ogni distinzione, dunque) basata sulla religione o sulla razza, sull’etnia ecc., è reato.*

Se ne deve dunque concludere che basta che un padre, con riferimento alle proprie convinzioni “*religiose*” e morali, inciti un figlio a rifuggire (distinguere, discriminare) dagli zingari, famosi per la loro propensione a vivere di espedienti, perché sia da ascrivere alla categoria dei delinquenti. Similmente viene criminalizzato, nel contesto concreto di una disputa fra padre e figlia, perché discriminante in senso etnico-razziale, l’uso di antichi detti e consigli come “*moglie e buoi dei paesi*

<sup>26</sup> Carlo Alberto Agnoli, “*Legge Mancino - Come trasformare gradualmente l’Italia in un campo di concentramento*”, Operaie di Maria Immacolata, Editrice Civiltà, Via G. Galilei 121 - Brescia.

tuoi”. Non si parli poi di quei numerosi proverbi locali che riflettono antiche rivalità tra popolazioni vicine, come quello livornese: “meglio un morto in casa che un pisano alla porta”.

Del resto che il legislatore sia perfettamente consapevole del fatto che “*discriminazione*” altro non significa che “*distinzione*”<sup>27</sup>, risulta esplicitamente dal già richiamato articolo 43 della legge Turco-Napolitano il cui primo comma così esordisce: “*Ai fini del presente capo costituisce **discriminazione** ogni comportamento che direttamente o indirettamente comporti una **distinzione**, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza e l’origine nazionale o etnica, le convinzioni o le pratiche religiose*”.

Premessi questi significativi saggi, sconfinanti nel paradossale e nel ridicolo, per non dire nell’allucinante, ma purtroppo perfettamente inquadrabili nelle previsioni della legge Mancino, il lettore non potrà stupirsi se nel citato studio del 1995, con argomenti cui non vedremmo quali obiezioni si possano contrapporre, rilevavamo che nello spirito di quella inaudita normativa non vi sono azioni o giudizi umani tesi alla differenziazione che non possano qualificarsi come reato. Ciò, si badi bene, pure se tale differenziazione sia motivata da ragioni non religiose in senso stretto, ma anche ideologiche.

Nel richiamare quanto più diffusamente detto su questo punto nel ripetuto studio ci limitiamo qui ad addurre a riprova di questo asserto l’esempio di un genitore che ammonisca la figlia a non sposare un musulmano rammentandole la dura condizione della donna nella famiglia e nella società islamica: dall’umiliazione della poligamia e del ripudio, a quella del “chador” o della “burqa”, al divieto di accedere allo studio e all’impiego, alla frequente mutilazione invalidante della clitoridectomia col suo seguito di dolori rinnovanti ad ogni ciclo mestruale. È evidente che il fatto che tale “*incitamento alla discriminazione*” si ricolleggi a principî cristiani, nel contesto di una concezione del pari cristiana della donna, ovvero derivi da una ben diversa angolatura libertaria di matrice marxista o femminista, non cambia né il risultato né l’*animus* “discriminatorio” di colui che rivolge alla figlia questi incitamenti. L’estensione della punibilità della discriminazione per motivi religiosi in senso stretto a quella derivante da qualsiasi *Weltanschauung* costituisce dunque il risultato di una interpretazione estensiva che discende logicamente, e direi necessariamente, dalla *ratio* della norma e non richiede pertanto il ricorso all’analogia, non consentito in materia penale<sup>28</sup>.

<sup>27</sup> La netta preferenza che il Mancino, nel proporre - evidentemente quale subordinato obbediente esecutore di ordini superiori - la sua legge “monstrum” ha dimostrato verso la parola “*discriminazione*” nei confronti del suo sinonimo “*distinzione*”, è evidentemente da ascrivere a un calcolo meramente psicologico, di impatto mass-mediatico e manipolatorio. Tale vocabolo, invero, ha il vantaggio di avere una suggestiva assonanza con la parola “*crimine*”.

<sup>28</sup> Si osservi che il termine religione, anche nel linguaggio comune, non è necessariamente ed esclusivamente legato all’idea di divinità. Si parla infatti correntemente - è sufficiente consultare un dizionario - di religione della Patria, della famiglia, dell’onestà... Se dunque il legame fra umano e divino è la prima idea che il vocabolo “*religione*” richiama, è anche vero che il concetto di *religare* (unire insieme) o comunque quello di *religere* (avere riguardo, cura), non comportano obbligatoriamente un legame con la sfera del divino. E in effetti è indiscutibile che le ideologie, anche atee, hanno in sé una valenza religiosa (intesa appunto come *religare*, o *religere*), che rappresenta l’esatto corrispondente della morale religiosa *stricto sensu*. In senso estensivo (non analogico), di regola anche l’ateo ha una sua religione. Dunque, reprimere la discriminazione per motivi religiosi significa inevitabilmente reprimere la discriminazione politica ed ideologica. Significa insomma vietare di pensare, di avere convinzioni: si vedrà in effetti più avanti come l’esplicito traguardo finale della tirannide europeista sia proprio quello di sanzionare chi discrimina taluno per ragioni ideali o ideologiche (per diversità di convinzioni). È chiaro che applicare una tale folle normativa è impossibile, in con-

Ci troviamo, insomma, di fronte ad un'applicazione assurda della ideologia del “*politicamente corretto*”, palesemente finalizzata a reprimere drasticamente ogni critica e ogni opposizione, fornendo al potere la possibilità di togliere di mezzo qualsiasi persona in qualsiasi momento grazie a una legge che criminalizza chiunque solo osi aprir bocca per spingersi al di là di qualche banale osservazione sulle condizioni meteorologiche.

Giova aggiungere a questo riguardo che anche sul piano della prova sarà estremamente difficile difendersi dall'accusa, pur se falsa, di aver proferito in una conversazione privata una certa frase.

Che il “delitto” di “razzismo e xenofobia” inteso nella accezione e nella estensione della legge Mancino e dei suoi omologhi sparsi per il mondo fosse al vertice dei pensieri e degli obiettivi degli organi dell'Unione Europea risulta evidente dal fatto che il 28 novembre 2001, e cioè *il giorno prima* che il Parlamento Europeo esprimesse il suo parere sulla prima proposta relativa al mandato di arresto, la Commissione della Comunità Europea avanzava un'ulteriore “*proposta di decisione quadro del Consiglio d'Europa*”: questa volta - guarda caso - proprio *sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia*. La disamina di quel progetto di legge allargherebbe di troppo la nostra trattazione. Ci limitiamo pertanto a dire che al suo articolo 3, primo comma, lettera a), esso stabilisce che per “*razzismo e xenofobia*” si intende “*il convincimento che la razza, il colore, la discendenza, la religione o i convincimenti, l'origine nazionale o l'origine etnica siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli o di gruppi*”.

Commentando brevemente questa definizione osserviamo anzitutto che essa criminalizza un'opinione, un “*convincimento*” (ma vedremo subito che si tratta di ben più di un solo “*convincimento*”). In secondo luogo, a complemento di quanto già detto al riguardo all'inizio del precedente capitolo, va rilevato che il termine “razzismo”, abbinato a quello “xenofobia”, quasi fossero sinonimi o costituissero un'endiadi, assume qui proporzioni illimitate, oserei dire cosmiche perché, nell'ottica europeista, esso comprende non solo “la razza e il colore”, ma anche “l'origine nazionale” e quella “etnica” e, quel che più importa, la religione e gli altri “*convincimenti*”. Ci troviamo di fronte ad una tanto fraudolenta quanto rozza, per non dire grottesca manipolazione del significato delle parole, quasi vi fosse un qualche rapporto fra le dottrine razziste e l’“*avversione*” per i “*convincimenti*” politici, filosofici o religiosi magari del proprio figliolo, magari un tempo condivisi dalla stessa persona che oggi li ripudia e li combatte. Richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che questo smisurato e manipolatorio ampliamento in campo legislativo delle parole “razzismo” e “razzista” è stato preparato sul piano linguistico attraverso i mass-media. È al loro modo di esprimersi, invero, che si deve se oggi siamo arrivati al punto che non è infrequente sentir tacciare di “razzismo” ad esempio chi deplora l'omosessualità. Quasi che un giudizio morale, espressione di un “convincimento” religioso o comunque ideale, investisse la “razza”, vale a dire - si ripete - le presunte origini biologiche di chi, fosse pure un prossimo congiunto, tiene un certo comportamento in campo sessuale.

È poi chiarificante rilevare che l'equiparazione della “religione” ai più indeterminati e generici “*convincimenti*” espressamente contenuti nell'articolo citato, conferma la nostra illustrata inter-

---

creto: l'ottica, si è detto, è quella di criminalizzare previamente tutti. Solo poi si deciderà arbitrariamente chi punire fra questi “tutti”.

pretazione estensiva della parola “*religione*” nel contesto della legge Mancino. In definitiva nulla sfugge alla frenesia punitiva e oppressiva e alla smania di onnipotenza del legislatore europeo.

Altrettanto insidioso e manipolatorio è l’uso della parola “*avversione*”. Tale sostantivo, invero, corrisponde al verbo “*avversare*”. Ora ci si domanda: non è forse la lotta politica, la contesa fra i partiti, da qualunque delle parti la si prenda, *tutta* fondata sulla “*avversione*” per i partiti e per le idee contrapposti? E, nel campo della religione, non potrà più un cristiano “avversare” per non dire addirittura aborrire non solo le pratiche infami del satanismo, ma anche i sacrifici umani delle religioni americane precolombiane e dell’induismo con la sua usanza dell’uccisione delle vedove sulle tombe di mariti e i suoi omicidi rituali connessi ai culti di Shiva, Dhurga e Kalì? Potrà più il missionario reduce dal Sudan “avversare” l’Islam che, in conformità ai principî coranici della “guerra santa”, stermina le popolazioni di quella infelice terra dimenticata da un Occidente egoista e rinnegato e ne conduce schiavi i bambini vendendoli sui suoi mercati? E non potranno “avversarlo” raccontando il loro calvario neppure le stesse vittime di quella feroce e smisurata persecuzione, fortunatamente esuli in Europa?

Di contro: come potrà anche il più tiepido e moderato del miliardo di islamici che popolano il mondo sfuggire ai rigori della normativa fatta propria dall’Unione Europea e propugnata dall’ONU su scala mondiale con la citata convenzione di New York del 7 marzo 1966?

A ben vedere, infatti, ogni vero “*convincimento*” - e cioè ogni convinta opinione o credenza - comporta necessariamente l’“*avversione*” a quelli ad esso contrapposti. ***Invero è la “distinzione” o, se si preferisce, la “discriminazione” fra vero e falso e quindi fra ragione e torto, giusto e ingiusto, bene e male - vale a dire quella distinzione per cui l’uomo quale essere razionale e morale si distingue dalla bestia e che è alla base di ogni scienza, conoscenza e principio etico - è la distinzione, si diceva, che comporta “avversione” a ciò che si ritiene essere errore e male.*** Tale avversione poi non può non investire i “gruppi”, le *societates* coagulate intorno ai “convincimenti” che si reputano errati e malvagi e che costituiscono la loro ragion d’essere. Se così non fosse non sarebbe possibile esprimere e nemmeno concepire nel proprio intimo abominazione, ad esempio, per il nazionalsocialismo o il comunismo e quindi per i partiti nazionalsocialisti e comunisti; né i sostenitori del principio democratico potrebbero “avversare” i “gruppi” e in particolare i partiti che lo respingono. Si noti bene, poi, che l’«*avversione*» per «*convincimenti*» che si considerano errati e devianti non comporta *necessariamente* conflitti armati, né si estende, del pari necessariamente, alle persone che li professano. Il cristianesimo, invero, per quasi tre secoli, fino alla battaglia del Ponte Milvio, ha avversato nel più risoluto dei modi il paganesimo esecrandone gli errori e le crudeltà, ma solo con lo strumento della predicazione, dell’esempio e del martirio, sofferti e non inferti, e nella convinzione di offrire verità e salvezza a chi si riconosceva nella “*societas*” pagana. Questa e non altra è stata l’opera degli apostoli e, sul loro esempio quella dei missionarî, che sono animati da amore e non certo da odio verso le persone che si sforzano di convertire: è il vecchio motto cattolico: “*diligere errantem, interficere errorem*” e cioè “amare colui che è nell’errore” e, proprio in forza e come espressione di questo amore, “*uccidere l’errore*” che lo avvilisce e lo schiavizza. Come il maestro col discepolo, come il medico col malato che certamente, “avversando” gli errori del primo e la malattia del secondo, agiscono nel loro interesse e per amor loro.

Sulla base di queste, peraltro ovvie, considerazioni possiamo dunque concludere che nell’ottica del Consiglio d’Europa sono tutti i cittadini dell’Unione Europea e, nella prospettiva

mondialista ONUsiana, quelli di tutta la terra, che vengono criminalizzati in quanto esseri pensanti, e quindi in quanto esseri umani, da una tenebrosa casta di eurocrati e di dirigenti del Nuovo Ordine Mondiale, *longa manus* a sua volta di una più alta e defilata gerarchia, protesa alla più assoluta, vasta e incredibile tirannide che la storia ricordi<sup>29</sup>. In questa inaudita prospettiva ognuno dovrà considerarsi in libertà provvisoria - una libertà tremebonda e meramente fisica - alla mercé di occulti controllori: gli addetti all'«*Osservatorio Europeo (e domani mondiale) dei Fenomeni di Razzismo e Xenofobia*». Saranno costoro a stabilire, avvalendosi dell'onnipresente e onnipotente mandato d'arresto internazionale, se e quanto questo fantasma di libertà possa continuare.

Questo già più che inquietante panorama diviene ancor più fosco sol che si rifletta alle possibilità delle sempre più sofisticate tecniche di intercettazione e registrazione non solo telefonica, ma anche ambientale, capaci di captare ogni nostro discorso.

La lotta contro il terrorismo fornirà il comodo pretesto per legittimare l'impiego nel processo penale di tali registrazioni, pur se effettuate senza la previa autorizzazione della magistratura. Sarà *il Grande Orecchio del Grande Fratello*.

---

<sup>29</sup> Non è questa la sede per affrontare l'argomento: basti qui citare la significativa opera *La ricostruzione del tempio*, ed. Marsilio, Venezia 1996, di Giuliano di Bernardo, Gran Maestro del Grand'Oriente d'Italia e successivamente Gran Maestro di una loggia da lui stesso fondata, riconosciuta peraltro dalla Gran Loggia unita d'Inghilterra. In questo testo si vagheggia massonicamente un nuovo ordine mondiale in cui spariranno le grandi religioni per dar luogo ad un misticismo utopistico, che ricostituirà l'unità mitica con Dio, distrutta dalle religioni, e sarà condiviso da tutte le genti. Ma come si perviene "alla fine delle grandi religioni"? Grazie, guarda caso, alle "legislazioni ispirate al rispetto dei diritti umani, in paesi più progrediti che favoriscono (con sanzioni penali, N.d.A.) l'integrazione di popoli diversi... alla caduta delle barriere secolari di difesa della razza che si vanno progressivamente sgretolando (...). In generale - nota compiaciuto l'autore - stiamo assistendo a una mescolanza delle razze le quali perdono, lentamente ma inesorabilmente, i tratti specifici che le hanno contraddistinte da tempi immemorabili. Sembra che l'umanità si stia avviando verso la creazione della razza unica e indistinta". In un crescendo di entusiasmo massonico lo scrittore prosegue: "Le barriere millenarie della razza, della lingua, della religione, della cultura, che hanno prodotto conflitti e guerre devastanti, cadranno lentamente ma inesorabilmente, favorendo così l'avvento dell'uomo monotono, espressione della razza unica, della lingua unica, della cultura unica" (pagg. 90/92). C'è da rabbrivire, ma è utile soffermarsi a notare come le differenze di razza, di religione, di cultura - e perciò di convincimenti - demonizzate dal Gran Maestro su scala planetaria, rappresentino proprio quell'ostacolo che l'U.E. si appresta ad eliminare, riducendo al silenzio, grazie alla violenza, chi vorrà opporsi al pensiero unico, alla religione unica, all'uomo standard, prefabbricato ed omogeneizzato in ogni senso, spiritualmente e fisicamente. Pensare, essere diversi, è reato: vietato andare controsenso. Bello e brutto, bianco e nero, intelligente e demente, giusto ed ingiusto... tutto sarà abolito per legge in nome dell'eguaglianza. Certo, sopravviveranno gli pseudo-anticonformisti, anch'essi prefabbricati, nella importante misura in cui saranno utili dal punto di vista psicologico, individuale e collettivo, per evitare che l'impressione di essere in gabbia si traduca, in chi ancora un po' ragiona, in una certezza. Vero è che l'utopia di Di Bernardo, della massoneria, dell'U.E., assomiglia troppo a quel sogno socialista di mitica eguaglianza fra gli uomini, che, pur più grezzo e meno paludato di misticismo, ha prodotto almeno 100 milioni di morti nel corso del XX secolo. In conclusione, per dare una prima idea di quale forza effettiva sostenga questi ideali massonici, basti notare che il famoso padre paolino Rosario Esposito, fautore dell'accordo fra Chiesa e Massoneria, ricordava, nel 1979, che la Società delle Nazioni "fu voluta dai massoni... e l'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite è stata anch'essa caldeggiata in primo luogo dai massimi dirigenti della politica americana; ora è risaputo che questi dirigenti sono in gran parte affiliati alle logge, come è vero che su 50 presidenti nordamericani, 30 sono stati massoni" (Cfr. Rosario Esposito, "La massoneria in Italia. Dal 1800 ai nostri giorni", ed. Paoline, Alba 1979, pag. 477).

## XIV

**COME CHIAMARE LIBERTÀ LA PIÙ ESTREMA SCHIAVITÀ. CERCHIAMO L'INGHIPPO.**

Considerando a questo punto il “reato” di “*razzismo e xenofobia*”, propugnato dal Consiglio d'Europa, correlato su scala italiana alle citate leggi Mancino e Turco-Napolitano<sup>30</sup> e su scala mondiale e ONUiana alla del pari citata convenzione di New York del 7 marzo 1966, ci pare importante soffermarci sulla sua “*ratio*”, vale a dire sugli obiettivi che esso si prefigge.

Non parliamo qui della vera, inconfessabile *ratio* - la schiavizzazione universale - di cui ci siamo ampiamente occupati, ma di quella apparente, che serve a coonestare di fronte all'opinione pubblica e persino ai parlamentari e ai giuristi dei vari Paesi la nuova, inaudita legislazione che rade al suolo tutte le procedure e stravolge dalle fondamenta il concetto stesso di diritto e con esso le nozioni di giusto e di ingiusto. Tale *ratio* risulta chiaramente dal citato articolo 3, 1° comma, lettera a) della “*Proposta di decisione quadro sulla lotta contro il Razzismo e la Xenofobia*”: proibendo per legge e sotto pene severe ogni “*avversione*” fra gli esseri umani determinata da qualsiasi motivo, razziale, etnico, nazionale e soprattutto fondata su motivi *religiosi* o comunque sulla diversità dei “*convincimenti*” si stabilirà ovunque - promette il legislatore europeo - il regno della fratellanza universale, dell'amore e della pace. In tal modo l'Europa prima e il mondo poi, unificati al di là e al di sopra di ogni contrasto possibile e immaginabile, distrutte le linee di confine segnate dalle stirpi, dalle lingue, dalle tradizioni e dalle religioni, diventerà un vero e proprio paradiso terrestre: un paradiso garantito dal mandato di arresto internazionale e da una congrua rete di campi di concentramento, di carceri, di furgoni, aerei e piroscafi cellulari che toglieranno di mezzo i “cattivi” pervicacemente legati alle “discriminazioni” e alle “distinzioni”. È in questo ordine di idee che nella premessa alla sua proposta sul mandato d'arresto il Consiglio d'Europa afferma che tale istituto ha per scopo quello di fare della U.E. “*uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*” (pag. 3).

A tale riguardo - e qui torniamo alla *ratio* occulta - abbiamo appena ricordato come proprio la discriminazione o distinzione tra vero e falso, bene e male, giusto e ingiusto, diritto e delitto, dovere e colpa, lecito e peccaminoso, discriminazione che deve cominciare dal proprio interno dando luogo a dolorosi ma salutari conflitti spirituali, costituisca la premessa indispensabile di ogni progresso individuale, sociale, conoscitivo e scientifico dell'uomo, indissolubilmente collegata alla sua natura di essere razionale. Vietare all'uomo la distinzione significa - nell'attuale clima di confusione è opportuno ripeterlo benché si tratti di un'osservazione ovvia - vietargli di essere uomo, e quindi animalizzarlo. Il punto, però, che qui ci preme individuare, nel contesto del citato articolo 3, comma 1°, lettera a) della proposta in materia di “*lotta contro il razzismo e la xenofobia*”, è dove consista l'inghippo che, con capovolgimento veramente diabolico, consente al legislatore europeo di presentare come ricetta di pace, libertà e giustizia un marchingegno pseudogiuridico che invece, considerato in prospettiva ONUiana, e quindi non solo europea, ma mondiale, è strumento di guerra illimitata all'umanità in quanto tale, di schiavizzazione universale e di ingiustizia eretta a sistema. Per

---

<sup>30</sup> Il discorso, ovviamente, *mutatis mutandis*, vale anche per gli altri Stati dell'Europa occidentale dove, come si è detto, sotto altri nomi, vigono analoghe normative.

meglio comprendere riprendiamo in mano, riducendola alla sua parte essenziale, la definizione di “razzismo e xenofobia” contenuta nel detto articolo:

*“si intende per “**razzismo e xenofobia**” il convincimento che... i **convincimenti**.. siano fattori determinanti per nutrire avversione nei confronti di singoli individui o di **gruppi**”.*

Il trucco non solo c'è ma, a dirla chiara, è estremamente grossolano. Si prendono infatti le mosse da una premessa implicita, ma chiarissima, che è essa stessa, a sua volta, un “*convincimento*”: quello, cioè, secondo cui tutti gli *altri* “*convincimenti*” avrebbero gli stessi “diritti” e lo stesso valore, onde nessuno di essi, tramite i suoi fautori potrebbe “avversare” quelli contrastanti e quindi contrapposti proponendosi come più giusto, e, come tale, più vero. Vengono così banditi come delittuosi nel nome del “convincimento” più intollerante che si possa immaginare, tutti gli altri convincimenti, e con essi la polemica e la critica. In pari tempo viene cancellata, pure come delittuosa, la distinzione-discriminazione fra giusto e ingiusto, bene e male, vero e falso.

È il *relativismo* integrale e totalitario eretto a filosofia obbligatoria di stato e a sistema di governo. *Non è chi non veda, ove ben ci rifletta, come questo “convincimento” sia estremamente comodo e vantaggioso per chi detiene il potere perché criminalizza ogni critica che potesse essergli rivolta, ogni polemica sulla giustizia o ingiustizia del suo operare.* A questo riguardo è importante sottolineare che, rispetto a tutti gli altri “*convincimenti*” religiosi o ideologici che pur pretendono di imporsi come esclusivi e respingono il principio democratico e maggioritario, esso presenta per i detentori del potere un impagabile vantaggio. Infatti chi è preposto a un sistema che afferma essere *oggettivamente* giusto e vero, e quindi sottratto ai gusti mutevoli delle maggioranze, sia pur esso l'islamismo integrale nella forma instaurata in Afghanistan dai talebani, resta sempre obbligato e vincolato da una ortodossia religiosa o comunque ideale da cui non può scostarsi sotto pena di venir delegittimato e abbattuto come deviante e traditore. All'interno del sistema, insomma, permane una legittimità di critica e di giudizio su parametri sicuri e ben definiti. Per il Consiglio d'Europa, invece, questo grave inconveniente non esiste. Infatti, dal momento che ogni programma, e quindi ogni politica, non può essere denunciata come ingiusta e pertanto criticata e “*avversata*” sotto pena di incorrere nei rigori previsti dalla legge sul mandato d'arresto europeo nell'ambito dello “*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*” da esso garantito, qualunque scelta del potere eurocratico sarà inconfutabile e qualunque convincimento, e quindi principio religioso, morale e filosofico, bandito. Nell'Unione Europea il pensiero in quanto tale è già delitto.

Osserviamo, a conclusione di questo capitolo, che un sistema che, tutto relativizzando, nega in linea generale e di principio il concetto di verità, e con esso, necessariamente, anche quello di giustizia da esso inscindibile, - perché giusto è ciò che è conforme a giusti, e quindi veri principî - non può essere che un sistema fondato sulla menzogna e sulla ingiustizia. Inoltre la negazione del fondamentale principio logico di non contraddizione, che discrimina tra vero e falso ed è quindi la base imprescindibile di ogni ragionamento, significa negazione della ragione.

Un monito: attenzione a non ritenere paradossali questi ragionamenti. Paradossale è il principio, *rectius*, l'anti-principio che anima i deliri del legislatore europeo: le conseguenze che paiono (e che sono) follia, rappresentano solo il logico sviluppo di questo pensiero. In fondo anche chi visse il comunismo ed il nazionalsocialismo spesso non capì ciò che stava avvenendo: vivendo la storia dall'interno il diffuso difetto di miopia che inevitabilmente affligge un po' tutti (è necessario e do-

veroso uno sforzo per guardare le cose con un certo distacco) impedisce di vedere dove portano certi principi. In questi casi chi scivola lo fa lentamente, senza accorgersene, trascinato dalla marea.

## XV

### ANCORA SULLA COSTITUZIONE ITALIANA: REQUIEM PER UN DEFUNTO.

Le considerazioni svolte negli ultimi due capitoli con riferimento al “reato” di “*razzismo e xenofobia*” di cui si è vista l’importanza, per non dire la centralità, nel sistema disegnato dalla proposta sul mandato di arresto europeo, ci inducono a tornare brevemente sul tema della Costituzione italiana nel contesto comunitario, già affrontato al capitolo II di questa sezione. Appare infatti evidente da quanto si è detto che la proposta di decisione quadro sul mandato di arresto europeo correlata a quella sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia - peraltro, come si è visto, sotto questo aspetto già anticipata in Italia dalla per ora quasi silente legge Mancino - comporta non solo l’abrogazione, ma addirittura il capovolgimento dell’articolo **21** della Carta costituzionale. Il primo fondamentale comma di quell’articolo, infatti, così suona:

*“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.*

Alla luce delle considerazioni svolte nei due richiamati capitoli è incontestabile che esso, per riflettere fedelmente il panorama comunitario che, se non vi saranno salutari risvegli, ci attende fra breve, andrebbe così riscritto:

*“Nessuno ha il diritto di manifestare liberamente i propri convincimenti né con la parola, né con lo scritto, né con qualsiasi altro mezzo di diffusione”.*

Peccato però che l’articolo 21 nella sua attuale formulazione costituisca la premessa indispensabile dell’intero sistema democratico, caduta la quale di tale sistema non restano più neppure le macerie. Con la pratica abrogazione dell’articolo 21, invero, viene svuotato di ogni serio contenuto anche l’articolo **18**, che è la norma che legittima la fondazione e l’esistenza dei partiti politici. Tale articolo, infatti, stabilisce che “*i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge penale*”.

Tutto filava liscio finché tale legge perseguiva il furto, l’omicidio, lo stupro e via discorrendo. Oggi, però, che la nuova legge penale antirazzista e antixenofoba, ma soprattutto antidiscriminatoria, *criminalizza tutti i “convincimenti” in quanto fonti di “avversione”*, se non alle persone, quanto meno ai “*gruppi*” che professano idee contrastanti, se ne deve dedurre che nell’area di “*libertà, sicurezza e giustizia*” dell’Unione Europea, le associazioni che potranno venire “*liberamente*” costituite saranno quelle bocciofile, quelle per la pesca sportiva, i circoli di bridge e gruppi affini. In questo contesto non vi sarà più posto per partiti, sindacati e associazioni di pensiero, con la relativa dialettica e le conseguenti contese, in particolare quelle elettorali.

Se il governo di Bruxelles vorrà mantenere a scopo meramente illusionistico delle parvenze di partiti politici, essi dovranno ridursi a semplici etichette del tutto prive di contenuti ideali e anche programmatici, e la scelta degli elettori dovrà risolversi in una preferenza di mero gusto sulla presenza fisica e la simpatia dei candidati e soprattutto sulla capacità suggestiva delle campagne pub-

blicitarie che li supportano. Ammesso e non concesso che tali preferenze, che comportano pur sempre una certa contrapposizione, e quindi “*avversione*”, non vengano alla fine catalogate da qualche giudice di qualche parte dell’U.E. fra i “*convincimenti*” da reprimere in quanto tali.

L’espressione lotta politica scomparirà così dall’orizzonte lasciando il posto esclusivamente, secondo il titolo della proposta in materia, alla “*lotta contro il razzismo e la xenofobia*”, intesa nel senso che si è visto, vale a dire - si ripete - di lotta contro tutti i “*convincimenti*”.

Possiamo dunque tranquillamente concludere e ribadire che la legislazione penale europea svuota e travolge la Costituzione italiana non solo nella parte concernente i diritti della persona, ma anche nelle sue stesse strutture istituzionali. I parlamenti, infatti, soppressa la dialettica dei partiti fondata sulla reciproca contrapposizione - e quindi “*avversione*” dal momento che i gruppi politici per prevalere nelle contese elettorali non possono non “*avversarsi*” - ammesso che vengano lasciati in vita, si ridurranno a pallidi fantasmi.

Tutto ciò ricorda incredibilmente da vicino il romanzo dello scrittore massone (anche qui, guarda caso) George Orwell<sup>31</sup>: *1984*, la prefigurazione di un sistema tirannico, ossessivo, controllato dal Grande Fratello, dove tutto è stabilito, fissato, dove nessuno può dire o pensare diversamente da come vuole il Partito, dove esiste lo **psicocrimine**, categoria di reato che in U.E., sotto mentite spoglie, inizia già ad affermarsi con prepotenza.

## XVI

### **L’ANTICRISTIANESIMO COME PROGRAMMA E IDEOLOGIA DELL’U.E. – LE PROVE: L’U.E. FINANZIA L’ATROCE E LIBERTICIDA POLITICA DI LIMITAZIONE DELLE NASCITE E DI INFANTICIDIO DELLA CINA COMUNISTA. – L’U.E. PER L’EUTANASIA. – L’U.E. PER L’OMOSESSUALITÀ, LA PEDERASTIA E LA PEDOFILIA. – GLI “ORIENTAMENTI SESSUALI” DELL’U.E. E IL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO: PROSPETTIVE INQUIETANTI.**

Abbiamo visto che il citato articolo 3, comma 1°, lettera a) della “*Proposta sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia*” inquadra nel contesto di tale “delitto” previsto come causa di estradizione dal mandato di arresto europeo, “*il convincimento che... la religione... sia fattor(e) determinant(e) per nutrire avversione nei confronti... di gruppi*”. Sul significato assai ampio della parola “*avversione*”, sostantivo corrispondente al verbo “*avversare*”, ci siamo già soffermati al capitolo XIII.

Sempre in quella sede abbiamo fatto rilevare come l’“*avversione*” verso religioni o ideologie, e quindi verso “*gruppi*” religiosi o ideologici professanti dottrine diverse e contrapposte, sia inscindibile da ogni convincimento ed in particolare da ogni religione. Riferendoci più specificamente al Cristianesimo abbiamo osservato come esso non possa non “*avversare*”, a titolo di esempio, non so-

---

<sup>31</sup> Sulla militanza massonica di Eric Blair, in arte George Orwell, si veda Epiphanius, “*Massoneria e sette segrete: la faccia occulta della storia*”, ed. Ichthys, Albano Laziale 2002, pag. 401.

lo la morale satanista, ma anche quella pagana, quella castale e politeista hindù che, a tacer d'altro, considera milioni di uomini, i cosiddetti “paria”, esseri spregevoli e intoccabili, e quella islamica, e con esse le teologie che a tali morali sono sottese. Questa “avversione” a morali e teologie considerate erronee, per non dire aberranti, si risolve innegabilmente in avversione contro le religioni che praticano tali morali e, professando tali teologie, si identificano con esse.

Ma il cristianesimo non può essere neutrale neppure di fronte a ideologie, o anche a dottrine non erette a sistema e quindi meno totalizzanti. Ci si domanda invero: come può un cattolico, senza con ciò stesso abdicare alla propria fede, o comunque senza tradirla, non “avversare” l'ateismo marxista, e quindi i partiti marxisti, il razzismo neopagano nazionalsocialista, e quindi il partito nazista, i “gruppi” abortisti, quelli favorevoli all'eutanasia o quelli che propugnano la liberalizzazione delle droghe o addirittura ne esaltano l'uso considerandole strumenti di illuminazione mistica?

Ci troviamo, insomma, di fronte alla criminalizzazione della religione in quanto tale, in perfetta sintonia con la legge Mancino. Con una differenza però: che mentre quest'ultima, malgrado il suo delirio punitivo, colpisce pur sempre delle condotte, sia pure costituite da normali e ragionevolissimi, o addirittura doverosi discorsi (si pensi all'esempio di un padre che si adopera per convincere la figlia a non sposare un islamico e quello di un genitore che in base ai propri principî morali, a scanso di equivoci e senza per questo criminalizzare anticipatamente nessuno, ammonisce il proprio figliolo a non frequentare gli zingari, incitandolo così alla “discriminazione” per motivi, almeno *lato sensu*, religiosi), **il legislatore europeo, andando al di là persino di questi estremi, condanna e punisce semplici “convincimenti” e quindi non solo la manifestazione del pensiero ma anche il pensiero proprio in quanto pensiero, e quindi pur se non esplicitato in discorsi discriminatorî.**

Qual è la differenza immediata fra le due normative, in pratica? Che in Europa, siccome il cattolicesimo implica di per se stesso il “convincimento” che le altre religioni e le altre morali sono false e devianti (non ha forse detto Gesù “*Chi non è con me è contro di me*”? e non dicono forse tanto l'Antico quanto il Nuovo Testamento che “*gli dèi dei pagani sono demoni*”?), ne consegue che il solo fatto di essere cattolici, o comunque cristiani, costituisce delitto, senza bisogno di ulteriori prove ed indagini, e che per il diritto penale comunitario il cristianesimo è di per sé un “*gruppo razzista e xenofobo*” cui è delitto aderire e le cui attività sono “*criminali*” (art. 4, lettera f). Certo, come si è già detto, criminalizzare tutti (o comunque anche solo la maggioranza religiosa di un paese) non significa poter punire tutti, ma intanto la criminalizzazione del cristianesimo è un dato assodato. Decideranno poi l'U.E., i suoi giudici, le sue “lobbies”, chi disturba e va punito e chi no.

A questo punto il lettore che ci ha seguiti fin qui potrà forse chiederci: “Perché insisti tanto sul cristianesimo dal momento che, come tu stesso hai dimostrato, ciò che hai detto di esso può essere riferito, e anzi certamente sarà riferito, a qualsiasi altra religione o “gruppo” raccolti intorno a una dottrina, tanto più che l'articolo in esame parla di avversione non a *tutti* gli altri gruppi, religiosi o dottrinali, ma a “gruppi” indeterminati e quindi anche a due o tre gruppi soltanto?”

La risposta a questa obiezione è che le due proposte del Consiglio d'Europa che stiamo considerando si riferiscono appunto all'Europa, e cioè a un'area di civiltà il cui comune denominatore è costituito dal Cristianesimo, onde la religione che ***in linea primaria***, anche se non certo esclusiva, ci si appresta a perseguire non può essere che quella cristiana, come si vedrà meglio e con maggior concretezza più avanti esaminando i furori politici anti-cristiani della europarlamentare socialista Izquierdo Rojo.

Abbiamo del resto già visto la coincidenza fra l'ideale massonico (la fine delle grandi religioni, delle razze, delle culture, delle specificità) e l'azione dell'Unione Europea, da noi perciò definita "tomba dei popoli": estinguere, in un mescolone confuso di stirpi e di culture, all'insegna di un illimitato relativismo, ogni tradizione, e con essa ogni gerarchia condivisa di valori, e quindi ogni preciso riferimento morale e religioso. Tale riferimento costituirebbe in effetti un insormontabile ostacolo all'onnipotenza della tecnocrazia europeista. Considerato sotto questo aspetto il *melting pot* etnico e *razziale è subordinato e solo strumentale* rispetto a quello religioso ed etico, onde ben si può dire che la lotta contro il razzismo e la xenofobia si risolve in realtà in gran parte in una inconfessata e per il momento ancora inconfessabile lotta - meglio sarebbe dire persecuzione - contro la religione e la tradizione, e in particolare contro la religione e la tradizione cristiane che - si ripete - costituiscono il fondamento dell'identità e della civiltà europea. La combinazione fra questa "lotta" ed il mandato di arresto comunitario fornirà agli eurocrati lo strumento per colpire e distruggere qualunque resistenza (ispirata ai principi cristiani, anche se meramente dottrinale e interiore) dovesse essere opposta al rullo compressore e polverizzatore del pensiero unico, privo di "convincimenti" e, come tale, incapace di giudizi etici, e pertanto anche politici. Tali giudizi invero (ci sia concessa questa ripetizione, ma si tratta di un concetto essenziale per comprendere quale sia il reale obiettivo della conclamata lotta contro il razzismo e la xenofobia) sbiadiscono sempre più, quando, in un contesto generale di relativismo prodotto dalla reciproca contaminazione, elisione e neutralizzazione di concezioni religiose ed etiche contrastanti e sotto l'etichetta ingannevole e buonista del "politicamente corretto", tende a scomparire nella collettività la capacità di *discriminare* fra vero e falso, e quindi anche fra bene e male, giusto e ingiusto. ***Il risultato a cui mira questa operazione è quello che qualunque provvedimento del potere europeista, per quanto iniquo, liberticida e mostruoso non trovi la minima resistenza neppure a livello interiore da parte di una popolazione non solo socialmente ma anche spiritualmente e mentalmente disgregata.***

Si aprirebbe a questo punto il discorso sulla nuova e sincretistica religione detta del New Age o della Nuova Era, finanziata e diffusa dal potere mondialista, che è alla base di questa assurda, perché intimamente contraddittoria, concezione del vero e del bene. Il suo contenuto in sintesi è il seguente: la verità è che non vi è distinzione fra verità ed errore, e pertanto neppure fra bene e male, giusto e ingiusto, onde chiunque sostiene che esistono l'errore e il male è in errore e discrimina. Discriminando egli semina contrapposizione e quindi "avversione" e discordia; egli è dunque un malfattore, un fattore, un autore di male e va pertanto punito.

Il discorso ci porterebbe troppo lontano, per cui rinviemo il lettore che volesse approfondirlo a studi specifici in materia<sup>32</sup>. Ci limitiamo qui ad osservare di sfuggita che il ragionamento distorto

---

<sup>32</sup> L'autore di queste pagine si è reiteratamente occupato del New Age, tema di cui è difficile sopravvalutare l'importanza, in collaborazione con altri autori ["*Atti dei convegni di studi cattolici di Rimini*", anni 1993, 1994, 1995 e 1996, ordinabili presso "Priorato Madonna di Loreto", via Mavoncello 25, Spadarolo (frazione di Rimini)]. Ci limitiamo qui a considerare che l'edonismo, vale a dire il culto del piacere, cancellando progressivamente il senso del peccato, e con esso la distinzione fra lecito e illecito, giusto e ingiusto, contribuisce potentemente alla diffusione del relativismo, e quindi alla schiavizzazione di un'umanità priva di parametri di giudizio. È in quest'ottica che si spiega la pornografia che dilaga nei programmi televisivi, negli spettacoli cinematografici e nella stampa, complice, anzi artefice lo stesso Stato che peraltro, così facendo, si suicida. È poi evidente che l'edonismo, tutto incentrato sul piano fisico, e quindi materiale, è via sicura al materialismo filosofico, che si risolve nella negazione della trascendenza al di là dell'immanenza, e pertanto del dover essere al di là e al di sopra dell'essere sensibile. Esso rende così impossibile la distinzione fra giu-

che abbiamo testé esposto evoca l'immagine di un serpente che si morde la coda. Ora il serpente che si morde la coda (in greco "*ouroboros*") è precisamente uno dei principali simboli della religione New Age.

L'avversione anticristiana che costituisce il minimo comun denominatore di un ampio schieramento politico trasversale di stampo illuministico, si manifesta poi con chiarezza, e senza pretese esoteriche, in molte ed assurde linee politiche in palese contrasto con i principi cardine delle democrazie moderne. Come può, in democrazia, una minoranza ideologica e/o religiosa pretendere, e con prepotenza, "democraticamente", l'eliminazione dei crocifissi dalle scuole, contro l'orientamento religioso di gran lunga dominante di un Paese? O analogamente spingere per impedire l'esposizione dei presepi in luoghi pubblici a Natale; fare divieto di cucinare carni di animali impuri (in senso religioso) nelle mense scolastiche; riservare orari particolari per l'uso delle piscine pubbliche a favore delle donne islamiche (che ovviamente non debbono essere viste dagli uomini). Alcuni parlamentari, poi, mostrano atteggiamento indulgente per pratiche come l'infibulazione. Tutto ciò contrasta palesemente anzitutto con il principio di democrazia, nel nome della quale, contraddittoriamente, una minoranza ideologica o, sempre più, anche religiosa (numericamente infima o comunque grandemente minoritaria, e spesso estranea alla civiltà ed alla terra di cui è ospite) impone regole o stabilisce divieti stravolgendo tradizioni, abitudini, espressioni di civiltà della maggioranza. In secondo luogo contrasta spesso con principi di civiltà comuni, anche se intesi in accezioni essenzialmente diverse, al concetto cristiano ed anche a quello laico di dignità e libertà dell'essere umano: si parla qui di molte pratiche religiose islamiche che comportano la schiavizzazione la donna (*per incidens*, queste valutazioni anti-islamiche di per sé sarebbero già reato).

In terzo luogo il contrasto più flagrante e grave si evidenzia nelle contorsioni ideali di quel vastissimo schieramento trasversale di cui sopra, che dopo aver combattuto con violenza, come espressione di oscurantismo, determinati valori cattolici (ad es. quelli in tema di morale sessuale) oggi concede ad es., come si diceva, l'uso separato delle piscine a favore delle donne islamiche. Quegli stessi campioni di libertà che schernivano l'ideale cattolico di pudicizia, oggi tacciono e assai spesso persino difendono la "cultura religiosa" islamica. Di quella cultura in nome della quale, a tacer d'altro, moltissime donne musulmane vengono costrette nel più comune dei casi a vestirsi pe-

---

sto e ingiusto, bene e male, distinzione che non può farsi se non sulla base di un parametro ideale, e pertanto universale ed astratto, trascendente appunto, che si assume come metro di giudizio del particolare concreto, e quindi del fatto o della situazione specificatamente presi in considerazione.

Materialismo e relativismo edonistico sono dunque due facce della stessa medaglia. Il materialismo relativista che ispira l'Unione Europea, ne rivela poi la profonda affinità col marxismo, pure essenzialmente e dichiaratamente materialista, e con le sue radici ideali che affondano nell'illuminismo settecentesco. Nel prosieguo di questo studio avremo modo di verificare tale affinità proprio sul piano legislativo, riscontrando i precedenti storici del mandato di arresto europeo nella Rivoluzione francese e in quella comunista.

La matrice illuministica e anticristiana dell'Unione è venuta clamorosamente a galla in questi giorni, quando il "Presidium" della Convenzione preposta alla redazione della Costituzione europea ha presentato un "*Preambolo*" a tale documento in cui, parlando delle radici storiche dell'Europa, non si fa il minimo cenno al Cristianesimo, che pure ha fondato l'unità spirituale e culturale del continente, e invece si citano le "*correnti filosofiche dei Lumi*" (si noti la riverente maiuscola) correnti di cui è ben individuata l'origine massonica (cfr. "*Avvenire*", 29.5.2003, pag. 3). Il successivo compromesso, anche se ha cancellato questo esplicito richiamo, ha comunque mantenuto fermo il rigoroso, illuministico bando alla parola "Cristianesimo".

rennemente e letteralmente da suore e ad uscire di casa d'estate, lungo le bollenti vie delle nostre città, coperte in maniera disumana da capo a piedi, con impenetrabili paludamenti, non di rado neri.

In questo *humus* "democratico" ed "equilibrato" di stampo illuministico, è intuitivo quale valore assuma l'anticristianesimo di fondo delle "lobbies" europee, anche di quelle più essoteriche. Ed è intuitivo anche quale serenità di giudizio possa avere nei confronti del cristianesimo (e comunque dei futuri imputati per reati religiosi di opinione) chi parte dal presupposto che credere in una religione, distinguere e perciò discriminare - dunque pensare - sia un crimine.

\* \* \*

Che l'anticristianesimo costituisca una delle principali, per non dire la principale caratteristica dell'U.E., risulta con evidenza da tutta una serie di provvedimenti di inequivocabile significato. Basti pensare al tema dell'aborto, condannato dalla Chiesa come omicidio di un innocente e quindi come grave *delitto*, e propugnato invece dagli organismi comunitari come un importante *diritto* la cui pratica va estesa anche a costo di sacrifici finanziari. A questo riguardo qualche lettore forse ricorderà che nel 2002 (precisamente il 22 luglio) gli USA hanno sospeso il loro contributo annuo di 34 milioni di dollari alle politiche di aborto forzato praticate in Cina. Ebbene la Commissione Europea si è fatta immediatamente avanti elargendo all'UNFPA - un'agenzia specializzata dell'ONU preposta alla promozione dell'aborto su scala mondiale e operante in stretta connessione con la "International Planned Parenthood Federation" collegata alla dinastia petrolifero-finanziaria dei Rockefeller - 32 milioni di euro prelevati dalle tasche dei contribuenti europei in clima di pur conclamate difficoltà economiche (cfr. "Avvenire", 22 novembre 2002, pag. 3 sotto il titolo "*La U.E. inciampa nello sviluppo*"). La notizia appare tanto più preoccupante a chi ponga mente ai metodi cui notoriamente il regime comunista cinese ricorre per ridurre la natalità. Questi metodi, cui l'U.E. fornisce il suo complice sostegno, sono stati più volte denunciati dalla stampa. Per rinfrescare la memoria al lettore riportiamo alcuni passi tratti da un articolo de "Il Giornale" del 4 settembre 1995 (pag. 6) a firma di Luca Romano che affronta specificamente l'argomento:

*"nel 1991 il governo si accorse che la popolazione aveva ripreso ad aumentare. Decise allora di adottare misure autoritarie: permessi di nascita per avere un figlio, inserzione obbligatoria di un contraccettivo intrauterino dopo la nascita del figlio, aborto obbligatorio dei figli concepiti "illegalmemente".*

*Il sistema è diventato rapidamente uno dei più rigidi e ignobili del mondo. I medici e i funzionari che non applicano la legge rischiano di esser rimossi e puniti. Le donne che rimangono incinte per la seconda volta nelle città e per la terza nelle campagne sono portate di peso in ospedale per abortire, anche al nono mese di gravidanza.*

*La tecnica è stata descritta da vari medici: nei casi in cui il feto è troppo avanzato viene iniettata una dose di formaldeide attraverso la fontanella. Se non è sufficiente, come spesso accade, il medico gli rompe il capo con il forcipe. Se, nonostante tutto, il bambino è ancora vivo, viene immediatamente soffocato con una coperta".*

L'articolo prosegue riportando due episodi esemplari di questa politica così gradita all'U.E.:

*"Una donna portata in ospedale dai funzionari per il controllo delle nascite aveva già le contrazioni. Troppo tardi per farla abortire. Il medico ha violentemente forato il cranio del bambino*

*attraverso il canale con uno strumento appuntito. In un altro caso un bambino era ancora vivo dopo un tentativo di aborto ed è stato subito soffocato con una coperta. L'indomani era ancora vivo, abbandonato per terra nella sala del parto. L'infermiera lo ha gettato in un frigorifero per farlo morire congelato*". Lasciamo al lettore di meditare sulle gioie di una madre e di un padre che attendono con amore un figlio e, grazie anche ai generosi fondi della U.E., se lo vedono trattato in questa maniera. Ma la cronaca nera, che nasce quando le vittime di tanta infamia si vendicano<sup>33</sup> lascia filtrare nella stampa occidentale, al di là della cortina di bambù, altre notizie sulle spietate sanzioni cui in Cina va incontro la famiglia "criminale" che osa mettere al mondo un figlio senza permesso.

Leggiamo così ne *"Il Resto del Carlino"* del 21 luglio 1991 la storia di un contadino - che per tale "delitto" si è visto confiscare la terra e rifilare una multa di 7000 yuan, distruttiva perché del tutto al di fuori dalle sue possibilità, che uccide per vendetta il funzionario che lo ha denunciato e ne stermina la famiglia, composta di moglie e due figli. Apprendiamo così che la nascita del secondo figlio, in quel felice paese dove vive quasi 1/5 dell'umanità, comporta, per chi non sia funzionario del partito comunista, la condanna a morte indiretta dell'intera famiglia ottenuta mediante la distruzione dei suoi mezzi di sopravvivenza<sup>34</sup>.

Questa scelta di campo dell'U.E. è molto preoccupante anche perché giustifica il non certo temerario sospetto che anch'essa aspiri ad attuare simili nefandezze anche nel proprio territorio, in nome della pianificazione familiare e dell'ecologismo collegato all'idea, propugnata dall'ONU, di *"sviluppo sostenibile"* e di equilibrio ambientale che sarebbe pregiudicato da un'umanità "troppo" numerosa. Basti pensare alle allucinanti teorie malthusiane, in base alle quali si auspica e si pianifica la riduzione della popolazione mondiale dalle cifre attuali sino a circa, nei casi più impressionanti, pochi milioni di individui. Fra i sostenitori di tali teorie si possono citare personaggi di fama internazionale come il massone Aurelio Peccei, fondatore del Club di Roma, Margaret Sanger<sup>35</sup> e Julian Huxley. Quest'ultimo, primo direttore generale dell'UNESCO (1947/1948), co-fondatore del WWF assieme al principe Filippo di Edimburgo, era fratello di Aldous Huxley, il quale scrisse il noto romanzo *"Brave New World"* (Il Nuovo Mondo), ipotizzando appunto un nuovo ordine mondiale, dove tutto è rigidamente controllato e pianificato, dove la vita nasce *in vitro*, dove le donne vengono sterilizzate forzatamente, dove operano importanti "centri di aborti". Non si tratta solo di descrizioni romanzesche, infatti anche suo fratello Julian aveva le idee chiare in campo demografico e in occasione della fondazione dell'UNESCO ebbe a spiegare che *"... l'uomo comincia a diffondersi su tutto il pianeta come un carcinoma"*<sup>36</sup>. Analogamente al fratello Aldous, che proponeva in termini

<sup>33</sup> Inutile dire che la cronaca più "nera" è quella governativa, incoraggiata e sostenuta dall'U.E. e dall'ONU. Il resto, in confronto, è nulla.

<sup>34</sup> Le discrepanze numeriche tra le fonti giornalistiche da noi citate possono dipendere da errore, da diversità di regole nelle varie regioni dell'immensa Cina, ovvero da modifiche legislative. La sostanza della normativa della Cina comunista in questa materia è comunque fuori discussione.

<sup>35</sup> Costei (1879/1966), presidente fra l'altro dell'«International Planned Parenthood Federation», federazione mondiale per la contraccezione sotto l'egida dell'O.N.U., conciliava il proprio socialismo ad indirizzo femminista con teorie di stampo marcatamente razzista e propugnava uno stretto controllo delle nascite, soprattutto con riferimento alle razze "inferiori". Fra le *"razze disgeniche"* da sradicare classificò *"neri, ispanici, indiani americani... fondamentalisti e cattolici"* (Maurizio Blodet, *Certamen* n. 16, ottobre 2002, ed Effedieffe, Milano, pag. 23).

<sup>36</sup> Cit. in Franco Adessa, *"O.N.U. : gioco al massacro?"*, ed. Civiltà, Brescia 1996, pag. 52.

romanzeschi le proprie idee in tema di controllo del mondo, nel programma *Unesco: its Purpose and Philosophy* (pubblicato da Public Affairs Press, Washington 1948, pag. 18), Huxley vagheggia una meta che abbiamo già visto nelle teorie del Gran Maestro Di Bernardo e che al contempo rappresenta il filo conduttore dell'opera di Orwell: l'Unesco ha "il compito di unificazione nelle cose della mente", di raggiungere una "piena unità del mondo". Anche l'U. E., con il mandato di cattura continentale, attraverso la criminalizzazione delle idee diverse, delle distinzioni (discriminazioni) sta in effetti perseguendo con indubbia puntualità questo stesso obiettivo<sup>37</sup>.

A ben vedere la grande differenza fra Cina ed Europa, quella differenza che fa sì che in quest'ultima non siano ancora possibili le atroci politiche demografiche in uso nella prima, consiste nelle radici cristiane del nostro continente, radici che postulano un estremo rispetto per la vita umana, vigorosamente tutelata dal V Comandamento. In Cina invece la secolare tradizione religiosa ed etica ammetteva l'infanticidio, in particolar modo dei neonati di sesso femminile, che venivano abbandonati anche sulle strade, e che prima della rivoluzione comunista le suore delle missioni passavano pietosamente a raccogliere, a volte già intaccati dai denti dei topi.

È importante, peraltro tener presente che il diaframma cristiano di rispetto per la vita che ancor ci tutela dalle delizie omicide e liberticide del paradiso comunista cinese, senza precedenti nella storia dell'umanità, va progressivamente e pericolosamente assottigliandosi.

Un colpo gravissimo al diritto alla vita, presupposto imprescindibile di tutti gli altri diritti (se non mi si riconosce il diritto di vivere, tanto meno mi si riconoscerà quello di essere libero, o di possedere beni, ecc.) è dato infatti dalle legislazioni abortiste di cui l'U.E. è strenua assertrice anche al proprio interno. Il suo Parlamento, infatti, ha varato il 3 luglio 2002 una raccomandazione con cui invita tutti gli Stati membri a introdurre l'aborto a spese pubbliche.

Acquisito questo primo, grandioso risultato, che scalza una tradizione cristiana bimillenaria, peraltro fatta propria dal mondo ancora pagano fin dai tempi dell'imperatore Settimio Severo allorché l'uccisione del nascituro fu equiparata al "veneficium", l'Europa Unita punta ora con grande determinazione verso la cosiddetta "eutanasia". Sin dal 1991, invero, la "Commissione per la Protezione dell'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Tutela dei Consumatori" del Parlamento europeo uscì con una "Proposta di Risoluzione" che al punto 8 suonava:

*"mancando qualsiasi terapia curativa e dopo il fallimento delle cure palliative correttamente impartite sul piano tanto psicologico quanto medico, ed ogni qualvolta un malato pienamente cosciente chiede in modo insistente e continuo che sia fatta cessare un'esistenza ormai priva per lui di qualsiasi dignità, ed un collegio di medici costituiti all'uopo constati l'impossibilità di dispensare nuove cure specifiche, detta richiesta deve essere soddisfatta senza che in tal modo sia pregiudicato il rispetto della vita umana".*

In parole povere stravolgendo non solo la concezione cristiana, ma anche e persino quella pagana più evoluta della finalità e della natura della scienza medica, con flagrante violazione del giuramento di Ippocrate, estirpando quindi sin le radici più remote della civiltà europea, si vuole istitu-

---

<sup>37</sup> Aldous Huxley, non a caso, era esponente di una loggia massonica, la "Golden Dawn", di derivazione rosacrociiana, cui fu legato anche il famoso mago nero, il satanista Aleister Crowley. Le analogie di prospettiva romanzesca, ma anche di affiliazione massonica di Huxley e Orwell sono notevoli. V. Epiphanius, op. cit. pag. 166.

re una commissione per l'uccisione del paziente. In tal modo il medico da sacerdote della vita si trasforma in largitore di morte e l'ospedale, istituzione di origine prettamente cristiana, da tempio della vita in mattatoio. Chi poi abbia un minimo di esperienza del problema della prova nel processo penale, non può che sorridere di fronte alla fittizia garanzia costituita dalla istituzione del collegio di medici preposto agli accertamenti e dei prevî tentativi di dissuasione.

Invero, come sarà in concreto possibile, in un eventuale giudizio criminale, provare che il consenso non ci fu, o che fu carpito inducendo disperazione nel paziente, indifeso per la sua stessa condizione di malato? Chi e come potrà smentire la parola dei membri della commissione? Si tratterà di un vero e proprio tribunale con diritto insindacabile di vita e di morte su giudicabili innocenti.

Si aggiunga che nel mondo moderno, dove l'economia domina incontrastata e il "budget" detta legge anche nel campo della sanità, l'economicissima soppressione di un malato non più in età produttiva comporterà la liberazione di un posto letto, con il risparmio delle spese e delle fatiche di impegnative operazioni e di costose degenze, oltre a preziose economie per le casse dello Stato (e dell'U.E.), sgravate da pesanti oneri pensionistici<sup>38</sup>.

Vi è dunque fondato motivo di temere che nell'ottica europeista, tutta protesa, com'è noto, ai tagli delle spese e al "risanamento" non dei malati ma dei bilanci, nella classe medica si affermino nuovi parametri di gerarchia. È verosimile cioè che per l'avvenire il sanitario più apprezzato dai superiori non sarà più quello che salva più vite, bensì, al contrario, quello che meno spende in medicinali, ricoveri e operazioni e in tal modo più alleggerisce gli oneri di un'istituzione che già oggi molto significativamente, ha assunto il nome di "azienda sanitaria".

Impagabili poi, nel passo in esame, sono le parole conclusive: "*senza che in tal modo sia pregiudicato il rispetto della vita umana*", esemplare monumento di quella sfacciata ipocrisia legislativa di cui, come si è visto, gli organismi europeisti sono campioni.

\* \* \*

L'attacco degli organi comunitari alla morale cristiana è a tutto campo. Il 29 febbraio 2000, invero, la "Commissione" del Parlamento europeo "*Per le Libertà e i Diritti dei Cittadini*" ha varato all'unanimità dei 40 europarlamentari che la compongono, salvo una sola astensione, una carta morale in forma di raccomandazione agli Stati membri che si risolve in un riconoscimento della legittimità di tutte le perversioni sessuali - dalla omosessualità alla pederastia, alla pedofilia - andando anche qui ben al di là del paganesimo, che comunque anche nei momenti di maggior decadenza, sempre concepì la famiglia esclusivamente come unione dell'uomo e della donna tendenzialmente finalizzata alla procreazione della prole.

Si legge infatti in quel documento, laddove affronta la questione dell'«*Orientamento sessuale*» e degli «*stili di vita*» che dovranno caratterizzare la società europea di domani, che il Parlamento europeo "*chiede agli Stati membri di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali*".

---

<sup>38</sup> Non si vuole con ciò affrontare in questa circostanza il complesso discorso dell'accanimento terapeutico, che va comunque rigorosamente definito per evitare abusi.

In siffatto ordine di idee la Commissione “*osserva con soddisfazione che in numerosi Stati membri vige un crescente riconoscimento giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio, indipendentemente dal fatto che i conviventi siano dello stesso sesso; sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso, riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; chiede agli Stati che non vi abbiano ancora provveduto, di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere la convivenza al di fuori del **matrimonio** indipendentemente dal sesso; rileva la necessità di compiere rapidi **progressi** nell’ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei **matrimonî** legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell’Unione Europea*”.

Il riconoscimento dei “valori” della sodomia e dei diritti dei sodomiti in quanto tali, insomma, è uno degli obiettivi più importanti dell’Unione Europea, un punto qualificante su cui, come si è visto, i “moralisti” della Commissione delle Libertà e dei Diritti battono e ribattono con singolare insistenza. Si ricorderà la battaglia politica combattuta in seno al Parlamento europeo dall’europarlamentare Fiorello Provera, che da solo riuscì a paralizzare, con la richiesta di controllo del numero legale, l’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali. Che d'altronde le “lobbies” omosessuali e pedofile siano forti in seno all’Unione Europea è fuori discussione, se si pensa che l’attuale Ministro della Giustizia, Castelli, (evidentemente l’uomo è poco sensibile ai dogmi di Bruxelles e dei suoi acritici sostenitori) è dovuto intervenire, sconvolto, riuscendo a bloccare - anche qui combattendo una lotta in solitudine - la proposta normativa comunitaria che depenalizzava il possesso e l’uso di modiche quantità di materiale pedofilo<sup>39</sup>. Difficile fra l’altro sostenere che tra l’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali e la liberalizzazione di modiche quantità di materiale pedopornografico non vi sia un filo conduttore.

***Sodomia, pederastia e pedofilia sono dunque al vertice delle preoccupazioni, delle ansie liberatorie e degli ideali del Parlamento europeo.*** Il documento in esame prosegue infatti presentando sodomiti, pederasti e pedofili come vittime innocenti di crudeli pregiudizi *discriminatorî*, e come tali, evidentemente, “razzisti” la cui quiete ma sottintesa origine andrebbe ricercata nell’“oscurantismo” cattolico. Commossa e indignata, invero, la Commissione “*rileva... che i cittadini europei continuano a soffrire in particolare nella loro vita personale e professionale, di **discriminazioni** e pregiudizî dovuti al loro orientamento sessuale*”.

Ferita pertanto nei suoi sentimenti più nobili e profondi essa “*chiede... agli Stati membri, nonché alle istituzioni europee interessate di porre **urgentemente** rimedio a tale situazione*”.

Come potrà il povero eurocrate o europarlamentare o anche il semplice pederasta o pedofilo senza incarichi comunitarî, ma profondamente permeato di spirito europeista proprio in virtù di

---

<sup>39</sup> In una intervista pubblicata su “*La Padania*” del 4 gennaio 2002, pag. 5, quel ministro ebbe a dire: “*Nel testo proposto sul tema della pedopornografia c’era un articolo che conteneva una deroga consentendo di detenere in casa propria quella che potremmo chiamare una “modica quantità” di immagini pedo-pornografiche purché gli attori fossero nell’età del “consenso sessuale”. Abbiamo chiesto più volte di chiarire cosa volesse dire questa clausola dell’«età del consenso sessuale» ma nessuno ha voluto definirla con precisione. Quindi noi, ancora una volta a costo dell’isolamento, abbiamo detto no. Nel campo della pedofilia siamo per la tolleranza zero*”. La consapevolezza delle “lobbies” europee del fatto che giocare sul significato delle parole rappresenta la chiave di volta del sistema per consentire ogni nefandezza o per schiacciare ogni oppositore è qui ancora una volta chiara.

questi suoi “*orientamenti sessuali*”, congiungersi liberamente con ragazzini e bambini se perversi codici penali si ostinano a considerare illeciti o addirittura delittuosi rapporti di tal genere, così puri e innocenti? Con perfetta consequenzialità la nostra commissione per le libertà, i diritti e la giustizia “*deplora che nei codici penali di taluni Stati membri siano ancora vigenti disposizioni **discriminatorie sull’età del consenso del minore per rapporti omosessuali, nonché altre discriminazioni, sebbene molti organismi competenti per i diritti umani e il Parlamento europeo abbiano condannato tali disposizioni, e ribadisce la propria richiesta di abrogarle***”<sup>40</sup>.

La correlazione fra queste illuminate e “progressistiche” direttive europeiste e il mandato di arresto, del pari europeista, è evidente: quando le aborrute norme in questione saranno abrogate chi oserà “*discriminare*” un pedofilo in particolare o i pedofili in genere e “*avversare*” anche solo in linea teorica i “*gruppi*” di pedofili organizzati che interagiscono in rete per via dei loro “*convincimenti*” od “*orientamenti sessuali*”, si renderà per ciò stesso colpevole del delitto di “*razzismo e xenofobia*” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della citata “proposta” in materia di “*lotta*” contro tali forme di pensiero. Egli potrà quindi venire estradato in qualsiasi paese e carcere dell’U.E. ai sensi dell’articolo 2, 2° comma, diciassettesima ipotesi della proposta sul mandato d’arresto europeo.

E ciò, si badi bene - in virtù dei nuovi principî giuridici della “*libera circolazione delle decisioni giudiziarie penali*” e dell’abrogazione del preesistente requisito della “*doppia incriminazione*”<sup>41</sup> - anche nel caso che nel suo Paese la pedofilia, o comunque la corruzione di minorenni, costituiscono ancora reato.

Col mandato di arresto europeo il problema che nel febbraio nel 2000 tanto angustiava gli europarlamentari della Commissione per le libertà e i diritti è felicemente risolto. Basterà invero che la direttiva di quel consesso sia accolta da uno solo dei Paesi dell’Unione, anche il più piccolo, poniamo la Repubblica di Andorra, per poter togliere di mezzo in tutta Europa, ovviamente sempre in nome della libertà e del diritto, tutti gli avversari. Personaggi impegnati nel contrasto alla pedofilia, come l’italiano Don Di Noto, possono già preparare le valigie.

Analogo trattamento sarà possibile riservare a quei genitori retrivi e ottusi, ostinatamente legati a superati e medioevali pregiudizî, che facessero troppe storie perché il loro bambino, magari di pochi anni, ma che comunque non ha manifestato previamente il proprio dissenso, è piaciuto a qualche europarlamentare o a qualche pedofilo ben ammanigliato. Lo stesso sdegnato ed irato rifiuto a consegnare il proprio figlio a chi ne facesse richiesta, potrebbe costituire significativa prova di un “*convincimento*” discriminatorio, avverso e ostile ai “*convincimenti*” e agli “*Orientamenti sessuali*” così caldamente condivisi, nobilitati e promossi dalla U.E.. Anche qui, ovviamente, si analizzano le folli ma consequenziali propaggini di un pensiero, senza per questo concludere che ciò certamente avverrà. È però vero che all’epoca della fondazione della Comunità **economica** europea, ipotizzare che nel 2002 si sarebbe parlato e legiferato favorevolmente, in seno a quella oramai ex

<sup>40</sup> Gli eurodeputati italiani presenti alla votazione (onore al merito!) erano: *Rocco Buttiglione, Marco Cappato, Luigi Cocilovo, Carlo Fatuzzo, Giovanni Claudio Fava, Vitalino Gemelli, Giorgio Lisi, Mario Mantovani, Elena Ornella Paciotti, Maurizio Turco, Gianni Vattimo* (rivista “*Ex Novo*”, luglio 2000, pag. 6).

<sup>41</sup> Ricordiamo nuovamente al lettore digiuno di nozioni giuridiche che il principio della “doppia punibilità”, avversato dall’U.E. e ancora vigente è quello in base al quale l’extradizione non può avere luogo se il fatto per cui è richiesta costituisce reato solo per lo Stato che ne fa domanda, ma non per quello in cui si trova l’estraddando.

Comunità “economica”, in tema di pedofilia e che un solo ministro si sarebbe opposto alla liberalizzazione di materiale porno-pedofilo, come si è visto, avrebbe suscitato un coro di scherno e di insulti nei confronti della, per definizione, inascoltata Cassandra di turno.

## XVII

### **LA RIVOLUZIONE ATTRAVERSO IL VOCABOLARIO: MANIPOLARE LA SOCIETÀ MANIPOLANDO IL LINGUAGGIO. - COME RIVOLUZIONARE LA COSTITUZIONE SENZA CAMBIARE LE PAROLE. - L'UNIONE EUROPEA CONTRO IL MATRIMONIO E CONTRO LA FAMIGLIA.**

Dedichiamo questo capitolo ad alcune riflessioni sugli orientamenti ideali che l'Unione Europea pone a base della sua concezione del diritto perché, come forse il lettore avrà già compreso, è il concetto stesso di diritto che viene investito e stravolto dalle enunciazioni di principio e dalle riforme europeiste. Di tale rivoluzione il mandato di arresto non è che un aspetto, uno strumento, sia pure particolarmente importante.

La prima riflessione che ci viene alla mente è che anche la “carta morale” comunitaria che abbiamo commentato al precedente capitolo è in gran parte incentrata sullo stravolgimento del significato di due vocaboli: i sostantivi “famiglia” e “matrimonio”. Fino ad oggi per famiglia si è sempre inteso, pur nelle differenze dei tempi e delle civiltà, una “*societas*” di affetti o comunque di rapporti gravitanti intorno ad una coppia genitoriale composta di un uomo e di una donna. Anche nelle forme meno elevate e poligamiche si trattava pur sempre di un nucleo finalizzato alla generazione ed all'allevamento della prole, per la conservazione e propagazione del genere umano. In tale coppia o nucleo, dunque, il dato essenziale e irrinunciabile è sempre e comunque l'incontro dei due sessi. Strettamente correlato al concetto di famiglia è quello di matrimonio, inteso come atto solenne iniziale, o comunque quanto meno come una serie di comportamenti, palesi e certi, tali da significare la chiara volontà di costituire una stabile “*societas vitae*” in un contesto che i giuristi della Roma pagana chiamavano “*honor matrimonii*”.

Ebbene, nella prospettiva dell'U.E., con una inaudita rivoluzione imposta dall'alto, si vogliono sconvolgere quei concetti agendo anche sul linguaggio e per tal via sulle menti dei *sudditi*<sup>42</sup> comunitari. Tale rivoluzione viene perseguita definendo “famiglie” non solo le “convivenze” affidate esclusivamente al labile capriccio dei protagonisti, al di fuori di ogni impegno verso la prole, che non viene neppure considerata, ma anche le unioni omosessuali alla cui instaurazione si vuole accordare la solennità di un impegno formale uguale a quello del matrimonio per snaturare e in definitiva cancellare questo sacrosanto istituto.

Introiettate da parte dei sudditi attraverso il linguaggio stabilito dagli eurocrati e popolarizzate attraverso i mass-media queste nuove concezioni di “famiglia” e di “matrimonio”, l'intera società ne risulterà radicalmente trasformata a partire dalla sua cellula fondamentale che è appunto la famiglia. In realtà meglio che “trasformata” sarebbe appropriato dire “distrutta” perché la famiglia è il

---

<sup>42</sup> Usando la parola “*sudditi*” intendiamo sottolinearne il senso etimologico *sub-ditus* - sottoposto.

luogo in cui l'essere umano non solo riceve la vita, e viene accudito amorevolmente nei suoi bisogni fondamentali, ma impara a parlare, ad essere amato e quindi ad amare, a obbedire, a convivere, a rispettare ed essere rispettato, a divenire a sua volta padre o madre di una nuova famiglia, continuatore e donatore di vita.

A questa rivoluzione del linguaggio e, attraverso il linguaggio - una rivoluzione profonda che agisce anche all'interno del singolo individuo facendone in qualche misura un uomo diverso - abbiamo già accennato al capitolo XIII a proposito dei vocaboli "razzismo" e "xenofobia". Tali vocaboli - conati essi stessi nella temperie sociale e spirituale dei nazionalismi evocati dalla Rivoluzione francese e dalle conseguenti guerre napoleoniche<sup>43</sup> - stanno subendo ora quel processo di trasformazione di significato di cui si è detto. Abbiamo del pari visto, sempre al capitolo XIII, come il verbo "discriminare" (sinonimo di "distinguere", il quale esprime l'attività fondamentale della ragione, che opera appunto discriminando la verità dall'errore e, all'interno dell'una e dell'altra, i relativi aspetti), abbiamo visto, si diceva, come, sulla scia di direttive ONUiane, tale verbo sia stato caricato di valenze negative dalla legge Mancino; abbiamo ancora osservato come questa, a sua volta, sia stata ricalzata dall'art. 43 della legge Turco-Napolitano in materia di immigrazione. Tale articolo, come si è detto, con ulteriore passo, esplicitamente affermando che "discriminazione" e "distinzione" sono sinonimi, spazza via ogni possibilità di giostrare su presunte, pur se inesistenti, differenze di significato.

È proprio in virtù di questa manipolazione linguistica e concettuale che criminalizza il pensiero in quanto tale (i famosi "convincimenti"), che il Consiglio d'Europa ha potuto fare il successivo e conclusivo passo illustrato al capitolo XIV, spingendosi a definire "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" quello che invece si appresta a diventare il regno del terrore, dell'incertezza assoluta sul proprio futuro e dell'iniquità eretta a principio di governo.

In verità sarebbe prezioso e illuminante uno studio sulla manipolazione delle idee attraverso quella del significato delle parole, a partire dai sostantivi "democrazia" e "dittatura" che hanno contrabbandato, quasi fossero collaudate dai secoli, istituzioni del tutto nuove e diverse rispetto a quelle che tali nomi evocavano nell'antichità greca e romana.

È comunque opportuno rilevare come la trasformazione del significato delle parole "famiglia" e "matrimonio" propugnata dall'U.E. venga ad incidere profondamente, praticamente abrogandolo, su un altro importantissimo articolo della costituzione italiana, il **29**, il cui primo comma così suona: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". Nel nuovo contesto semantico comunitario questo comma risulta talmente stravolto da assumere un senso addirittura contrario a quello inteso dal costituente.

---

<sup>43</sup> Richiamiamo qui quanto si è detto all'inizio del capitolo XII, e cioè che il razzismo è legato all'evoluzionismo darwiniano, che ripudia l'affermazione cristiana secondo cui tutta l'umanità discende da un'unica coppia capostipite. Ora tale ripudio si ricollega a sua volta a quel generico deismo senza volto, confinante con l'ateismo, che costituisce la premessa filosofica e teologica fondamentale della Rivoluzione francese. Fu infatti in base ad esso che venne abbattuto il cosiddetto "antico regime", fondato sul concetto di concordia fra trono ed altare, e quindi di monarchia di diritto divino, di monarchia, cioè, considerata come custode di una legge immutabile e trascendente di origine, appunto divina (a partire dai 10 Comandamenti) che l'uomo non può mutare, ma solo applicare. Inserito, dunque, nella cornice ideale e dottrinale in cui è sorto, il razzismo - che costituisce a ben vedere un'exasperazione e un ampliamento del nazionalismo - si rivela, al pari di quest'ultimo, come un virgulto della Rivoluzione francese, e quindi dell'illuminismo.

A conclusione di questo capitolo osserviamo che la prima bozza del “Preambolo” al progetto di Costituzione europea se, come abbiamo ricordato in nota al capitolo precedente, non parlava neppure del Cristianesimo - nome aborrito e da dimenticare - si richiamava tuttavia alle “*eredità*” delle “*civiltà elleniche e romana*”.

Era evidente l'intenzione dei convenzionali di significare, con questo salto bimillenario, un riaggancio diretto alla pagania rinnegando **tutta** l'«*eredità*» cristiana, tutti i 17 secoli di Cristianesimo fino alla nascita dell'illuminismo che, come pure ricordato alla citata nota, veniva invece espressamente richiamato. *Tale richiamo comportava un'implicita ma inequivocabile rivendicazione anche del retaggio della Rivoluzione francese, interamente ispirata a quella corrente filosofica.* Di fronte alle polemiche sorte in seguito ad una così clamorosa omissione, risolvendosi in un troppo patente falso storico e in una troppo aperta enunciazione programmatica, i Soloni dell'U.E. hanno preferito eliminare ogni cenno alle radici ideali dell'Europa mettendo da parte, insieme con l'illuminismo, anche la Grecia e Roma. Sebbene la cancellazione del riferimento alla civiltà greco-romana sia motivata esclusivamente da avversione al Cristianesimo (tutto pur di non menzionare quel nome!) questa correzione di tiro ci pare molto opportuna. Abbiamo infatti visto al capitolo precedente, ed in questo, che, malgrado le sue molteplici aberrazioni, il paganesimo greco-romano giunse a riconoscere e proclamare col giuramento di Ippocrate e con la condanna dell'aborto la sacralità della vita, così come affermava l'altissima dignità del matrimonio che il Digesto definiva “*divini et umani iuris comunicatio*”: comunità di vita di diritto divino ed umano.

Quanto alle istituzioni pubbliche, né la Grecia, né Roma conobbero mai il pauroso centralismo tecnocratico europeista ma, al contrario, rispettarono e valorizzarono le autonomie locali. La vera “*eredità*” ideale dell'Unione Europea, *essenzialmente anticristiana*, è anche profondamente contraria alla civiltà greco-romana e si identifica proprio con quella illuministica e massonica espressa dalle due grandi Rivoluzioni: quella giacobina e quella bolscevica. Non per nulla il suo inno ufficiale è quello “*Alla gioia*” sulle parole di Schiller, che apparteneva alla inquietante setta massonica degli Illuminati di Baviera<sup>44</sup>.

Nonostante queste modifiche il nuovo “Preambolo” resta un monumento di ipocrisia, fin dal suo esordio, mutuato dallo storico greco Tucidide: “*La nostra Costituzione si chiama democrazia perché - hanno avuto l'improntitudine di scrivere i dispotici tecnocrati di Bruxelles - il potere non è nelle mani di una minoranza, ma della cerchia più ampia di cittadini*”. Risum teneatis, amici. In italiano: vi prego di non ridere.

---

<sup>44</sup> Che Schiller fosse un “*illuminato di Baviera*” lo ritiene il “fratello” Eugen Lennhof nel suo autorevole testo “*Il libero muratore*” del 1929 (trad. it. Bastogi ed., 1981, pag. 93), anche se poi, nel medesimo volume, dà per probabile ma non certa l'iniziazione massonica di quel poeta (id. pag. 114). Certo si è che l'opera di Schiller e in particolare l'«*Inno alla gioia*» trasuda ideali massonici. In ogni caso è sicuro che la “*Nona sinfonia*” di Beethoven, il cui coro finale è ispirato appunto dall'«*Inno alla gioia*», fu commissionata a quel musicista “*dalla integralmente massonica Philharmonic Society di Londra*” (Aldo Mola, “*Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni*”, Bompiani ed., 1992, pag. 757)

## XVIII

**L'IMPEGNO ANTICRISTIANO DELL'UNIONE EUROPEA: SUA INTROMISSIONE DIRETTA IN MATERIA DI RELIGIONE. – COME MUORE L'ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE. – IL VIZIO, E IN PARTICOLARE LA DROGA, COME STRUMENTO DI GOVERNO. – QUALE LIBERTÀ?**

La prova del nove che uno dei principali, se non il principale, obiettivo dell'Unione Europea e delle leggi globalizzatrici che, come la Mancino, le hanno preparato il terreno in nome della lotta contro la "discriminazione", sia quello di combattere e in prospettiva perseguire il cristianesimo, è venuta recentemente con la risoluzione del Parlamento di Strasburgo del 13 marzo 2002 intitolata: "*Donne e fondamentalismo*". In quella sede, invero, è stata condannata in quanto discriminante "*l'esclusione delle donne dalle gerarchie religiose*"<sup>45</sup> e quindi dagli Ordini sacri, compresi l'episcopato e il papato. In siffatto ordine di idee il Cristianesimo è stato catalogato fra le "*ideologie regressive che pretendono di fornire alle donne risposte valide per il futuro partendo da posizioni retrograde*"<sup>46</sup>. Sono queste parole assai istruttive, anche sotto un altro profilo perché dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, l'esattezza della tesi poc'anzi sostenuta secondo cui ideologia e religione, nello spirito globalizzatore che informa le leggi contro la "discriminazione", sono termini equipollenti.

Tanto vale, invero, equiparare le ideologie alle religioni quanto, come in questo passo, inquadrare le religioni fra le ideologie.

Ma la reprimenda anticristiana del Parlamento europeo non finisce qui. Quella augusta assemblea, infatti, ha rivolto un severo "*monito ai leader religiosi a ripensare l'atteggiamento verso le lesbiche*"<sup>47</sup>, evidentemente anch'esso discriminatorio e, come tale, "fondamentalista". Viene così autorevolmente censurato l'insegnamento di San Pio X, il cui catechismo inquadra il "*peccato contro natura*" insieme con l'"omicidio volontario", l'"oppressione dei poveri", e il "*defraudare la mercede agli operai*" fra i "*peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio*". In realtà, a ben vedere, si tratta di una autorevole, quanto robusta tirata d'orecchi anche a quel discolaccio di San Paolo che nella prima epistola ai Corinzi ha avuto il coraggio di scrivere:

*"Non illudetevi: né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né pederasti, né avari, né ladri, né ubriacconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio" (I Cor. 6, 9-10).*

Il monito europeo suona ancor più severo nei confronti di Gesù Cristo che, andando ben al di là della condanna del peccato contro natura, ha spinto il suo fondamentalismo "discriminatorio" sino ad affermare che "*chiunque guarda una donna per desiderarla ha già, in cuor suo, commesso adulterio*" (Mt 5, 28). Affermazioni siffatte, oltretutto, sono in flagrante, imperdonabile contrasto con la già illustrata carta morale europea sugli "*Stili di vita*" e gli "*Orientamenti sessuali*".

Non possiamo dunque dubitare che presto o tardi il Consiglio Europeo sulla linea tracciata dal Parlamento di Strasburgo sotto l'illuminata guida della deputata socialista Izquierdo Rojo, confortato dal prestigiosissimo voto di personaggi esemplari come l'ex giudice Di Pietro, risalendo ancora

<sup>45</sup> "Avvenire", 14.3.2002, pag. 6.

<sup>46</sup> Ibidem.

<sup>47</sup> Ibidem

più indietro, metterà fuori legge anche il libro del “Genesi” per via dei suoi deprecabili e “discriminatori” giudizi su Sodoma e Gomorra (*Gn* 13, 10-13 e 19, 1-24). E con esso il Deuteronomio (32, 32), Isaia (3, 9) e Geremia (23, 14), che a quei giudizi si richiamano.

Giova aggiungere che il Cristianesimo per il momento se l'è cavata ancora bene. Infatti il punto k) della “risoluzione”, depennato all'ultimo momento per paura di mettere troppa carne al fuoco, affermava che: *“le comunità religiose quando assumono competenze proprie del settore pubblico agiscono oggettivamente contro l'ordinamento giuridico democratico prevalente nell'Unione Europea”*<sup>48</sup>. Ciò significa propugnare, peraltro sempre in nome della democrazia e della libertà, la soppressione anche coatta delle scuole, degli ospedali, dei patronati e in genere di tutte le strutture di matrice cattolica operanti nel sociale e ovviamente ***criminalizzare le comunità religiose ree, per queste loro attività, di avere agito “contro l'ordinamento democratico”***. Questa incriminazione ha un suono tenebroso, assai simile alle motivazioni delle sentenze di condanna con cui la Rivoluzione francese macellò a decine di migliaia i propri oppositori, in particolare i vandeani e gli altri “nemici del popolo”. Quei nemici, in nome degli ideali giacobini che tanto esaltavano Lenin, furono massacrati a decine di milioni nei Paesi Sovietici. Si può comunque stare sicuri che questo obiettivo verrà rispolverato al momento opportuno: non è facile fare tutto in una volta. Va peraltro detto che il mandato d'arresto europeo promette di essere di per sé solo risolutivo, e di scavalcare tutti i passaggi intermedi.

Riportiamo qui due commenti alla “risoluzione”, uno anteriore al voto dell'europarlamentare leghista Borghezio, e uno, successivo al voto stesso, apparso su “*Il Foglio*” di Giuliano Ferrara. *“Questa risoluzione che pretende di consigliare il Papa in ambito teologico - ebbe a dire il primo - più che col fondamentalismo ce l'ha con la Chiesa. E se verrà approvata bisognerà chiedersi se questo è il Parlamento del popolo europeo o di altri poteri occulti”*<sup>49</sup>. “*Il Foglio*”, dal canto suo, benché notoriamente laicista, titolava preoccupato:

*“Quelli che a Strasburgo si apprestano a dare ordini a Papa e Patriarchi”* e rilevava che questa pretesa di dare *“direttive su come si dovrebbero comportare le comunità religiose anche in materie teologiche e morali... sul piano giuridico appare un attacco al principio di libertà religiosa”*<sup>50</sup>. E quindi all'articolo 8 della Costituzione.

Ovviamente, benché il principale bersaglio della “risoluzione” sia stato appunto il Cristianesimo, essa non ha potuto fare a meno di colpire anche l'Islam, che pure non ammette donne nelle proprie gerarchie e dal cui “fondamentalismo”, anzi, ha tratto lo spunto. D'altronde la pretesa dei tecnocrati dell'Unione Europea di dettare una propria insindacabile scala di valori - o meglio di disvalori - mette al bando tutte le dottrine che se ne discostano instaurando un clima di paurosa intolleranza e ciò, paradossalmente, in nome della più assoluta libertà.

Forte dell'appoggio di tutte le sinistre, che all'europarlamento dispongono della maggioranza, la Izquierdo Rojo è tornata all'attacco anche nell'aprile 2003 chiedendo, questa volta con molta maggiore moderazione: *“la condanna della Grecia perché sul monte Athos (secolare residenza di*

<sup>48</sup> “*Avvenire*”, 12-3-2002, pag. 13, sotto il titolo: *“La relazione della socialista spagnola Izquierdo strumentalizza le donne e i loro diritti per colpire le chiese”*. È curioso notare che il nome della promotrice ufficiale della risoluzione in esame, “*Izquierdo Rojo*”, tradotto in italiano significa “*Sinistro rosso*”. Un nome, un programma.

<sup>49</sup> “*Avvenire*”, 13.3.2002, pag. 6.

<sup>50</sup> Citato in “*Avvenire*”, 14.3.2002, pag. 6.

monaci ortodossi) è vietato l'accesso alle donne. Secondo la Rojo "il rispetto dei diritti umani va anteposto alle tradizioni religiose che non ne tengono conto". E per questo la U.E. dovrebbe anche sospendere gli aiuti alla regione"<sup>51</sup>. Ciò significa che in un prossimo futuro i paesi che non proibiscono i conventi di clausura non potranno più contare sui finanziamenti comunitari: una specie di embargo, insomma. Il cappio si stringe.

Che l'U.E. marci in una direzione sistematicamente anticristiana propugnando una falsissima nozione di libertà miserevolmente intesa come "libero" sfogo delle passioni e dei vizî, risulta da molteplici elementi fra cui la "raccomandazione" del 3 novembre 1997 significativamente votata dalla "Commissione per le Libertà Pubbliche" dell'europarlamento, nella quale si sollecita non solo la depenalizzazione del consumo di droghe leggere, ma anche l'autorizzazione alla prescrizione medica dell'eroina<sup>52</sup>. Non occorre essere particolarmente astuti per rendersi conto che ci troviamo di fronte ad un'ipocrita e subdola forma di legalizzazione di quella droga. Sarà infatti sempre possibile trovare, fra i tanti, un medico compiacente, pronto a rilasciare dietro pagamento ricette su ordinazione.

È poi evidente che persone dedite a questo tipo di "libertà" sono in realtà infelici schiavi del vizio, sudditi ideali, perché ottusamente acritici, di un sistema politico in cui il mandato d'arresto europeo, globalizzato e globalizzatore, dovrà apparire come qualcosa di assolutamente accettabile e normale. Occorre infatti tenere ben presente che il vizio - qualunque vizio, ma la droga forse più di ogni altro - assurgendo a pensiero dominante e ossessivo, distoglie l'attenzione di chi ne cade in preda da ogni altro oggetto e fa apparire come un benefattore chi si presta a soddisfarlo. "*Chi commette il peccato - insegna Gesù - è schiavo del peccato*" (Gv 8, 34).

## XIX

### **I PRECEDENTI DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO: LA LEGGE DEI SOSPETTI E IL TERRORE GIACOBINO. - LA RIVOLUZIONE FRANCESE E QUELLA BOLSCEVICA: DUE RAMI DI UN UNICO ALBERO**

È stato da più parti denunciato il carattere alluvionale e onnipervasivo dell'attività legislativa e paralegislativa dell'Unione Europea, che produce metri cubi di "decisioni", "raccomandazioni", "direttive", "trattati", "regolamenti", sentenze della Corte di Giustizia del Lussemburgo, che vincolano anch'esse i governi e i parlamenti, oltreché i giudici nazionali, ulteriormente svuotando la sovranità degli Stati. In quella congerie di carte e statuizioni, anche assai importanti, ma che tutti ignorano e cui nessuno è lontanamente in grado di tener dietro (alla faccia della "sovranità popolare"!), la stampa e i giornali radio hanno resa pubblica una direttiva che ci pare particolarmente illuminante per il nostro tema. In particolare il "*Corriere della Sera*" del 19.12.2002, informava i suoi ignari lettori, a cose fatte e con due anni di ritardo, che nel 2000 il Consiglio europeo, revocando una sua precedente statuizione del 1993, ha deciso che il giorno di riposo dal lavoro non debba più

<sup>51</sup> "*Avvenire*", 25.4.2003, pag. 12.

<sup>52</sup> "*La Repubblica*", 4.11.1997, pag. 15.

coincidere con la domenica. L'Italia, commentava l'articolista, non essendosi ancora adeguata, rischia un procedimento per infrazione.

Questa direttiva europeista richiama irresistibilmente alla memoria la Rivoluzione francese, stabilendo con essa una evidentissima continuità. Invero la soppressione della domenica (e cioè del giorno dedicato a Dio, in latino *Dominus*, da cui *dies dominica*) e la conseguente cancellazione della settimana basata sull'idea religiosa dei sette giorni della creazione, con la del pari conseguente introduzione di un nuovo calendario rivoluzionario fu, come è noto, una caratteristica qualificante di quel rivolgimento che si proponeva di cancellare l'Era Cristiana per sostituirla con una Nuova Era, un New Age, di cui Cristo non fosse più il punto di partenza e ne fosse cancellato persino il ricordo.

Figlia dell'illuminismo, incubato nelle logge massoniche<sup>53</sup>, la Rivoluzione francese ne rispettò fedelmente quell'ateismo antimetafisico<sup>54</sup>, quel materialismo e quell'immoralismo cui, come si è visto, si ispirano gli organi comunitari e di cui la Izquierdo Rojo è così significativo portabandiera.

Questa continuità con la Rivoluzione francese si manifesta, com'è logico, con tutta evidenza anche nel campo del diritto penale. Abbiamo visto infatti che il mandato d'arresto europeo si caratterizza per la genericità e onnicomprensività delle sue previsioni, così nebulose che non vi è condotta che non possa esservi fatta rientrare. Orbene, proprio questa è la peculiarità fondamentale della legislazione che contrassegnò quel periodo della Rivoluzione del 1789 che gli storici sono soliti indicare col nome di Terrore, a partire dalla famigerata "*legge dei sospetti*" del 17 settembre 1793, una legge la cui mostruosità è denunciata persino dai più convinti esaltatori di quel rivolgimento epocale.

Essa, infatti, definiva "sospette" e ordinava pertanto la confisca dei loro beni, intere, vastissime categorie di persone fra cui tutti coloro che in qualsiasi modo si fossero dichiarati partigiani della "tirannia" (vale a dire del preesistente, millenario "*ancien régime*" monarchico), o del federalismo e comunque tutti i nemici della libertà (ovviamente *quel* tipo di libertà), coloro che non riuscivano a giustificare i propri mezzi di sussistenza, i funzionari destituiti (fra cui il grande scienziato Lavoisier, ghigliottinato nel 1794), gli ex nobili e i parenti degli emigrati a meno che non si fossero dimostrati costantemente favorevoli alla Rivoluzione.

Ma la confisca e la riduzione in povertà non bastava: la Convenzione varava infatti in rapida successione ulteriori leggi che culminavano con quella, pure famosa, del 24 pratile dell'anno II (10 giugno 1794), preparata a tavolino da Robespierre e Couthon.

Nel suo "*La Rivoluzione francese*" Pierre Gaxotte così sintetizzava la legislazione del Terrore posteriore alla legge dei sospetti:

*"il 13 marzo (scil. 1794) vengono dichiarati traditori della patria e passibili di morte tutti coloro che avranno suscitato inquietudini in materia di provvigioni, tentato di corrompere lo spirito pubblico, preparato un cambiamento qualsiasi nella forma del governo. Il 16 aprile un decreto manda alla Guyana chiunque, vivendo senza lavorare, è convinto di essersi lagnato del regime. In-*

<sup>53</sup> Il generico "deismo", pure illuminista, in pratica equivale all'ateismo: un dio senza volto, di cui nulla si può dire, che non è rappresentato da immagini, narrato da storie e da miti e non detta alcun precetto morale che freni l'arbitrio dell'uomo, è un puro nome senza alcun contenuto.

<sup>54</sup> Rimandiamo il lettore che volesse approfondire il tema dei rapporti fra la massoneria e la Rivoluzione francese al nostro libro "*La rivoluzione francese nell'opera della massoneria*", 1994, editrice Civiltà, Brescia, Via G. Galilei 121.

*fine il 10 giugno la famosa legge di pratile fornisce la lista completa dei delitti puniti con la pena capitale. Per adoperare le parole di un dotto professore “l'impressione fu viva”. C'era di che: la lista era tanto lunga che ogni francese poteva considerarsi promesso alla ghigliottina.*

*In essa legge infatti vengono indicati come nemici del popolo e marchiati per la ghigliottina quelli che avranno cercato di avvilire e di dissolvere la Convenzione nazionale ed il Governo rivoluzionario (i realisti, dunque e i moderati); quelli che avranno cercato di impedire gli approvvigionamenti (i coltivatori dunque e i commercianti restii alle espropriazioni, gli operai restii al maximum dei salari); quelli che avranno perseguitato e calunniato i patrioti (tutti i nemici passati, dunque, presenti e futuri dei giacobini e delle loro creature); quelli che avranno messo in giro false notizie (tutte le comari); quelli che avranno cercato di sviare la pubblica opinione o di ispirare scoraggiamento (tutti i malcontenti)”<sup>55</sup>.*

In sintesi lo scopo - esattamente come accade oggi col mandato d'arresto europeo - era quello di poter togliere di mezzo chiunque in qualunque momento. “*La sapiente imprecisione dei termini* - commenta lo storico Mazzucchelli nel suo “*Robespierre*” - *non permetteva a nessuno di sentirsi direttamente colpito; d'altra parte non permetteva pure ad alcuno di sentirsi sicuro*”<sup>56</sup>.

La procedura, ovviamente, sempre come nel mandato comunitario, era ridotta ai minimi termini, o meglio, praticamente soppressa: né interrogatorio dell'imputato, né preventiva istruttoria, né, salvo casi eccezionali, audizione di testimoni e nemmeno, infine, ministero di difensore.

L'accostamento tra Rivoluzione francese e Unione Europea appare tanto più legittimo ove si consideri che fu proprio con la Rivoluzione francese che cominciò a profilarsi il progetto di una unione europea fondata sull'abbattimento in tutto il continente dell'antico regime. Jean-Jacques Rousseau, che a giusto titolo è ritenuto il principale ideologo del gran ribaltone del 1789, nei suoi “*Scritti sull'abbé de Saint Pierre*” inserì il programma di una “*Repubblica Europea*” basata su cinque articoli fondamentali, retta da una “*dieta*” e dotata di “*una forza di coazione e di coercizione per costringere ogni stato a sottostare alle deliberazioni comuni*”.

Anche l'uso irrisorio e sfacciato della parola “*libertà*” per giustificare la peggiore delle tirannidi accomuna lo spazio di “*libertà, sicurezza e giustizia*” del mandato europeo alle leggi del Terrore.

Sempre la figura di Rousseau offre lo spunto per accostare la Rivoluzione francese del 1789 a quella russa del 1917. Poiché questo non è un testo di storia, e nemmeno di filosofia, dobbiamo limitarci a brevi cenni per far presente al lettore un dato che potrebbe dimostrarsi con dovizia di argomenti, e cioè la continuità non solo ideale ma anche cospiratoria fra le due citate, grandi rivoluzioni. Basti qui dire che Rousseau, che della prima è pacificamente considerato il principale ideologo, nel suo famoso “*Discorso sulle origini e i fondamenti della disuguaglianza*” condannò la proprietà privata come fonte di tutti i mali e che nel “*Contratto sociale*” teorizzò “*l'alienazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità*”, escluso, quindi, ogni diritto soggettivo.

Aggiungiamo che la stessa parola “*comunista*” apparve per la prima volta nel 1785, in un libro di un autore tipicamente illuminista, Alexandre Victor Hupay de Fuvea, amico di quel promotore e protagonista della Rivoluzione francese che fu il conte di Mirabeau. Del resto lo stesso Hupay

<sup>55</sup> Pierre Gaxotte, “*La Rivoluzione francese*”, prima edizione 1949, cap. XII (“*Il Terrore comunista*”).

<sup>56</sup> Mario Mazzucchelli, “*Robespierre*”, Dall'Oglio ed., 1954, pag. 328.

aveva già scritto, nel 1779, un “*Progetto per una comunità filosofica*” che è stato autorevolmente definito “*la prima bozza completa di una società comunista nel mondo moderno*”<sup>57</sup>. Non solo l’aggettivo “*comunista*”, ma anche il sostantivo “*comunismo*” compare per la prima volta in quegli anni, coniato da un altro rousseauiano convinto, Restif de la Bretonne, detto il “*Rousseau di strada*” (Jean-Jacques des Halles) che a più riprese progettò una società comunista in cui “*Tutto deve essere in comune fra eguali. Ognuno deve lavorare per il bene comune. Tutti devono svolgere un’identica parte di lavoro*”<sup>58</sup>. In queste parole è già evidente quella riduzione della società e dell’uomo alla dimensione lavorativa, e quindi economica e materiale, che sarà la caratteristica fondamentale del pensiero di Marx. Restif, come Rousseau, oltreché comunista era europeista e mondialista “*ante litteram*”, e quindi internazionalista, tanto è vero che nel 1782 pubblicò un libro intitolato “*L’Andrografo o idee di un onest’uomo su un progetto di regolamento proposto a tutte le nazioni d’Europa per operare una riforma generale dei costumi e, attraverso di essa, la felicità del genere umano*”. Naturalmente la ricetta di felicità proposta all’Europa e al mondo era quella comunista. Il tutto, peraltro, nel contesto di un’opera improntata a uno sfrenato erotismo, a una “*liberazione*” sessuale che pure anticipa di molto gli “*Orientamenti sessuali*” del Parlamento europeo.

Più significativa ancora, e procediamo sempre per grandissime linee, è la figura di Filippo Buonarroti, ultimo discendente del grande Michelangelo. L’importanza di questo personaggio è sottovalutata nei libri di storia per le scuole, anche perché egli, da altissimo iniziato della frammassoneria, preferì sempre l’ombra delle sette segrete alle luci della ribalta politica, la parte nascosta del burattinaio a quella appariscente del burattino. Tale, peraltro, è la sua importanza nella propagazione, ben prima di Marx, del verbo comunista, che di lui è stato autorevolmente detto: “*La lunga storia dell’organizzazione rivoluzionaria internazionale comincia con l’esilio di un individuo solitario, Filippo Giuseppe Maria Lodovico Buonarroti*”<sup>59</sup>.

Formato sui libri di Rousseau il Buonarroti ebbe parte attiva nella Rivoluzione francese, fondando nel 1790 il “*Giornale patriottico di Corsica*” - che ne propugnava la causa in quell’isola - e partecipando alla fallita spedizione militare del 1792 della Francia rivoluzionaria contro la Sardegna.

In veste di ideologo ufficiale della Rivoluzione egli aveva approntato sotto il titolo di “*Codice della Natura*” la costituzione della progettata, ma abortita Repubblica sarda. Venuto a Parigi vi conobbe, nel salotto Duplay, Robespierre di cui divenne amico e rimase sempre fervente ammiratore. Successivamente, al seguito degli eserciti rivoluzionari, governò Oneglia come commissario della repubblica francese importando in Italia il Terrore giacobino. La sua carriera politica in Francia terminò con la famosa congiura comunista “*degli Eguali*” di cui fu, con Gracco Babeuf e Sylvain Maréchal, uno dei tre capi e promotori.

<sup>57</sup> James H. Billington, “*Con il fuoco nella mente – Le origini della fede rivoluzionaria*”, “Il Mulino” ed., 1986, pag. 113. Il libro in cui apparve per la prima volta la parola “*comunista*” fu stampato a Lipsia nel 1785 sotto il titolo “*Les contemporaines communes ou aventures des belles marchandes ouvrières etc., de l’age présent*”.

James Billington è stato professore di storia alle università di Harvard e Princeton e, dal 1793, direttore del “*Centro Woodrow Wilson*” di Washington. La sua profonda conoscenza delle radici settarie della Rivoluzione nei suoi secolari sviluppi è ricollegabile anche al fatto che egli stesso, come il Buonarroti e tanti altri protagonisti della medesima, appartiene alla frammassoneria.

<sup>58</sup> Id., pag. 114.

<sup>59</sup> Id., pag. 130, cap. IV: “*Le origini occulte dell’organizzazione*”.

La sua opera di gran tessitore delle fila della nascente internazionale divenne più attiva durante i lunghi anni dell'esilio, a Ginevra prima e a Bruxelles poi, dove pubblicò nel 1828 la storia della cospirazione degli Eguali. La sua rete settaria si diffuse largamente in Europa grazie alle onnipresenti logge libero-muratorie.

Buonarroti, invero, fu prolifico, instancabile creatore di società segrete paramassoniche. Fra esse però la più significativa e quella che ha formato oggetto di studi più approfonditi, fu proprio la prima da lui fondata, quella denominata dei "*Sublimi Maestri Perfetti*".

Il professor Armando Saitta dell'Università di Pisa, massima autorità in materia di studi buonarrotiani, che tra l'altro fu direttore di "*Movimento operaio*" e che nel 1950 per primo mise mano sull'intero programma della detta società, ne ha efficacemente riassunto gli insegnamenti articolati in tre distinti gradi, i primi due dei quali, secondo lo stile massonico, erano considerati come scalini per ascendere alla piena luce del terzo.

Sempre *more massonico* il primo grado ignorava tutto, perfino l'esistenza, degli altri due, e il secondo nulla sapeva del terzo, i cui iniziati, rimanendo nell'ombra, orientavano e dirigevano con parole d'ordine e programmi calati dall'alto tutta l'attività degli adepti di rango inferiore.

Il Saitta così riassume i tre catechismi fra loro gerarchicamente ordinati:

*"gli adepti del primo grado professano la religione naturale, il principio della carità universale, dell'eguaglianza fra tutti gli uomini (in questa sede, è evidente, **eguaglianza priva ancora di uno specifico connotato sociale**), del patto sociale, della volontà generale (concetto che Buonarroti mutua pari pari da Rousseau, N.d.A.) come origine delle leggi e della libertà, della illegittimità di qualsivoglia governo basato su altri principî. Quelli del secondo grado conoscono e proclamano di più: la sanzione popolare della legge, la funzione pubblica derivata sempre dalla elezione a tempo determinato, la dottrina del tirannicidio (intendendosi ovviamente per tiranno il re delle monarchie tradizionali, N.d.A.), la libertà affidata a un insieme di sentimenti morali e a una mediocre agiatezza. Gli ideali dell'anno II, del momento cioè robespierrista della Rivoluzione francese, costituiscono la sostanza del giuramento del Sublime Eletto (il nome che compete all'adepto del secondo grado, N.d.A.). Ma il terzo grado svela ai suoi aderenti l'intero programma: tutto il male è venuto dalla improvvida divisione della terra e, dopo una sequenza quasi ossessionante nel suo graduale ricordo della corruzione dell'anima e del corpo degli uomini, della società, ecco la perorazione finale dell'abolizione della proprietà privata"<sup>60</sup> e quindi del comunismo. È pari pari la dottrina di Rousseau nel suo citato "*Discorso sulle origini e i fondamenti della disuguaglianza*". Appare evidente da quanto si è detto che Buonarroti considerava la Rivoluzione francese come propedeutica a quella comunista.*

Del resto anche Robespierre, l'eroe prediletto di Buonarroti, si professava fervente discepolo di Rousseau, tanto che fra le carte di sua sorella Carlotta si trovò una penosamente retorica e piuttosto grottesca "*dedica di Massimiliano Robespierre ai Mani di Gian Giacomo Rousseau*" nella quale il dittatore giacobino, rivolgendosi al defunto filosofo di Ginevra, che aveva personalmente conosciuto, fra l'altro declamava: "*Il tuo esempio sta davanti ai miei occhi... Io voglio seguire la tua*

<sup>60</sup> Armando Saitta, "*Buonarroti*", Compagnia Edizioni Internazionali, Roma-Milano, pag. 60.

*traccia venerata... felice se, nella pericolosa carriera di una inaudita rivoluzione, rimarrò costantemente fedele alle ispirazioni che i tuoi scritti mi hanno suggerito*"<sup>61</sup>.

I protagonisti della rivoluzione bolscevica erano perfettamente consapevoli di raccogliere l'eredità di quella francese. Ciò è tanto vero che il fratello maggiore di Lenin, Alexandr Ilic Uljanov, nel processo conclusosi nel 1887 con la sua condanna a morte per complotto terroristico si richiamò espressamente al "Sacro Trinomio" che aveva costituito la divisa degli uomini del 1789: "*Liberté, Egalité, Fraternité*". "*Dopo aver studiato scienze economiche e sociali - disse infatti ai suoi giudici - si rafforzò in me la convinzione dell'iniquità del sistema vigente, e le vaghe speranze di libertà, eguaglianza, fraternità acquistarono nella mia mente forme rigorosamente scientifiche e socialiste*"<sup>62</sup>. Lo stesso Lenin, quando gli fu riferito il giudizio formulato sul suo conto da Plechanov: "*Lenin è fatto della stessa pasta di Robespierre*", così commentò: "*Sì, un giacobino unito alla classe operaia è l'unico vero rivoluzionario*"<sup>63</sup>.

## XX

### **IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E L'ARTICOLO 58 DEL CODICE PENALE SOVIETICO DEL 1926. "ARCIPELAGO GULAG". – ANCORA UNA CONSIDERAZIONE SULLA PENA DI MORTE E LE SUE PROSPETTIVE EUROPEISTE. – L'U.E. PER L'EUTANASIA E CONTRO LE PENSIONI.**

L'equazione Unione Europea-Francia rivoluzionaria accostata a quella Francia rivoluzionaria-rivoluzione comunista, comporta, per la proprietà transitiva, l'equazione Unione Europea-rivoluzione comunista.

Tale equazione, immediatamente verificabile nella programmatica avversione anticristiana e in quella manipolatoria confusione fra libertà e libertinismo vizioso di cui si è detto al capitolo precedente, deve essere riscontrabile anche in campo penalistico. Ebbene, ancora una volta il riscontro è perfetto: al mandato di arresto ed alla legislazione del Terrore fa da *pendant* l'articolo 58 del codice penale sovietico del 1926, reso famoso in Occidente da Alexandr Solgenitsin col suo libro "*Archipelago Gulag*". Scrive al riguardo quell'autore:

*"Un paradosso, un solo articolo dei centoquarantotto della sezione particolare del Codice penale dell'anno 1926 ha dato impulso a tutta la pluriennale attività degli "Organi" esternamente vigili e ovunque presenti. In lode di quest'articolo si potrebbero trovare epiteti più numerosi di quanti ne avesse trovato una volta Turgenev per la lingua russa, o Nekrisov per la Madre Russia: grande, possente, abbondante, ramificato, vario, universale. Cinquantotto che esaurisce il mondo neanche tanto nella formulazione dei suoi punti, quanto nella loro interpretazione amplissima e dialettica.*

<sup>61</sup> Mario Mazzucchelli, "*Robespierre*", cit., pag. 20.

<sup>62</sup> Ronald W. Clark, "*Lenin, l'uomo dietro la maschera*", Bompiani ed., 1990, pag. 20.

<sup>63</sup> Id., pag. 309.

*Chi di noi non ha sperimentato su di sé il suo abbraccio amplissimo. In verità non v'è trasgressione, pensiero, azione o inazione che non possa esser punito dalla mano dell'articolo Cinquantotto.*

*Era impossibile formularlo così ampiamente, ma è risultato invece possibile interpretarlo con tale ampiezza*<sup>64</sup>.

Con la sua esperienza di deportato sopravvissuto a nove terribili anni di “gulag”, Solgenitsin passa al commento dei 14 punti dell'articolo 58, illustrando l'estrema genericità, e quindi l'illimitata offensività, delle sue previsioni quali anche venivano configurandosi nell'interpretazione giurisprudenziale. In tal modo egli dà voce, almeno di ricordo, a milioni e milioni di uomini che non hanno potuto parlare, o perché sterminati, o perché ridotti a larve, o perché ancora paralizzati dal terrore di esperienze inenarrabili.

Rinviano il lettore a quell'opera famosa, ci limitiamo qui a citare alcuni passi che documentano come la tecnica del legislatore bolscevico ricalchi fedelmente quel sistema della genericità illimitata che dà spazio a un del pari illimitato arbitrio, che aveva caratterizzato le leggi del Terrore, e che si rincontra puntualmente nel mandato d'arresto europeo.

Uno dei più significativi dei detti 14 punti è il primo che Solgenitsin così espone: “*dal primo (punto) apprendiamo che viene riconosciuta controrivoluzionaria qualsiasi azione (secondo l'articolo 6 del codice penale anche inazione) diretta... a indebolire il potere...*”<sup>65</sup>. Ad illustrare fino a che punto potesse spingersi col rinforzo di una volonterosa giurisprudenza una norma di già così incommensurabile ampiezza, il nostro autore ne illustra questa applicazione:

*“interpretando in senso lato risulta che il rifiuto, nel lager, di andare a lavorare quando sei affamato ed estenuato è indebolimento del potere e ha per conseguenza la fucilazione”*<sup>66</sup>.

Tra le figure più suggestive citiamo la sesta, “*spionaggio*”, che, giacobinescamente, veniva estesa in giurisprudenza al “*sospetto di spionaggio*” e persino a “*rapporti atti a condurre a sospetto di spionaggio*”<sup>67</sup>. Per darci un'idea dell'offensività di questa previsione Solgenitsin scrive che essa era interpretata “*così estensivamente che, se si dovessero contare tutti i condannati secondo tale punto, bisognerebbe concludere che il nostro popolo nei tempi di Stalin non visse né di agricoltura, né di industria, ma di solo spionaggio*”<sup>68</sup>.

Il settimo punto “*danno recato all'industria, ai trasporti, al commercio, alla circolazione monetaria e alla cooperazione*”, spiega Solgenitsin, nella pratica veniva indicato con la parola “*sabotaggio*”<sup>69</sup>, venendo così significativamente a coincidere col trentaduesimo e ultimo punto dell'articolo 2 del mandato di arresto europeo.

Citiamo, per ultimo, l'ottavo punto del famigerato articolo 58: “*terrore*”<sup>70</sup> perché coincide esattamente con la seconda figura di “reato” dell'articolo 2 del mandato di arresto europeo: “*terrorismo*”. Forte della sua esperienza sulla casistica giudiziaria maturata attraverso la conoscenza delle

<sup>64</sup> Alexandr Solgenitsin, “*Arcipelago Gulag*”, Mondadori ed., 1974, pagg. 75-76.

<sup>65</sup> Id., pag. 76.

<sup>66</sup> Ibidem.

<sup>67</sup> Id., pagg. 78-79.

<sup>68</sup> Id., pag. 78.

<sup>69</sup> Id., pagg. 79-80.

<sup>70</sup> Id., pagg. 80-81.

vicende dei compagni di pena, Solgenitsin ci riferisce che, combinata con l'articolo 19 del medesimo codice, che puniva la "preparazione" peraltro estensivamente equiparata alla "intenzione", questa fattispecie comportava applicazioni abbastanza sconcertanti: "Non solo la minaccia inequivocabile profferita al banco della birra: "Ora ti sistemo io", diretta a un attivista, ma anche l'esclamazione stizzosa d'una donnicciola al mercato "Accidenti a lui" era qualificata come I.T., intenzione terroristica e portava all'applicazione dell'articolo in tutta la sua severità"<sup>71</sup>. A ben vedere la tecnica paradossale del legislatore europeo è esattamente quella del legislatore bolscevico: prevedere un, il più delle volte, immaginario terrore dal basso per giustificare un realissimo e onnipotente Terrore dall'alto.

A conclusione di questo capitolo si impongono tre osservazioni. La prima è che quando Solgenitsin definisce, come abbiamo visto, l'articolo 58 del codice penale bolscevico "grande, possente, abbondante, ramificato, vario, universale... che esaurisce il mondo", non immaginava che il legislatore europeo avrebbe escogitato una "universalità" smisuratamente più estesa. Egli, infatti, ha introdotto delle figure astratte non solo ancora più universali, ma suscettibili di conformarsi, articolarsi ed ampliarsi, in (per ora) 25 modi diversi in relazione alle 25 legislazioni dei 25 Paesi dell'Unione e, all'interno di queste 25 legislazioni, in molteplici giurisprudenze diverse. Quante? Tante quante sono le migliaia di giudici penali dell'Unione stessa.

Infatti ogni giudice di primo grado di questo felice "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" potrà spedire contro di me il mandato di arresto che verrà automaticamente eseguito. Quando poi sarò scomparso nelle carceri del più remoto paese dell'Unione, della cui lingua non conosco parola, per me, come per ogni altro, la difesa sarà impossibile, anche perché proprio l'estensività è lo spirito che caratterizza la nuova legislazione europea, in radicale contrapposizione al divieto di interpretazione analogica che caratterizza il diritto penale ancora vigente.

La seconda considerazione è che ci troviamo di fronte alla realizzazione compiuta del progetto comunista di Rousseau: "la alienazione totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti", e cioè la negazione di ogni diritto in nome di una beffarda "libertà".

La terza considerazione concerne la pena di morte, su cui già ci siamo soffermati al capitolo V della seconda sezione, riflettendo sugli spiragli che il mandato europeo apre nei suoi confronti. Le rilevanti correlazioni coi precedenti della Rivoluzione francese e russa, i cui principî il detto mandato, come si è visto, non solo riprende, ma grandemente dilata, portano a chiedersi: quella pena, di cui entrambe le dette rivoluzioni furono generosissime largitrici, sarà reintrodotta, magari, dapprima (o forse solo), in qualche lontano paese dell'U.E.? Per il principio della cancellazione dei limiti della competenza territoriale, già questa prima misura è sufficiente per rendere detta pena operante su scala continentale. E' lecito porsi questa domanda poiché chi ha approntato queste norme liberticide non può non conoscere la portata dei principi di sconfinata tirannide in esse contenuti. In concreto, poi, non può ignorare come operò, e pertanto come potrà operare, la macchina della repressione globale.

Ghigliottina e Rivoluzione francese; colpo alla nuca, fucilazioni di massa e Rivoluzione russa, nella memoria storica sono dati inscindibilmente connessi. La Rivoluzione, del resto, non è affatto nuova a queste radicali inversioni di rotta. Basti ricordare che Robespierre fu il primo in Francia a

---

<sup>71</sup> Id., pag. 81.

prendere posizione contro la pena di morte con un appassionato discorso tenuto il 30 maggio 1791 all'Assemblea Costituente. Proprio lui, l'uomo che, come commenta sgomento uno dei suoi più autorevoli biografi, “nel '94 immolerà tutti i suoi avversari, che farà approvare l'atroce legge del 22 pratile, che presiederà, in un certo modo, le ecatombi del Terrore”<sup>72</sup>.

Similmente - ci informa Solgenitsin - “il motto dei bolscevichi al momento del colpo di stato era “Abbasso la pena di morte ripristinata da Kerenskij””<sup>73</sup>.

Del resto, a ben vedere, la pena di morte irrogata *ad libitum* rientra perfettamente nella logica della concezione europeista dell'uomo, privato di ogni diritto e quindi ridotto al livello di una cosa o di un animale di cui una ristrettissima classe di tecnocrati può disporre a proprio piacimento, con potere quindi di vita e di morte<sup>74</sup>. Sarebbe sorprendente se la Rivoluzione europeista, che si presenta con un apparato giuridico, e quindi ideale, molto più oppressivo di quella francese e di quella russa, rinunciasse a questo evidente corollario dei principî che la ispirano.

Una delle caratteristiche più qualificanti delle due grandi rivoluzioni che hanno preceduto e preparato l'attuale e che si evidenzia nel loro sistema normativo, è infatti la negazione dell'individualità, e quindi della persona, cancellata nella Francia del 1789 dalla “*volontà generale*” di Rousseau, che annichila tutte quelle personali, e nella Russia bolscevica dall'idolatria del lavoro e da una conseguente visione dell'uomo solo come produttore. In siffatta visione economicistica ed utilitaristica, Marx nega l'autonomia, e in definitiva la stessa realtà di tutto ciò che costituisce la personalità: convinzioni religiose e morali, produzione artistica e letteraria, affetti, e quindi vincoli familiari, per lui sono solo ingannevoli fantasmi, sovrastrutture inconsistenti.

Per lui, come per l'Europa dei tecnocrati e dei banchieri, tutto è economia, onde l'uomo è solo un fattore di produzione e vale per quel che produce.

Solgenitsin, che ha avuto modo di gustare le delizie del “paradiso” sovietico (chi ha vissuto gli anni del dopoguerra ricorderà certamente che come tale ci veniva presentato) spiega che in questo contesto di cancellazione della personalità i giuristi sovietici, e in particolare Krylenko, il grande accusatore dei primi processi bolscevichi, e, sia pure con sfumature diverse, il potente ministro Vishinskij giunsero alla conclusione che il concetto di responsabilità, e con esso quelli di “*colpa*” e “*innocenza*” erano stati “*abrogati dalla rivoluzione proletaria*” perché “*antiquati*” sostituendosi ad essi il parametro della “*convenienza di classe*”. Nell'Unione Europea la negazione della personalità è ancor più radicale. In essa infatti, come abbiamo visto (cfr. *supra*, capitoli XIII e XIV) nel contesto della lotta contro il “*razzismo e la xenofobia*” è vietato, e severamente punito, ogni “*convincimento*”, vale a dire ogni convinzione morale e religiosa, così come ogni attaccamento alle proprie radici spirituali e storiche. Ciò si risolve, come pure si è detto, nella criminalizzazione del pensiero

<sup>72</sup> M. Mazzucchelli, “*Robespierre*”, cit., pag. 83.

<sup>73</sup> A. Solgenitsin, “*Arcipelago Gulag*”, cit., pag. 435.

<sup>74</sup> In realtà la categoria dei tecnocrati e dei banchieri è solo l'aspetto più emergente del potere occulto europeista. Vi sono gerarchie più profonde e ancor più invisibili. Il lettore nuovo a questo delicato argomento ne avrà avuto forse sentore quando abbiamo parlato di Filippo Buonarroti e delle sue società segrete, in particolare di quella dei “*Sublimi Maestri Perfetti*”. In questa sede, peraltro, non possiamo occuparci di questo pur interessantissimo argomento che getta gran luce anche sullo spirito e i retroscena del mandato d'arresto europeo. Rinviemo pertanto il lettore che volesse saperne di più al già citato volume di Epiphanius, “*Massoneria e sette segrete, la faccia occulta della storia*”, ed. Ichthys, via Trilussa 45, 00041 Albano Laziale (Roma).

in quanto tale e con esso della stessa natura umana, se per uomo si intende una creatura ragionevole (v. *supra* cap. XIII).

Senonché una volta demonizzata come “discriminante” la moralità, fondamento primo di ogni convivenza e base del diritto, è evidente che il principio aggregante del Nuovo Ordine europeo non potrà essere che il Terrore.

È precisamente in quest’ottica che il già citato Pubblico Ministero Krylenko ebbe ad affermare pubblicamente che i tribunali rivoluzionari sono chiamati ad attuare “*un sistema di intimidazione, terrore e minaccia*”<sup>75</sup>.

Sotto il profilo storico è istruttivo considerare come la riduzione dell’uomo alla sola dimensione materiale ed economica, vero e proprio capovolgimento dell’insegnamento di Gesù Cristo: “*Cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato per giunta*” (Mt 6, 33), abbia portato sia nella Rivoluzione russa che in quella francese a condizioni di miseria e di fame raramente raggiunti nella storia. Nell’uno e nell’altro caso, comunque, fu enormemente peggiorato il livello di agiatezza preesistente.

Ancor più istruttivo è soffermarsi a riflettere come la concezione spersonalizzante e massificante della Rivoluzione, che - si ripete - giunge al suo acme con la criminalizzazione europeistica dei “*convincimenti*”, sia radicalmente contraria a quella cristiana.

In quest’ultima, infatti, il principale rapporto è quello *personale* fra il singolo individuo e Dio, Padre e Legislatore. Colui che ne osserva i Comandamenti è per ciò stesso in perfetta regola con la società che poco o nulla ha più da chiedergli. Il peccato, offesa anzitutto verso Dio, assurge a reato nelle sue forme più gravi, quando va direttamente ad incidere sulla sfera della libertà degli altri fratelli, figli dello stesso Padre. Il “non ammazzare”, il “non rubare”, il “non commettere atti impuri”, il “non dire falsa testimonianza” sono precetti di grandissima rilevanza sociale: essi, invero, stabiliscono limiti e con ciò stesso fondano diritti: da quello principale alla vita, a tutti gli altri. Questi diritti, immutabili come il Padre Legislatore che li ha posti, sono intangibili: nessuna autorità umana è autorizzata a violarli, nessuna “*convenienza di classe*” o di altro genere può essere invocata per abrogarli. La somma dei miei diritti è la mia sfera di libertà: la Legge divina è legge di libertà.

Di contro, nella società massificata dove la personalità è delitto e l’uomo marxisticamente e liberalisticamente inteso - e quindi ridotto al solo piano materiale - è considerato unicamente in quanto produttore, la “*convenienza*” regna sovrana: chi non produce è un peso morto. Se nel cattolicesimo la malattia, la sofferenza offerta a Dio, l’invalidità e la saggia vecchiaia diventano altrettante “ricchezze”, nell’Europa dei banchieri esse non hanno senso. È in questa visione materialistica ed economicistica dell’uomo che si inquadra la proposta di risoluzione a favore dell’eutanasia di cui si è detto al capitolo XVI, e, con essa, gli assidui richiami europeisti alla revisione dei sistemi pensionistici: la pensione è un puro peso senza contropartita: eutanasia e graduale soppressione delle pensioni sono due tasselli reciprocamente integrantisi di un medesimo piano.

L’istituzione, poi, di assicurazioni volontarie fiduciosamente affidate all’onestà delle compagnie assicurative e delle banche e alle speculazioni di borsa, concentra ulteriori, amplissimi mezzi di

---

<sup>75</sup> A. Solgenitsin, “*Arcipelago Gulag*”, cit., pag. 325.

manovra, (oltreché di tosatura) nelle mani del potere finanziario che nell'Europa dell'euro domina sovrano<sup>76</sup>.

## XXI

### **CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E TRATTATO DI AMSTERDAM: L'UNIONE EUROPEA SI CONTRADDICE. COME LA METTIAMO? - VERSO "LA PIÙ FORTE DELLE DITTATURE CHE I POPOLI ABBIANO MAI SPERIMENTATO".**

Abbiamo già accennato al capitolo XIX alla molteplicità degli organi comunitari ed al carattere diluviale e onnipervasivo della loro produzione normativa, una produzione a getto continuo, di cui è umanamente impossibile tener dietro agli sviluppi. Anche questa inconoscibilità di organi e di norme che incidono sulla nostra vita di ogni giorno - non solo nei suoi aspetti economici - è manifestazione evidente di un potere elitario ed anonimo che non potrebbe essere più contrario al principio della sovranità popolare. È riflettendo su queste tenebrose strutture che Ida Magli, con l'acume che la contraddistingue, ben prima che si profilasse il mandato di arresto per ricoprire i popoli del continente con la sua pietra tombale, rilevato che *"la democrazia a Bruxelles è una farsa"*, ne concluse che con l'Unione Europea si sta preparando *"la più forte delle dittature che i popoli abbiano mai sperimentato"*<sup>77</sup>. È una conclusione che dovrebbe mettere i brividi, ove si consideri che fra i termini di paragone che quella antropologa ha avuto presenti figurano certamente, a tacere delle dittature minori, il Terrore della Francia rivoluzionaria, quello bolscevico e la tirannide nazionalsocialista.

A conferma dell'esattezza di questo giudizio si potrebbero addurre innumerevoli esempi per illustrare l'inaudita pervasività di un potere che determina la lunghezza e l'arco di curvatura dei cetrioli e la misura massima delle banane<sup>78</sup> e che, se non fosse stato fortunatamente bloccato da un deputato italiano, l'onorevole Alberto Lembo, avrebbe imposto la chiusura di tutti i negozi di pasta fresca, ulteriormente incrementando il disagio sociale e la disoccupazione, come ha fatto ad esempio con le famigerate quote latte, sempre sacrificando il produttore e il lavoratore autonomo agli interessi della grande industria.

A questo riguardo ci limitiamo a riportare un suggestivo commento di Guido Ceronetti:

*"Il Duce impose le bestiali leggi razziali, ma non arrivò mai alla fascistizzazione del gorgonzola. I nazi non controllarono mai il grado di arianità del vino dell'Heuriger. Stalin non pretese che nel caviale del Volga entrassero i geni della scolopendra e del cetriolo... Le norme europee so-*

<sup>76</sup> Con questo discorso non vogliamo dire che il potere dei banchieri sia quello sommo e che il profitto di alcuni sia il principale obiettivo dell'U.E.. Ci riportiamo a quanto già accennato al riguardo in nota a questo capitolo anche in ordine all'impossibilità di affrontare in questo studio gli aspetti più profondi della questione. Rinnoviamo pertanto l'invito alla lettura dell'opera già indicata alla richiamata nota.

<sup>77</sup> Citato in Mario Giordano, *"L'Unione fa la truffa. Tutto quello che vi hanno nascosto sull'Europa"*, Mondadori ed., 2001, pag. 23.

<sup>78</sup> Id., pagg. 45 e 52.

*no assassini sguinzagliati per uccidere formaggi, pasta, olio, vino, pane, cioccolato (e, aggiungiamo noi, tradizioni e posti di lavoro) e sostituirli con simulacri*".

Ed ecco, in conclusione la logica domanda "*Ma chi la manovra quest'Europa delle norme? Dove ha in mente di portarci? Per qual fine?*"<sup>79</sup>.

Il tema però che vogliamo qui accennare e che più direttamente investe l'argomento dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, è quello delle due Corti, vale a dire dei due supergiudici comunitari: la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia. Quanto alla prima, che vigila sulle violazioni, o presunte tali, dei principi enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei relativi protocolli, è evidente dal suo stesso nome quanto essa, attraverso le sue pronunce, vada ad incidere sulla sovranità degli Stati membri e in particolare proprio sui diritti fondamentali del cittadino. Tanto più che ha facoltà non solo di condannare al risarcimento del danno a favore della presunta parte offesa lo Stato i cui organi ritiene abbiano violato la Convenzione, ma addirittura di prescrivere l'abrogazione o la modifica delle leggi statali che inappellabilmente reputa contrarie alla Convenzione stessa.

A questo riguardo non è chi non veda:

- 1) quanto la sovranità di uno Stato venga umiliata e in sostanza negata di fronte ad un'entità superiore che lo giudica e lo condanna mettendolo in posizione di sudditanza al pari di un qualsiasi privato cittadino;
- 2) come il sostanziale potere legislativo esercitato dalla Corte in parola espropri il Parlamento e l'elettorato dei Paesi membri. Basti pensare che una legge italiana sottoposta al vaglio di un referendum abrogativo e in tale sede confermata dal 90 per cento dell'elettorato, potrebbe tuttavia cadere sotto i colpi di questo remoto, anonimo e generalmente sconosciuto organo comunitario, privo di ogni legittimazione democratica;
- 3) come - e questo è l'aspetto più preoccupante - quel giudice lontano e straniero, sommo e quindi inappellabile, attraverso oscillazioni ed eventualmente manipolazioni interpretative che nessuno può censurare, possa limitare, deformare e praticamente sopprimere gli stessi diritti fondamentali di cui si afferma custode.

Per il tema che qui ci occupa, e cioè quello della libertà di manifestazione del proprio pensiero, in particolare in ambito religioso, un campanello di allarme è stato suonato con la sentenza 13 dicembre 2001, divenuta definitiva il 27 marzo 2002, pronunciata in una controversia fra la "Chiesa metropolitana di Bessarabia" e la Moldavia.

In detta sentenza, che riverbera indirettamente i suoi effetti anche sullo Stato e, quel che più importa, sul cittadino italiano, troviamo enunciato, al di là di una decisione nel caso concreto condizionale, il principio secondo cui "*può rivelarsi necessario apporre limiti a tale libertà (quella religiosa, appunto, e con essa quella di manifestazione del proprio pensiero) al fine di conciliare gli interessi dei diversi gruppi e assicurare il rispetto delle convinzioni di ciascuno*". Questa affermazione, a prima vista conforme ai nostri principi costituzionali, a un esame più approfondito appare preoccupante. Ci si domanda infatti quali possano essere in concreto questi "*limiti*". Forse che non dovrebbe bastare il diritto penale che vieta l'omicidio, le lesioni personali, l'ingiuria, gli atti osceni in luogo pubblico propri di certi culti orgiastici? Quali "*limiti*", evidentemente ulteriori ed estranei ai

---

<sup>79</sup> Id., pag. 57.

codici penali vigenti, vengono qui adombrati? E che si intende per “rispetto delle convinzioni di ciascuno?” Un conto è il rispetto delle persone, altro quello delle “convinzioni”. E qui giova ripetersi: non potrò io, in quanto cristiano, o comunque per le mie convinzioni morali, deprecare come perverso il culto induista di Shiva, laddove promuove i sacrifici umani in onore di Kali e Dhurga, e l’usanza, del pari induista, di bruciare la vedova sulla tomba del marito? E dovrò forse rispettare, tanto per fare un ulteriore esempio, la dottrina, e con essa i culti, fra i quali appunto quelli satanici, che esaltano l’uso delle droghe come vie mistiche di illuminazione interiore, o la condizione di umiliazione e avvilitamento cui l’Islam condanna la donna e lo schiavismo consacrato dal Corano e ancora in largo uso in vaste aree musulmane?

Di qui la domanda: la Corte europea non sta forse con queste parole cominciando ad introdurre surrettiziamente, per via diversa da quella dei trattati internazionali, quella criminalizzazione dei “convincimenti” che l’Unione persegue col suo mandato d’arresto, e che capovolge il concetto stesso di diritto?

\* \* \*

Importanza ancora maggiore riveste la Corte di giustizia con sede in Lussemburgo. Per dare brevemente al lettore un’idea dei poteri di questo organo apparentemente solo giurisdizionale e del progressivo allargamento delle sue competenze in mezzo secolo di esistenza, ci richiamiamo ad un’intervista al giudice di quella Corte, già presidente della Corte costituzionale italiana, Antonio La Pergola apparsa sul numero dell’11 gennaio 2003 della rivista di attualità giuridica “Guida al Diritto”, in occasione appunto del cinquantenario dell’istituzione di quell’organo comunitario. Alla domanda dell’intervistatore: “Si dice sempre più spesso che la Corte di Giustizia sia di fatto una Corte costituzionale per la Nostra Europa in divenire. È d’accordo con questa opinione?” quel personaggio rispose: “direi di sì... l’integrazione europea funziona come la Corte l’ha intesa e via via modellata nel mezzo secolo che oggi celebriamo: **è un fenomeno che non concerne solo gli stati membri, ma anche direttamente i loro cittadini**”. E li concerne, anzi *ci* concerne a tal punto che “*spetta alla Corte di Giustizia stabilire quali di questi diritti (e cioè dei diritti considerati nel Trattato istitutivo della Comunità europea e più in generale dal diritto dell’Unione) meritano nel contesto comunitario il rango di diritti fondamentali e anche in ciò si coglie la sua genuina vocazione di giudice costituzionale*”. Infatti “*il trattato (ha) acquistato, sotto più di un sostanziale aspetto, il significato e valore di una carta costituzionale. Così ha detto, del resto, la stessa Corte di Giustizia*”.

Quello della Corte di giustizia è un tema vastissimo su cui torneremo in seguito, ma da quanto si è detto si possono già trarre alcune conclusioni assai rilevanti ai nostri fini:

1) al di là e al di sopra delle Costituzioni nazionali si è formata un’altra costituzione, enormemente più vasta e comprensiva delle prime, che conferisce autorità simile a quella costituzionale a una pletora di norme che investono molteplici aspetti della vita.

Alla Supercostituzione corrisponde una Supercorte costituzionale che tende a ridisegnare il quadro dei “diritti fondamentali” dei cittadini non solo in campo economico, ma anche, per dirla col La Pergola, con riferimento a “*quelli che sono stati o potranno essere espressamente foggiate come diritti della cittadinanza europea*”.

2) Questa Supercostituzione costituita dai Trattati della Comunità, e più in generale dal diritto comunitario, nasce da accordi stipulati e da decisioni prese all'insaputa di tutti, ignoti persino alla stragrande maggioranza, per non dire alla totalità, degli operatori del diritto<sup>80</sup>, con un deficit, quindi, di democrazia che più totale non potrebbe essere.

Gli uomini di legge, invero, quasi sempre continuano a ragionare e operare in base a vecchi schemi, senza rendersi appieno conto di quanto lo Stato nazionale e la sua sovranità siano concetti superati. Prova ed esempio tangibile di questa loro inconsapevolezza è appunto la generale *sconoscenza* della gravissima problematica posta da un tema di così smisurata importanza qual è appunto il mandato di arresto europeo.

Sempre per attenerci al nostro specifico argomento - e cioè il mandato d'arresto europeo - è molto probabile che esso, nonostante la sua smisurata gravità, sarebbe passato sotto pressoché totale silenzio se non fosse stato portato alla ribalta dalle obiezioni e resistenze del solo Governo italiano, dando peraltro luogo a una campagna di stampa ampiamente depistante in senso favorevole all'eurocrazia.

3) Un aspetto singolare di questa Supercostituzione è che essa non solo non è "rigida" e cioè non è cristallizzata in forme modificabili solamente con procedure complesse e maggioranze qualificate, ma è in continua, magmatica e incontrollata trasformazione, sempre, peraltro, nel senso di un allargamento dei poteri degli organi comunitari a discapito degli Stati nazionali. I trattati si succedono ai trattati, i "protocolli" si addensano in una selva selvaggia, per non parlare dei "regolamenti", delle "direttive" e delle "decisioni". Restringendoci una volta di più alla materia di cui ci stiamo occupando ricordiamo che il Trattato istitutivo della Comunità europea del 1957, al suo articolo 6, vietava soltanto le discriminazioni in base alla nazionalità, e ciò nell'ambito di un orizzonte prevalentemente economico.

Il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ha stravolto il sistema precedente che da tendenzialmente garantista è divenuto paurosamente dispotico sostituendo il precedente articolo 6A con un articolo 13 che così suona:

*"Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito della competenza da esso conferita alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".*

Ci troviamo di fronte a un vero e proprio colpo di stato, o meglio, trattandosi dell'Europa, di continente, fatto all'insaputa di tutti, che trasforma radicalmente il significato stesso dell'Unione attraverso la soppressione di tutte le libertà e l'incriminazione universale dei suoi cittadini.

È evidentemente nel contesto di questo articolo del Trattato che si colloca la "*Proposta di decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia*" di cui abbiamo parlato al capitolo XIII.

---

<sup>80</sup> In realtà la produzione normativa dell'U.E. è oceanica. L'ex Presidente del Consiglio Giuliano Amato, il 6 marzo 2001 scriveva: "*Per ogni 300 leggi che eliminiamo dalla «Gazzetta Ufficiale» italiana ne arrivano 3000 di nuove dalla «Gazzetta Ufficiale» europea*" (id., pag. 39). Queste parole di un autorevolissimo euroentusiasta dovrebbero indurre a serie riflessioni sul soffocante centralismo burocratico che si dilata di giorno in giorno invadendo sempre nuovi spazi e sulla compatibilità fra tale centralismo e il conclamato principio di democrazia.

Questo articolo ci offre l'occasione non solo di ribadire punti già sviluppati, ma di svolgere qualche considerazione ulteriore:

1) l'aggiunta alle discriminazioni fondate sulla religione di quelle fondate sulle “**convinzioni personali**” dimostra ad usura l'esattezza di quanto abbiamo ripetutamente sostenuto, e cioè che la criminalizzazione delle convinzioni religiose, in quanto *vere* convinzioni, e come tali escludenti come erronee quelle con esse incompatibili, si estende di necessità anche alle convinzioni filosofiche e politiche. Qui, anzi, il legislatore europeo va ancora al di là del campo dottrinale e ideologico giungendo a vietare qualunque “*convinzione*” anche solo “**personale**” che comporti discriminazione e quindi distinzione rispetto a quelle che ne differiscono: in definitiva ogni distinzione *tout court*. In questo quadro ancora più schiettamente demenziale, persino i contrasti di opinione fra tifosi di squadre di calcio rivali sono configurabili come delitti.

***Criminalizzando le convinzioni personali l'U.E.*** - lo ripetiamo una volta di più - ***criminalizza il pensiero in quanto tale, e quindi l'uomo in quanto essere pensante.*** L'uomo visto come nemico è una novità assoluta nel campo del diritto.

2) La criminalizzazione delle distinzioni fondate sulle “**tendenze sessuali**”, e quindi la criminalizzazione del senso di riprovazione e di disgusto che destano in una persona di sano sentire la pedofilia e in genere le perversioni del sesso, conferma quanto si è detto al capitolo XVI sullo sforzo dell'alta dirigenza europea volto a coonestare, con una insistenza più che sospetta, condotte evidentemente conformi alle concezioni di vita dei suoi esponenti.

Per quanto questo articolo possa apparire allucinante, va rilevato che esso prevede pur sempre una delibera “*all'unanimità*”. Di contro tutti certamente ricorderanno che quando il ministro della giustizia italiano, Roberto Castelli, manifestò il suo dissenso si scatenò contro di lui e contro il governo da lui rappresentato una campagna esecratoria e intimidatoria, capeggiata dal ministro degli esteri belga, Louis Michel, quasi che il dissenso costituisse un imperdonabile delitto di lesa europeismo. Fu all'esito di questa campagna, sostenuta anche dalla maggioranza della stampa italiana, che si giunse a quell'accordo Berlusconi-Verhofstadt di cui si è parlato al capitolo III di questa sezione<sup>81</sup>.

---

<sup>81</sup> Sono istruttive le dichiarazioni rilasciate dal ministro Castelli in un'intervista al giornale del suo partito (“*la Padania*”, 4.1.2002, pag. 5): “*È successo che l'Italia non si è piegata (abbiamo però visto che purtroppo le cose non stanno esattamente così, N.d.A.) a una decisione che la presidenza belga ci voleva imporre dopo nemmeno due mesi di confronto. Perché così è stato: mentre attorno alla cooperazione giudiziaria, tema sicuramente meno impegnativo del mandato di arresto europeo, si è sviluppato un dibattito durato quattro anni, sulla questione dell'arresto c'è stato un pressing fortissimo per chiudere in pochissimo tempo. Con la scusa del terrorismo ci siamo trovati il 20 settembre di fronte a un progetto ben più ampio calato dall'alto, e il 5 dicembre ci hanno detto: bisogna decidere oggi a tutti i costi. Noi abbiamo avuto il coraggio di dire «no», se non a condizione di veder riconosciuta l'esigenza di una verifica di conformità con il nostro ordinamento, da attuare in Parlamento, sede della sovranità popolare*”.

È quantomeno inquietante che il Consiglio d'Europa si sia trovato “*di fronte a un progetto... calato dall'alto*” e che sia stato chiamato ad approvarlo disciplinatamente senza troppe discussioni. “*La scusa del terrorismo*”, si legge infatti nell'intervista, è stato il pretesto per presentare la proposta di decisione quadro e sollecitarne l'approvazione in tempi strettissimi.

Ora ci si chiede: quale momento psicologicamente più propizio si sarebbe potuto trovare dell'indomani del clamoroso e impressionante attentato alle “*Twin Towers*” per presentare con carattere di urgenza una normativa all'insegna della difesa contro il terrorismo, evitando, sull'onda emozionale, disturbanti “*sottigliezze*” e discussioni?

Ebbene, si rifletta sulle date:

A prescindere da quanto si è detto poc' anzi in ordine alle perplessità che destano certe tendenze che emergono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ci pare necessario illuminare un aspetto che non ci risulta sia mai stato preso in considerazione, e cioè che il Trattato di Amsterdam *col sopra riportato articolo 13 introduce un principio* (se di principî si può parlare di fronte a una enunciazione che si risolve nella negazione di ogni principio) *in crudo contrasto con la "Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" a presidio della quale è stata istituita la Corte europea dei diritti dell'uomo*. È un tema che possiamo qui solo accennare, ma la cui estrema rilevanza è più che evidente. Detta Convenzione, invero, all'articolo 9 afferma il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione e all'articolo 10 ne deriva il principio secondo cui *"ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera"*. Sono precisamente quelle libertà che, come si è visto, sono negate in radice dal Trattato di Amsterdam e dalla "proposta di decisione quadro" sul mandato europeo. Libertà che, come si è visto, iniziano a subire i primi colpi di maglio proprio ad opera della stessa Corte europea.

Per quanto in particolare concerne le procedure giudiziarie ed i diritti dell'imputato, la Convenzione pone principî e limiti che vengono ora smaccatamente contraddetti. L'articolo 5 di quel testo, infatti, alla lettera a) stabilisce che *"nessuno può esser privato della sua libertà salvo che"* sia *"detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente"*. È evidente che il fondamentale requisito e limite della "competenza" è travolto dalla cancellazione di tale concetto in nome della competenza universale europea.

La lettera c) del medesimo articolo riprende il concetto di competenza enunciando il principio secondo cui anche l'arrestato *"deve essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente"*. Di più: essa subordina tale traduzione all'esigenza che vi siano a carico del detto arrestato *"ragioni plausibili per sospettare che abbia commesso un reato"*. Senonché, come abbiamo visto, il giudice italiano che si vede recapitare il mandato di arresto di un cittadino italiano o straniero residente in

---

5 settembre 2001: il Parlamento europeo approva una "raccomandazione" con la quale chiede l'istituzione di un "mandato europeo di ricerca e di cattura" per una serie di *atti delittuosi*, il primo dei quali è appunto il terrorismo; 11 settembre: attentato alle "Twin Towers"; 19 settembre (non 20 come erroneamente ricorda Castelli; per correggerlo ci riferiamo al quaderno della Camera dei deputati in nostro possesso): la Commissione presenta al Consiglio d'Europa due proposte di decisione fra loro collegate, una sul mandato di arresto e l'altra contro il terrorismo, inteso nel larghissimo senso che abbiamo visto al capitolo XI.

Ricordiamo che anche negli USA l'attacco alle "Twin Towers" ha offerto a Bush il destro, oltre che per raccogliere il necessario consenso per le già progettate invasioni dell'Afghanistan e dell'Iraq, per introdurre un "USA Patriot Act 2001" che riduce enormemente le garanzie dei cittadini e in genere dei residenti trasformando quel Paese in uno Stato di polizia. Grazie alla nuova normativa, invero, la casa di ogni americano può essere perquisita in qualunque momento ad arbitrio della forza pubblica senza bisogno di mandato di giudice. Sono inoltre state allargate le possibilità di intercettazione telefonica e via internet ed è stata introdotta una possibilità di carcerazione preventiva per gli stranieri che può protrarsi fino a sette giorni, pur in mancanza di qualsiasi accusa. Il governo, per il vero, aveva proposto una custodia cautelare addirittura a tempo indeterminato, ma ha dovuto fermarsi (cfr. "Avvenire", 27-10-2001, pag. 7). Il tutto è stato approvato a grande maggioranza in sole sei settimane, mentre in precedenza vivissime erano le resistenze alle propensioni liberticide degli ultimi governi USA. Niente di paragonabile col mandato di arresto europeo e la connessa legge "antiterrorismo", d'accordo, ma pur sempre misure di notevole gravità che imprimono un grave colpo alle libertà civili e, rompendo gli argini, segnano una tendenza che sarà agevole proseguire e sviluppare.

Italia emesso da un giudice lituano non ha la minima possibilità di verificare l'esistenza di quelle "ragioni". Tanto più che il magistrato richiedente è addirittura tenuto a *non* indicarle anche per via della conformazione del modulo di richiesta.

Se questa è la sorte dell'articolo 5 della Convenzione, ancor più triste è quella riservata all'articolo 6. Esso infatti stabilisce che:

*“Ogni accusato ha in particolare diritto a:*

- a) essere informato nel più breve tempo possibile, in una lingua da lui comprensibile e in modo dettagliato della natura e della causa dell'accusa rivoltagli;*
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;*
- c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigono gli interessi della giustizia;*
- d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;*
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende la lingua impiegata nell'udienza”.*

Ebbene, riportandoci a quanto detto in sede di illustrazione della “decisione quadro”, quanto al punto a), il principio dell'informazione *dettagliata e immediata* dell'accusa e delle *cause*, e quindi delle prove, della stessa, è precisamente quello che per primo viene annichilito dalla normativa sul mandato di arresto europeo: l'accusato, invero, si vedrà recapitare un sommario capo di imputazione sulla cui genericità, pur se massima, l'autorità giudiziaria del paese in cui si trova non avrà alcun potere di interloquire, senza alcuna indicazione delle prove, né “*dettagliata*”, né generica, e l'unica attività che verrà svolta “*nel più breve tempo possibile*” sarà quello di ammanettarlo, impacchettarlo, e caricarlo su un furgone o un vagone cellulare.

Quanto al punto b), la sua abrogazione risulta chiara da quel che si è detto a proposito del punto a). Tanto più che una volta trasferito in terra straniera, in un paese di cui quasi sempre ignorerà la lingua e nel quale, magari, il presunto reato non è stato commesso, lo sventurato cittadino europeo o l'imprudente ospite di quello “*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*” che sarà l'Unione Europea, lungi dal godere di “*facilitazioni per preparare la difesa*”, si troverà nella pratica impossibilità di provvedervi. Basti pensare al già citato caso di un cittadino italiano (de)portato in Lituania per un fatto assertamente commesso in Grecia. Tutto ciò a prescindere dalle incognite dei vari sistemi procedurali, sempre ignoti all'estradata in terra straniera.

Il cardine del punto c) è certamente il diritto di farsi assistere da un “*difensore di propria scelta*”, e cioè da un difensore di fiducia.

Come abbiamo già illustrato questo diritto è assassinato al pari degli altri.

Invero, per tenerci all'ultimo esempio, a parte le gravosissime spese di una simile difesa: che servirà a me, italiano, processato in Lituania per un fatto che mi si accusa di aver commesso in Grecia, nominare mio avvocato di fiducia il miglior penalista d'Italia che non sa una parola della lingua del paese in cui sono processato e ignora la procedura che governa il mio processo dalla A alla Z? Evidentemente nulla. E il difensore d'ufficio che, se la legge del luogo lo prevede, mi sarà nominato, come potrà conferire con me? Chi pagherà l'interprete per preparare la difesa, posto che l'interprete gratuito [punto e)] è previsto solo per l'udienza? E se l'opera del difensore d'ufficio non

è retribuita dallo Stato, come potrà egli dedicarsi a una difesa così impegnativa come quella di uno straniero estradato per un fatto che si afferma commesso in un paese lontano?

L'ultima domanda che ci siamo posti ci traghetta immediatamente al punto d). Teniamoci sempre all'esempio: detenuto in Lituania, accusato per un fatto commesso in Grecia, come potrò io dal mio carcere individuare e convocare gli eventuali testimoni greci? Di più. Come potrò provare di non essere mai stato in Grecia, o di esservi stato solo una volta vent'anni fa, con una gita organizzata?

Il punto e), infine (nomina dell'interprete per chi ignora la lingua), ha peso e significato quando vengano riconosciute le regole - che il mandato di arresto europeo vuole sopprimere - della competenza territoriale. Infatti con l'attuale normativa se, trovandomi in Lituania, vengo accusato di avervi commesso un reato e sono ancora in quello Stato (se sono rientrato in Italia, come si è visto, la Costituzione non consente la mia estradizione) sarò giudicato dal giudice lituano competente per territorio. Certo, se ignoro la lingua del luogo mi troverò molto a disagio, ma la nomina dell'interprete è l'unica garanzia che l'autorità lituana mi può accordare per superare questa difficoltà. Insomma è uno svantaggio oggettivo cui il legislatore lituano rimedia nei limiti del possibile e che in pratica anche in tempi di viaggi e immigrazioni, ricorre di rado. Ben diverso è quando questo svantaggio è creato artificiosamente, prelevandomi a bella posta dal mio paese e portandomi in un altro, lontano e sconosciuto.

*Di fronte alle nostre esemplificazioni in materia di competenza territoriale qualcuno forse osserverà che abbiamo addotto dei casi limite. Sennonché la risposta a questa obiezione è agevole: questa radicale rivoluzione in materia di competenze si spiega solo con la precisa intenzione di creare sistematicamente simili "casi limite". Ciò consente oggettivamente di togliere di mezzo persone, o intere categorie di persone, ritenute scomode. Altra logica spiegazione a una tanto calcolata illogicità non è possibile.*

## XXII

### **LA GESTAZIONE DELLA COSTITUZIONE EUROPEA. – IL PRECEDENTE DELLA “CARTA DI NIZZA” E LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE DISTINZIONI. – LA NUOVA COSTITUZIONE LAScerà SOPRAVVIVERE GLI STATI? - LA RELIGIONE DEGLI EUROCRATI.**

Mentre scriviamo queste angosciate pagine, a Bruxelles si sta discutendo tra addetti ai lavori, e nella pressoché totale inconsapevolezza di tutti i popoli interessati circa lo svolgimento e l'importanza della discussione, quella che viene chiamata la Carta costituzionale europea. È un evento importantissimo da cui dipende il futuro di tutti noi e della nostra società. Invero, se quella “Carta” legiferebbe in materia di diritti dei cittadini - quei diritti, per intenderci, che la nostra Costituzione contempla dall'articolo 1 all'articolo 54 - le Corti costituzionali dei singoli Stati saranno praticamente svuotate e tutta la materia delle nostre libertà cadrà in mano agli eurocrati.

Sarà infatti inevitabile che una Corte costituzionale europea, magari risultante dalla fusione della Corte di Giustizia con la Corte europea dei diritti dell'uomo, assuma il ruolo di vero giudice

costituzionale per tutta l'area comunitaria. *A quel punto se nella nuova costituzione figurerà la condanna della discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e, soprattutto, religiosi, su scala europea, anche senza bisogno di arrivare all'estremo delle "convinzioni", personali o meno, per le ragioni che si sono già illustrate tutte le pur asserite libertà resteranno vuoti gusci puramente nominalistici, enunciazioni illusorie e ingannevoli, per non dire veri e propri sberleffi, come lo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" di cui parla il mandato d'arresto europeo.*

*In pari tempo verrà siglata la fine degli Stati e con essi della democrazia e stabilita la illimitata tirannide degli eurocrati e dei titolari degli interessi di cui essi sono i commessi. Giova ancora una volta ricordare che se è vero che un meccanismo di repressione penale analogo esiste già in molti paesi, fra cui l'Italia, è altresì vero che a tutt'oggi una simile abnormità giuridica non può funzionare se non a scartamento ridotto, grazie al rispetto del principio del giudice naturale, con tutto ciò che lo stesso comporta: possibilità di difesa effettiva, costi della stessa, conoscenza della lingua degli atti giudiziari, esistenza di un'opinione pubblica che controlla la magistratura, incardinamento del magistrato nel tessuto sociale su cui va ad incidere il processo, ecc. ecc..*

I sostenitori dell'eupeismo si profondono a spiegare che l'Unione Europea non è un "Superstato". Ma in realtà questo organismo proteiforme e vorace, dai molti tentacoli, che slarga giorno per giorno le proprie competenze, con raccomandazioni e sentenze che gli stati nazionali sono obbligati a tradurre in leggi senza che i relativi Parlamenti e i popoli che li hanno espressi possano dire la loro, oltretutto con slavine di regolamenti che, come quelli sui cetrioli, sulle banane, le fragole, la pasta e l'acciaio, entrano là dove nessuno Stato, per quanto totalitario, si era mai sognato di entrare, sta diventando ben più che un Superstato. Ci troviamo alla più spinta e sinora impensabile realizzazione del Leviatano di Hobbes.

Tanto più che, come abbiamo visto, l'Unione Europea tende ad imporre con la forza anche una propria sovversiva morale, espressione di una ben precisa *Weltanschauung* filosofica e forse anche teologica. Infatti, come si è visto, è proprio nel campo religioso che essa interviene con piglio dominante a dettar regole, a pronunciare condanne e a fissare nuovi calendarî da cui Cristo è bandito.

Quanto alle "lobbies" ed ai gruppi di potere che si celano dietro le già di per sé impersonali e anonime strutture comunitarie, la gente ci penserebbe forse di più se invece di limitarsi a sorridere su quelle minuziosissime regolamentazioni di cui si è detto in materia di prodotti alimentari ed industriali - quasi si trattasse di innocue fissazioni maniacali - si soffermasse invece a meditare oltretutto sull'arroganza padronale e dispotica di cui sono espressione, su quanto esse siano funzionali ai piani di chi voglia imporre rigidi monopolî su scala continentale ed effettuare anche, mediante i regolamenti sulle esportazioni e importazioni, speculazioni lucrose favorendo gli uni e tagliando gli altri fuori dal mercato.

*In conclusione se gli Stati nazionali vogliono serbarsi un lembo e, si badi bene, non più di un lembo, di sovranità e non consegnare i propri cittadini all'arbitrio illimitato di un potere ignoto e remoto, dovranno rigorosamente vigilare che la materia dei diritti fondamentali resti rigorosamente riservata alla legislazione e alla giurisdizione nazionali e che in tale materia la propria Corte costituzionale mantenga o recuperi una giurisdizione definitiva e suprema.*

Giova ricordare a tale riguardo che solo appellandosi a questo carattere *supremo* della nostra Costituzione, il presidente Berlusconi ha potuto evitare che il mandato d'arresto europeo abrogasse

tutti i diritti in essa riconosciuti, come se non fosse mai stata scritta. Questa riserva non gli sarebbe stata possibile in presenza di una Costituzione europea gerarchicamente sovraordinata a quella nazionale, e quindi implicitamente abrogativa di essa in tutte le parti concernenti i medesimi argomenti.

Similmente, solo partendo da questo presupposto, il ministro della giustizia, Castelli, ha potuto dare un fondamento giuridico alla propria dichiarazione già citata in nota al capitolo precedente, secondo cui il mandato di arresto europeo non potrà entrare in vigore in Italia “*se non a condizione di veder riconosciuta l’esigenza di una verifica di conformità con il nostro ordinamento da attuare in Parlamento, sede della volontà popolare*”, spingendosi fino a dire che “*non vuole svendere il popolo italiano*”<sup>82</sup>. Abbiamo già criticato (v. *supra*, capitolo III di questa sezione) i limiti e le incongruenze dell’accordo Berlusconi-Verhofstadt, rilevandone le gravi insufficienze, perché esso sembra contenere l’impegno ad attuare tale svendita, sia pure posticipandola. Su questo tema, peraltro, torneremo al capitolo seguente. Similmente, a ben vedere, non è condivisibile, almeno sul piano dei principî, neanche l’impostazione del ministro Castelli. Riteniamo infatti che neppure il Parlamento italiano abbia veste per “*svendere*” il popolo di cui si proclama rappresentante, togliendogli tutte le libertà.

***Opponendoci al dominante, inintelligente, giuspositivismo non esitiamo ad affermare che vi sono norme di diritto naturale, che nessun uomo e nessun umano consesso possono calpestare senza rendersi colpevoli di grave delitto.***

Al di là dell’“essere” vi è un “dover essere”, al di sopra del piano umano, degli eventi concreti e delle scelte di fatto, un piano trascendente contro cui non per nulla l’Unione Europea si accanisce, anche al fine di affermare l’illimitato potere eurocratico. O si vorrà forse sostenere che le leggi razziali di Hitler, la legge dei sospetti e quella del 22 pratile o il codice penale sovietico del 1926 erano giusti (e cioè *secundum jus*, conformi al *vero* diritto) sol perché approvati in conformità alle procedure vigenti?

Purtroppo però questa irruzione della Costituzione europea nel campo dei diritti fondamentali è un dato ormai certo, così come è certo che essa stabilirà, nella forma più lata ed esplicita, quel principio della criminalizzazione di ogni attività o discorso volto a distinguere, o a discriminare che dir si voglia, che volatilizza e annichila ogni pur proclamata libertà.

Infatti tale Costituzione è già stata preparata e anticipata dalla “*Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*”, più nota sotto il nome di “*Carta di Nizza*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18.12.2000. Detta Carta, pur non avendo valore giuridico e proponendosi come una semplice enunciazione programmatica di principî, costituisce in realtà l’anticipo e il canovaccio della nascente Costituzione. Orbene, essa all’articolo 21 così dispone:

*“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.*

---

<sup>82</sup> Citato da un articolo di Alberto Miele apparso su “*Libero*” del 12 dicembre 2001, richiamato nel libro “*Il bavaglio europeista. Come l’Europa uccide la libertà*”, citato in nota all’“*Invito alla lettura*”. È curioso notare come l’autore di quest’opera, Mario Spataro, sia stato a suo tempo un esponente dell’indipendentismo siciliano. Quasi che il separatismo, non importa se del Nord o del Sud, rendesse più attenti alle insidie del centralismo.

Non possiamo soffermarci a commentare, se non per sommissimi capi, questo testo allucinante che supera per la sua estensione qualunque precedente enunciazione del genere.

Ci limitiamo pertanto a notare che esso esordisce vietando in linea generale *tutte*, indistintamente tutte, le discriminazioni o distinzioni, di qualsiasi genere: “è vietata **qualsiasi forma di discriminazione**”. La lista che segue, per quanto di smisurata ampiezza, tanto che non si riesce a capire cosa mai possa sfuggirle, è presentata come solo esemplificativa. Essa, infatti, è introdotta dalle parole “*in particolare*”. Ora ogni “*particolare*” presuppone un “*generale*” più vasto che lo comprende. Passando ora a questo “particolare”, accanto alla “*religione*”, sempre ai vertici dei pensieri degli eurocrati, ritroviamo la già citata criminalizzazione delle “*convinzioni personali*” (giova ripetere: non c’è “convinzione” che non comporti la distinzione-discriminazione fra essa e quelle contrastanti). Per togliere ogni dubbio il legislatore europeo vieta le distinzioni per “*opinioni politiche*”, e quindi, in radice, la contesa politica, e con essa il confronto democratico.

Ma non gli basta: per timore di non essere stato ben capito aggiunge anche “*le opinioni di qualsiasi altra natura*”, così confermando in maniera esplicita e inequivocabile le nostre in apparenza paradossali conclusioni sulla criminalizzazione dei tifosi delle squadre di calcio, e di ogni altro sport competitivo. In realtà fra le “*opinioni di qualsiasi natura*” rientra anche una diagnosi medica che esclude, discriminandole, quelle con essa contrastanti, o una sentenza penale o civile che distingue fra ragione e torto, giusto e ingiusto.

A ben vedere in questo monumento alla follia, è la Parola in quanto tale, il *Verbum*, il *Logos* che si vuole imbavagliare e bandire e con lui la Vita stessa con le sue scelte. È il trionfo del nichilismo. Il legislatore europeo ci pone di fronte al Nulla e alla Morte eretti ad assoluto, all’ultima spiaggia della Follia sistematizzata come forza autonegatrice e suicida, alla negazione della logica portata alle sue logiche conseguenze. Lo studioso di filosofia e di storia vi riconosce l’alito esiziale dell’antica gnosi dei primi secoli dopo Cristo, peraltro sopravvissuta nell’ombra in stretta simbiosi con la magia e la stregoneria. Alla gnosi ci richiama anche la costante preoccupazione del potere eurocratico di legittimare tutte le pratiche sessuali contro natura, pedofilia inclusa. La religione gnostica, infatti, è essenzialmente orgiastica e trasgressiva.

Alla base dell’Unione Europea vi è dunque una teologia invertita. Tale teologia, di cui la frammassoneria coi suoi templi è oggi il principale custode, spiega il viscerale odio anticristiano che abbiamo visto caratterizzare le iniziative comunitarie. Si tratta, come ognuno vede, di un tema di capitale importanza, su cui però, in questa sede non possiamo soffermarci<sup>83</sup>.

Il punto che qui invece dobbiamo affrontare è vedere cosa resta dell’autonomia degli Stati membri. A tale riguardo va detto che è illusorio richiamarsi al principio dell’unanimità del loro consenso per le decisioni più importanti.

Invero, una volta stabilito che la lotta al razzismo, alla xenofobia e a ogni altra forma di discriminazione costituisce un principio fondamentale dell’Unione Europea, un cardine portante e qualificante della *Weltanschauung* che accomuna gli Stati che la compongono, l’intera materia sfuggerà al controllo degli Stati stessi per entrare nelle competenze dell’equivalente europeo della

---

<sup>83</sup> Il premier belga Guy Verhofstadt - colui che ha premuto sul Capo del Governo italiano per ottenerne in materia di mandato d’arresto europeo la mezza capitolazione di cui si è detto al capitolo III di questa sezione - presiede un governo fra i cui “meriti” sono da annoverare l’introduzione dell’eutanasia e il riconoscimento del matrimonio fra omosessuali. In questo contesto ideologico la legalizzazione della pedofilia appare solo questione di tempo.

Corte costituzionale, vale a dire della Corte di giustizia che, con decisione sovrana e inappellabile, vieterà agli Stati membri di sottrarsi a quell'imperativo<sup>84</sup>.

Senza scendere ad una assai problematica disamina letterale del testo normativo, ci limitiamo qui a dire che anche il "*principio di sussidiarietà*" richiamato dall'articolo 51 della Carta di Nizza, articolo che verosimilmente verrà recepito nella Costituzione dell'Unione, letto anche alla luce dei successivi articoli 52, 53 e, soprattutto, 54 è ben lontano dal costituire, sotto il profilo che qui ci interessa, un tranquillante presidio per le sovranità degli Stati. E ciò sia per il linguaggio arzigogolato, involuto e, in definitiva, estremamente equivoco e polivalente di quegli articoli, sia (e soprattutto) perché - si ripete - le sentenze della Corte di giustizia che dovrà decidere in merito ai contenuti e ai limiti di quel principio sono risolutive e incontestabili: è quella Corte, vale a dire un organo dell'Unione stessa, l'arbitro ai cui verdetti gli Stati nazionali debbono rimettersi e ottemperare.

D'altronde è nella logica delle cose che il divieto di discriminazione, una volta riconosciuto come cardine fondamentale del diritto comunitario dalla stessa Italia con l'approvazione della Costituzione europea che lo enuncia, venga prima o poi più fattivamente riconosciuto, anche dall'ordinamento giuridico interno. Tanto più che vi ha già ufficiale cittadinanza con le citate leggi Mancino e Turco-Napolitano.

In ogni caso, una volta entrato in vigore il mandato di arresto europeo il problema sarà automaticamente risolto, dal momento che, come si è visto, in virtù dell'eliminazione dei limiti della competenza territoriale e del principio di doppia punibilità, qualunque giudice dell'Unione potrà condannare qualsiasi cittadino italiano per fatti anche avvenuti in Italia, anche se per la legge italiana non costituiscono reato.

Illusorio, infine, è anche far conto sulla possibilità di una secessione dall'Unione da parte dei singoli Stati, possibilità che i costituenti europei paiono orientati ad enunciare.

Infatti, a prescindere dalla prevedibile e agevole neutralizzazione di ogni tendenza separatista mediante il mandato di arresto europeo, che può togliere di mezzo in breve tempo qualsiasi persona sgradita, è evidente che una secessione, pur se venisse permessa anche di fatto - del che è lecito dubitare - incorrerebbe in difficoltà insormontabili e avrebbe costi spaventosi. Tanto per cominciare, la voluta politica di regionalizzazione europea ha fatto sì che paesi i quali un tempo avevano larghi spazi di autonomia produttiva abbiano svenato interi settori della propria produzione, divenendo reciprocamente dipendenti da altri paesi dell'Unione. In secondo luogo, escluso dall'Euro, lo Stato secessionista si troverebbe senza una propria valuta. Certamente poi verrebbe messo al bando da tutti i traffici commerciali con gli altri Stati dell'Unione e precipiterebbe in una situazione economica così rovinosa che il governo promotore della secessione verrebbe immediatamente abbattuto dall'interno.

---

<sup>84</sup> **Giova notare che il divieto di discriminazione, pur eliminando, come si è ampiamente visto, ogni libertà, con un facile gioco di parole, può essere presentato come un diritto soggettivo: il "diritto" a non essere discriminato.** In una società multietnica, multireligiosa e multiculturale, e quindi disgregata e conflittuale, è prevedibile che tale presunto "diritto", una volta penetrato nella mentalità corrente, verrà invocato assai spesso, porgendo molteplici occasioni di intervento alla Corte di giustizia, per stroncare eventuali resistenze.

## XXIII

**L'ENTRATA IN VIGORE DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: UN PROBLEMA GIURIDICO RIMASTO NELL'OMBRA. – DOVE SI SINTETIZZANO I TERMINI ISTITUZIONALI DELLA QUESTIONE.**

L'individuazione del momento dell'entrata in vigore del mandato d'arresto europeo dà luogo ad un problema giuridico che però, a quanto ci consta, in ambito politico-diplomatico nessuno si è posto. Infatti nel febbraio 2002, nel corso di una riunione informale dei ministri di giustizia e degli interni tenuta a Santiago di Compostela, gli esponenti di sei Paesi dell'Unione, e precisamente Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo, si sono impegnati a far entrare in vigore nei loro territori la proposta al più tardi entro il 2003<sup>85</sup>. Ignoriamo se questo programma sia stato attuato anche solo in parte<sup>86</sup>. La sua sola enunciazione comunque si risolve in una violazione del Trattato istitutivo dalla Comunità europea che, come si è visto, al suo articolo 13 esplicitamente prevede per l'entrata in vigore della normativa antidiscriminatoria l'«unanimità» dei paesi membri. Ora tale unanimità manca non essendo ancora stato acquisito il consenso dell'Italia.

A prova di questa affermazione rinviamo il lettore al capitolo III di questa sezione, al cui inizio abbiamo riportato il testo del compromesso Verhofstadt-Berlusconi. È ben vero che tale compromesso-accordo si apre con l'enunciazione: “*L'Italia accetta il mandato di cattura europeo*”, ma dal resto del documento risulta ben chiaro che, in conformità con l'ordinamento costituzionale italiano, la ricezione dell'accordo è subordinata alla modifica della Costituzione da parte del Parlamento con le forme e le maggioranze previste dalla Costituzione stessa.

In sostanza l'on. Berlusconi, mantenendosi nei limiti dei suoi poteri istituzionali di capo del potere esecutivo, non ha scavalcato la Costituzione e il Parlamento, titolare del potere legislativo, con una specie di colpo di stato di cui, purtroppo, nessuno si sarebbe accorto. Egli si è solo impegnato a proporre al Parlamento italiano, unico titolare del potere legislativo, quelle modifiche della Costituzione che sono necessarie perché il mandato di arresto europeo nel suo complesso - e non solo, come si è ampiamente visto, per la normativa antidiscriminatoria - non sia con essa in flagrante contrasto.

Abbiamo già diffusamente dimostrato che queste modifiche si risolverebbero nella pratica abrogazione della Costituzione stessa. Abbiamo del pari espresso la nostra critica ad un impegno gravissimo quale è quello di proporre al Parlamento l'introduzione di una riforma costituzionale volta a schiavizzare l'intero popolo italiano, oltreché ad esautorare ed addirittura svuotare il Parlamento stesso togliendogli la facoltà di legiferare efficacemente in materia di diritto penale e di tute-

<sup>85</sup> “*Avvenire*”, 15.2.2002, pag. 7. sotto il titolo “*Mandato di cattura, l'U.E. si spacca - Sei Paesi anticipano al 2003. Gli altri, fra cui l'Italia, rispetteranno i tempi*”.

<sup>86</sup> Se anche lo è stato bisogna dire che il “mandato” è cautamente tenuto “in sonno”. Se infatti avesse già cominciato a dispiegare *in maniera evidente* i suoi dirompenti effetti, in un così vasto territorio, questi creerebbero un tale allarme che il Parlamento italiano, sostenuto da gran parte dell'opinione pubblica europea, ben difficilmente introdurrebbe quelle modifiche costituzionali che l'accordo Verhofstadt-Berlusconi riconosce necessarie perché il mandato possa essere reso operante nel nostro Paese. Va comunque detto che anche se il programma in questione è stato attuato lo è stato solo in parte. Infatti l'Inghilterra, avvalendosi dello stop imposto dalla riserva italiana, manifesta ora salutari perplessità.

la dei diritti fondamentali dei suoi cittadini. Non ci ripetiamo. Quello che ci preme evidenziare è che l'accordo Verhofstadt-Berlusconi non è un accordo con l'Italia, ma solo col capo del suo potere esecutivo, e che, come del resto affermato da quest'ultimo, il consenso è riservato al Parlamento, che potrà anche negarlo. Così stando le cose l'unanimità non è ancora raggiunta, ma sottoposta a una condizione sospensiva (l'approvazione appunto del Parlamento italiano) che potrebbe anche non verificarsi.

Ne segue che la decisione dei ministri di quei sei Paesi di dare esecuzione a quella che è ancora una semplice proposta di legge, si risolve in una violazione della stessa normativa comunitaria.

Non stiamo qui ad esprimere il nostro giudizio sulla stessa concezione di democrazia dei ministri e dei Capi del potere esecutivo degli altri Stati dell'Unione, e sulla gravità inaudita delle loro decisioni prese all'insaputa dei propri popoli e scavalcando i relativi Parlamenti: quello che colpisce l'osservatore spassionato è il fatto che nel contesto verticistico e tecnocratico dell'U.E., della democrazia non resta neppure il fantasma. E il bello si è, giova ripeterlo, che nella rappresentazione mass-mediatica manovrata dall'Alta Finanza, è stato additato come abnorme non già l'arbitrio dei ministri degli altri Stati, bensì il comportamento dell'unico ministro che non ha scavalcato il popolo e il Parlamento del proprio Paese, per giunta in materia di così drammatica importanza.

Va ancora rilevato, sempre sul piano istituzionale, che, pur nella sua deformità, l'accordo Verhofstadt-Berlusconi contiene implicita l'ammissione che l'intera materia del mandato di arresto, e non solo, quindi, quella inerente la discriminazione<sup>87</sup>, postula, per la sua entrata in vigore, l'unanimità dei consensi.

Il problema scottante che si pone per il mandato di arresto, si pone pure per la nascente "Costituzione europea". Ci si chiede infatti: è istituzionalmente possibile che la Carta che regolerà la vita di centinaia di milioni di persone sia decisa da poche decine di individui, espressione di chissà quali interessi, senza il consenso dei popoli e dei Parlamenti che li rappresentano?

O non si dovrà invece sottoporre quel documento dapprima al vaglio dei Parlamenti, poi a quello di un referendum da effettuarsi in ogni Stato dell'Unione, previa una congrua e leale illustrazione degli effetti concreti che ne deriveranno?

---

<sup>87</sup> Abbiamo visto come il "reato" di "discriminazione" per una serie di impliciti riferimenti a leggi vigenti, ad articoli di legislazione europeista e alla Carta di Nizza, oltretutto a manipolazioni semantiche, sia contenuto in tutta la sua estensione nella generica locuzione "*razzismo e xenofobia*".

## XXIV

**ANCORA SULLE INCONGRUENZE DELLA CLASSE POLITICA ITALIANA DI FRONTE AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO. - PRINCIPIO DI UNANIMITÀ E PRINCIPIO DI MAGGIORANZA NELLE DECISIONI COMUNITARIE: ATTENZIONE! - IL LETARGO DEI GIURISTI. - UN SIGNIFICATIVO ANTICIPO: LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DI ORIANA FALLACI.**

Al capitolo II di questa sezione abbiamo accennato alla sorprendente incongruenza della nostra classe politica nel suo complesso. Essa, invero, dopo anni e anni di un riformismo giudiziario costantemente orientato verso un crescente garantismo processuale, che ha reso interminabili i processi e il più delle volte solo nominali le pene, nella sua stragrande maggioranza messa di fronte al mandato di arresto europeo che sopprime *tutte* indistintamente le garanzie e criminalizza tutti i cittadini, o tace tranquilla, o addirittura approva.

In quella sede abbiamo ricordato la riforma dell'articolo 111 della Costituzione introdotta con la legge costituzionale 23.11.1999 nr. 2 sotto il governo di centrosinistra con l'approvazione di quasi tutte le altre forze politiche, all'insegna del cosiddetto "*giusto processo*". Rinviamo nuovamente il lettore al testo di quell'articolo ispirato al più spinto garantismo e lo invitiamo a dirci se in esso trovi *una sola* proposizione che non sia radicalmente contraddetta dal mandato di arresto europeo.

La distanza astrale fra lo spirito del nuovo articolo 111 della Costituzione e quello del detto mandato risulta evidentissima anche solo dalla prima frase con cui tale articolo introduce il programma che il legislatore italiano è chiamato ad attuare, e sta effettivamente attuando, mediante una serie di innovazioni legislative. "*Ogni processo - esordisce infatti quella norma - si svolge nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale*".

Per dare un'idea al lettore, digiuno di diritto processuale penale, del punto cui il Parlamento italiano ha spinto la sua ormai annosa opzione garantista, che risale a ben prima del codice di procedura penale del 1989, ricordiamo che attualmente se un imputato, poniamo di omicidio, confessa il suo delitto davanti alla polizia, e ripete la confessione davanti al pubblico ministero e persino davanti al giudice dell'udienza preliminare, ebbene, di tali confessioni il giudice del dibattimento, chiamato a pronunciare la sentenza che conclude il processo, non avrà traccia se non eccezionalmente nel proprio fascicolo processuale.

È precisamente nel contesto del "*giusto processo*", promosso dal rinnovato articolo 111 della Costituzione, che la coalizione politica attualmente al potere ha reintrodotta con la famosa "*legge Cirami*", la remissione dei procedimenti penali da parte della Corte di Cassazione ad altro giudice diverso da quello competente per territorio quando vi sia un legittimo sospetto sulla serenità e imparzialità di quest'ultimo.

Si prescinda dalle polemiche su questa specifica legge, che peraltro innegabilmente si muove nella direzione garantista di cui si è detto: ci si chiede con quale coerenza e quale coraggio un Parlamento che coralmemente ha fatto dell'articolo 111 la propria stella polare in materia processuale potrebbe approvare le riforme costituzionali che - travolgendo non solo quel medesimo articolo con tutta la legislazione che lo ha introdotto e seguito, ma persino le fondamentali e tradizionali garanzie pacificamente riconosciute anche dal codice fascista del 1930 - dovrebbero rendere possibile il

mandato di arresto europeo. Sembrerebbe che il cittadino italiano potesse dormire sereno fra due guanciali. Invece i segnali che provengono tanto dalla maggioranza quanto dalla minoranza parlamentari, non ci lasciano affatto tranquilli. Per quanto riguarda la prima abbiamo già espresso le nostre motivate perplessità in ordine all'accordo Verhofstadt-Berlusconi.

Ancor più preoccupante appare la proposta di riforma del codice di procedura penale che va sotto il nome del suo relatore, on. Pittelli, e di altri esponenti della maggioranza. Al suo articolo 3, infatti, essa stabilisce che non possono più giudicare in materia penale i giudici che abbiano “*manifestato opinioni discriminanti in materia di sesso, di razza, di lingua, di religione, di orientamento politico, di condizioni personali o sociali*”.

Se questa proposta sarà approvata potranno essere ammessi in magistratura solo dei sordomuti, a condizione però che siano anche analfabeti. Nel frattempo la giurisdizione penale sarà sospesa perché sarà impossibile trovare un solo giudice che non abbia espresso “*opinioni discriminanti*” in materia politica o di altro genere. A ben vedere il processo Pittelli è una logica conseguenza (se di logica è lecito parlare in questo clima apertamente demenziale) della legge Mancino: posto che distinguere è delitto, non è ammissibile che criminali discriminatori siedano sui banchi dei giudici.

Un altro aspetto di cui una parte largamente prevalente della maggioranza parlamentare - trascinata da quella eurolatria, da noi denunciata al capitolo IX - sembra non rendersi conto, è il pericolo che l'Unione Europea divori i Paesi che la compongono cancellandone ogni traccia di autonomia, e quindi di sovranità, in un processo di sempre più invadente centralismo. Nel quadro di questo processo un settore di grande importanza è costituito dalla graduale sostituzione del principio per cui le decisioni di maggior rilievo, *come appunto quella in esame*, debbono essere prese *all'unanimità* dai rappresentanti degli Stati membri, con quello per il quale dovrebbe essere sufficiente la maggioranza degli stessi. Gli sforzi in tal senso sono evidenti. Per conseguire questo risultato si sostiene sempre più spesso che richiedendo l'unanimità si finisce col paralizzare l'U.E. relegandola al rango di oggetto passivo privo di voce nel campo della politica internazionale, e a tal fine si evidenziano le sue spaccature in occasione della crisi dell'Iraq. Politica estera comune ed esercito unificato - si sostiene - postulano decisioni a maggioranza. Preme in questa direzione anche l'ingresso di sempre nuovi Paesi. È mai possibile, si dice, che il dissenso del solo Lussemburgo, o di Malta, o di Cipro possa bloccare l'unanime decisione di tutti gli altri Stati dell'Unione?

Si badi bene che non si tratta solo di una tendenza, ma di una linea programmatica enunciata nel Trattato di Maastricht come modificato da quello di Amsterdam sia per quanto riguarda la politica estera e la difesa<sup>88</sup>, sia per quanto concerne la nascita di una “*cittadinanza europea*”<sup>89</sup> che inevitabilmente svuoterebbe di significato quella nazionale, sia, infine, in ordine alla repressione del razzismo e della xenofobia, e alla semplificazione, o meglio, abrogazione, delle procedure di estradizione<sup>90</sup>.

È in questa prospettiva di crescente centralizzazione eurocratica che ai primi di dicembre del 2002 Romano Prodi, nella sua autorevolissima veste di Presidente della Commissione europea, distribuì agli altri 19 commissari e inviò a Giscard d'Estaing un documento di 145 pagine che doveva costituire l'abbozzo della nascente Costituzione comunitaria. La caratteristica saliente di tale docu-

<sup>88</sup> In particolare art. 17.

<sup>89</sup> Preambolo, 9° capoverso.

<sup>90</sup> Artt. 29 e 31, lettera b).

mento era appunto la generalizzazione del principio di maggioranza e la marginalizzazione di quello di unanimità<sup>91</sup>.

Di fronte all'avanzare del rullo compressore europeista uno dei primi accorgimenti da assumere è evidentemente quello di scongiurare l'ulteriore allargamento dell'Unione ad altri Paesi. Ogni allargamento, invero, come si è detto, preme in direzione dell'accoglimento del principio di maggioranza e della conseguente perdita di autonomia degli Stati membri, ridotti sempre più a pallide larve prive di poteri decisionali.

Ebbene, nonostante queste evidenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, onorevole Berlusconi, che pure, come meglio vedremo in seguito, non poco ha da temere dalla attuale tecnocrazia europeista, caldeggia l'ingresso nell'Unione dell'immensa Russia coi suoi popoli variegati, e persino - su questo punto almeno d'accordo col Presidente della Commissione europea Romano Prodi - della Turchia.

Sorprende che non si renda conto delle gravissime implicazioni insite nell'ingresso di un grande paese islamico, di un ingresso, cioè, che avrebbe come inevitabile effetto l'ulteriore sbiadimento, per non dire la totale elisione dei già pallidi riferimenti valoriali comuni, con conseguente aumento degli spazi di arbitrio dell'anonimo potere eurocratico.

Sui gravissimi problemi che porrebbe l'ingresso della Turchia nell'U.E. ci siamo già soffermati al capitolo VI di questa terza sezione. Nel richiamarci a quanto detto in quella sede, ci pare illuminante, per il nostro specifico argomento, un recente fatto di cronaca. Il settantenne Padre cappuccino Roberto Ferrari, da 45 anni in Turchia, ha battezzato su sua richiesta un giovane islamico. Ebbene, le autorità turche lo hanno messo sotto inchiesta togliendogli il passaporto e proibendogli il rientro in Italia<sup>92</sup>. Questo mentre ancora vige una precaria costituzione che proclama la Turchia stato laico. Tanto laico che in quel Paese preti e frati non possono vestire il loro abito.

Giova aggiungere che chiunque abbia un minimo di reminiscenze storiche non può dimenticare che la Turchia per secoli ha rappresentato l'antiEuropa per eccellenza, costantemente proiettata alla conquista e all'assoggettamento, alla devastazione e allo sterminio delle terre cristiane e alla riduzione degli europei non convertiti all'Islam al rango di "dhimmi" e cioè di cittadini di serie c), non solo privi di ogni diritto politico, ma anche tenuti al pagamento di un tributo a favore dei loro dominatori e signori. Far entrare la Turchia in Europa significa dunque, in realtà, negare l'Europa in quanto tale, perché questo termine come è stato da più parti osservato, ha un significato ben più storico, di civiltà, che non geografico. L'Europa, invero, dal punto di vista fisico forma un tutt'uno con l'Asia di cui è solo una propaggine. L'inclusione della Turchia nell'U.E. segna quindi, a ben vedere, il trapasso dall'europeismo al mondialismo, e cioè all'estensione del potere occulto tecnocratico e finanziario al mondo intero: il sognato Governo Mondiale, o repubblica Universale vagheggiato dalla frammassoneria fin dalla sua fondazione, avvenuta quasi tre secoli or sono.

---

<sup>91</sup> Su quella che è stata definita la "Costituzione Prodi" vedasi "Avvenire", 5.12.2002, pag. 14. Giova qui osservare che quand'anche il principio di maggioranza non venisse recepito nella costituzione europea, ciò non sarebbe affatto segno di scampato pericolo. Nulla, invero, vi è di più instabile della Legislazione comunitaria: le sue trasformazioni sono continue, e avvengono all'insaputa di tutti. L'unico dato costante è la direzione: immancabilmente centripeta verso l'Europa e centrifuga dal controllo democratico delle singole nazioni.

<sup>92</sup> Cfr. "Avvenire", 12.6.2003, pag. 16.

In conclusione la condotta del Governo italiano appare stranamente contraddittoria: da un lato, invero, si tenta, pur con tutti i limiti e le timidezze qui denunciati, di impedire all'U.E. di impadronirsi della vita e dei beni di tutti i cittadini mediante il suo mandato di arresto, dall'altro, però, mentre si vorrebbe tener chiusa questa porta, si abbattono tutti i muri della sovranità in cui essa è inserita e senza i quali non avrebbe senso, favorendo il prevalere del principio di maggioranza contro quello di unanimità. Infatti, alla Convenzione incaricata di redigere la bozza della Costituzione europea, i rappresentanti italiani D'Amato, Fini e Follini sono stati, insieme con Prodi, strenui sostenitori del principio di maggioranza. È poi largamente prevedibile che durante il semestre di presidenza italiana l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri si farà, al pari dei suoi predecessori, un punto di onore nel portare avanti il detto principio, nel contesto di quella eurolatria di cui si è detto al capitolo IX. Eppure, se detta eurolatria non facesse schermo, dovrebbe essere evidente quanto da noi accennato all'inizio del capitolo II di questa sezione, e cioè che in un'entità politica costituita da 25 popoli parlanti quasi altrettante lingue diverse, e quindi impossibilitati a comunicare fra loro a livello di cittadini elettori, ogni passo verso la centralizzazione, è una pugnalata al principio di democrazia, dal momento che, si ripete, il 100% degli italiani, o dei francesi, o dei tedeschi, o di qualunque altro popolo, potrebbe ritrovarsi senza voce in presenza di scelte decisive per il proprio avvenire, come appunto quella del mandato di arresto europeo. Solo rilevantisime ed effettive autonomie locali possono evitare che l'Europa diventi una gabbia di ferro.

Venendo poi alla attuale minoranza parlamentare è noto a tutti il suo atteggiamento largamente favorevole al mandato d'arresto e le accuse che essa muove a Berlusconi di volerlo ostacolare, con grave danno per il processo di integrazione europea, solo per mettersi al sicuro da eventuali procedure promosse nei suoi confronti da giudici di altri Paesi dell'Unione per illecite manovre speculative.

Nel considerare nuovamente un simile modo di affrontare il tema, non possiamo che ribadire quanto detto nell'«invito alla lettura», e cioè che esso appare manipolatorio e fuorviante e quindi estremamente funzionale al piano eurocratico di schiavizzazione universale. Così facendo, invero, si distrae l'attenzione dell'opinione pubblica dal contenuto e dalle inevitabili conseguenze di una legge di inaudita gravità, cui si offre copertura ingannevolmente trasferendo la discussione dal piano del diritto a quello della polemica personale.

Pur di fronte all'atteggiamento in parte incoerente, per non dire schizofrenico, ed in parte inerte della maggioranza e a quello depistante della minoranza parlamentare, esprimiamo il dubbio e l'augurio che i parlamentari dell'uno e dell'altro schieramento, nella loro grande maggioranza, non si siano resi conto, al pari del cittadino qualunque, dell'enorme portata della posta in gioco e della paurosa responsabilità che assumono di fronte al popolo e alla storia. E parliamo di popolo e di storia per non chiamare in causa ancora una volta il nome di quel Dio la cui religione ha fondato e mantenuto l'Europa facendone il faro della civiltà umana, ma che oggi i 105 membri della Convenzione (nome che, non per caso, ricorda la Rivoluzione francese e il Terrore giacobino) vogliono relegato al rango del fondatore di un qualsiasi club di filosofastri.

Ancor più dell'atteggiamento dei politici ci sgomenta quello dei giuristi, e cioè di coloro che per le loro specifiche competenze professionali avrebbero dovuto lanciare per primi il grido d'allarme.

Incuranti del fatto che i giudici vedranno mostruosamente stravolta la loro funzione, per non parlare del destino che li attende quali cittadini spogliati di ogni diritto, essi si perdono in relativamente piccole polemiche su altre questioni di livello nazionale. Quasi che l'U.E. non esistesse o comunque fosse una realtà che ben poco li riguarda.

Anzi, la maggior parte di coloro fra essi che, spesso perché coinvolti nella politica, hanno raggiunto posizioni di maggiore visibilità, lanciano messaggi sostanzialmente favorevoli al mandato d'arresto europeo.

Invero la voce preoccupatissima e indignata dell'ex Presidente della Corte costituzionale Vincenzo Caianiello, purtroppo recentemente deceduto, che non a caso ha richiamato il precedente giacobino<sup>93</sup>, non ha trovato molta eco. Ricordiamo fra le altre, a titolo di merito, le esatte prese di posizione di Giuliano Pisapia e quelle del professor Giuliano Vassalli e dell'avvocato Giuseppe Frigo, Presidente dell'Unione delle camere penali. Bisogna però dire che anche coloro che, come quest'ultimo, hanno formulato diagnosi e giudizi appropriati e corretti, non si sono poi impegnati per una mobilitazione della classe forense, e in genere degli uomini di legge, di fronte a una così grave minaccia per l'avvenire di tutti, compreso il loro. Passato il clamore del momento, l'argomento di vita o di morte è stato lasciato cadere perdendosi il ricordo nel mare magnum delle notizie di cronaca in cui ogni giorno cancella il ricordo del precedente.

Di contro si registrano interventi di prestigiosi uomini di legge altamente favorevoli al mandato. Segnaliamo anzitutto quello dell'ex P.M. Antonio di Pietro, punta di diamante del "pool Mani Pulite". Costui, eurodeputato, e quindi perfettamente al corrente della questione, è giunto a chiedere, unitamente ad Armando Cossutta, che fosse intimato tassativamente all'Italia di aderire al mandato d'arresto entro e non oltre il 1° gennaio 2004. Anche Elena Paciotti, già presidente dell'Unione Nazionale Magistrati, esponente al suo interno di Magistratura Democratica, e lei pure europarlamentare, ha difeso a spada tratta la "decisione quadro" affermando, con pesante aggravio della sua responsabilità, che la materia era stata ben discussa, e quindi le era ben nota, e che la lista era stata, evidentemente con notevole moderazione, "limitata a 32 reati". Favorevole anche Luciano Violante, anch'egli ex magistrato, che ha preferito stendere sulla questione la consueta e depistante cortina fumogena della coda di paglia berlusconiana<sup>94</sup>.

Paradigmatica e illuminante è poi la posizione di Francesco Saverio Borrelli, già capo del citato "pool Mani Pulite" e successivamente Procuratore generale di Milano. Egli, invero, in un primo momento, di fronte all'enormità del progetto europeo è insorto, sia pure in tono prudente e dimesso e restringendo la propria valutazione a un solo aspetto della questione: "Dovrà prima esserci - ha sostenuto - un lavoro di adattamento dei vari ordinamenti. Purché non al ribasso e a discapito delle garanzie del cittadino. Vorrei per esempio sapere se il mandato è impugnabile e davanti a quale autorità. Non possiamo pensare che un cittadino contro i provvedimenti restrittivi nazionali possa ricorrere al Tribunale della libertà, ma contro quelli che vengono da un altro stato non possa ricorrere". Riferendosi poi al contrasto fra i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico ed un arresto immotivato e arbitrario, quale quello previsto dal mandato europeo, ha aggiunto: "Nel

<sup>93</sup> In una sua intervista a "Il Foglio", richiamata nel citato libro di Mario Spataro "Il bavaglio europeista, come l'Europa uccide la libertà", pag. 62.

<sup>94</sup> Per le citazioni ci riportiamo alla preziosa antologia contenuta nel citato volume di Mario Spataro "Il bavaglio europeista, come l'Europa uccide la libertà", capitolo II, pagg. 45 e seguenti.

*nostro paese sono necessari per l'arresto, oltre a gravi indizi di colpevolezza, almeno uno dei tre parametri che sono il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove e la reiterazione del reato*"<sup>95</sup>.

Successivamente però quel personaggio, nel suo clamoroso discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002, lasciandosi obnubilare dagli ardori della polemica tra il suo ufficio e il presidente Berlusconi, palesemente riferendosi a quest'ultimo, ha effettuato una virata di 180 gradi spingendosi fino a dire: *"Si è tentato, per fortuna con mezzi tecnicamente inidonei, di frapporre ostacoli, con la legge sulle rogatorie e con le riserve unilaterali all'estradizione semplificata - alias mandato di arresto europeo - e l'orchestrazione di campagne di rabbiosa disinformazione"*<sup>96</sup>.

Insomma a distanza esatta di un mese (la precedente dichiarazione era apparsa su *"Il Giornale"* del 13 dicembre 2001 e il discorso inaugurale è del 12 gennaio 2002) quello che era un attentato alle *"garanzie (e cioè alle libertà, N.d.A.) del cittadino"* è diventato una *"fortuna"*! Triste esempio di come non solo in Italia, ma ancor più in tutta Europa, l'immane pericolo sia sottovalutato anche da chi possiede tutti gli strumenti per riconoscerne la gravità.

Diremo allora che siamo delusi? Certamente. Sorpresi? Anche. Tuttavia non tantissimo. Non possiamo infatti dimenticare il precedente della più volte citata legge Mancino che dal 1992 figura nella nostra legislazione come un *monstrum* anticostituzionale per eccellenza, un focolaio canceroso che una volta uscito dal suo parziale letargo porterebbe alla morte di tutte le libertà. Ebbene, contro quella legge perversa siamo stati, ch'io sappia, gli unici a intervenire con un libretto che ha avuto una sua modesta diffusione, ma *non* fra i cultori e gli operatori del diritto.

Eppure ci eravamo intrattenuti sull'argomento con autorevoli cattedratici cui avevamo esternato il nostro sgomento, constatando che essi, al pari certamente di tanti altri, condividevano le nostre, peraltro ovvie, valutazioni. Nessuno però ha ritenuto di muoversi pubblicamente. Ci chiedete quale sia il motivo di questa inerzia anche laddove non è ascrivibile al correre vorticoso della vita moderna? Ebbene, la risposta ci pare chiara: il timore.

Proprio l'enormità di una legge di cui, come si è detto, sarebbe eufemistico dire che impone il *"pensiero unico"* perché, come si è visto, in realtà criminalizza il pensiero, e quindi la ragione in quanto tale, ha paralizzato ogni resistenza. Si è più o meno chiaramente capito che una simile mostruosità giuridica non poteva essere stata promossa e imposta che da *"lobbies"* potentissime, ben superiori all'autorità del Parlamento, e contro cui, quindi, sarebbe stato temerario schierarsi. Ci si è accorti che essa aveva un precedente, varato su scala internazionale da quell'abbozzo di governo mondiale che è l'ONU, e la prudenza ha tappato tutte le bocche, paralizzato tutte le penne.

Ma è stata una prudenza malintesa perché è assai più facile estirpare il cancro in sul nascere che non quando ha messo radici. Se fin da allora si fossero denunciate ad alta voce l'assurdità e la pericolosità di quella legge, portando la polemica all'attenzione dei giuristi su scala internazionale, oggi la difesa contro il mandato di arresto europeo sarebbe enormemente agevolata.

Non che, specialmente in Italia, la reazione sia mancata. È stata però una reazione pavida e tacita: si è preferito cioè far conto che la legge Mancino non esistesse. Solo poche procure della Repubblica, invero, hanno elevato incriminazioni per violazione dei suoi articoli, e comunque lo hanno fatto in maniera molto selettiva e mirata perché, come si è detto a suo luogo, se l'avessero applicata

<sup>95</sup> Id., pag. 94.

<sup>96</sup> *"L'Adige"*, 13 gennaio 2002, pag. 3.

in tutta la sua effettiva latitudine avrebbero dovuto mettere sotto processo gli esponenti di tutte le religioni, di tutti i partiti politici e, in ultima istanza, i proprî stessi magistrati.

Oggi però la normativa antidiscriminatoria, estesa su scala internazionale, già rivela la sua perversa potenzialità offrendoci eloquenti anche se pallidi anticipi di efficienza liberticida.

Proprio mentre scriviamo queste pagine, giunge infatti la notizia di una richiesta di estradizione nei confronti di Oriana Fallaci da parte delle autorità elvetiche per il famoso libro *“La rabbia e l’orgoglio”* in cui quella scrittrice manifesta la propria avversione per la religione islamica, con riferimento alle ben note, umilianti condizioni della donna nei paesi musulmani<sup>97</sup>.

È l’ennesima dimostrazione dell’esattezza della tesi che enunciavamo - e scusateci se battiamo sempre questo chiodo - otto anni or sono nel nostro libretto sulla legge Mancino, allorché affermavamo fin da allora che tutte le convinzioni, e non solo quelle religiose, cadevano sotto la mannaia (o dovremmo forse dire la ghigliottina?) delle leggi antidiscriminatorie. Infatti la Fallaci non si esprime affatto in quanto cattolica, ché tale certamente non è, bensì da un punto di vista squisitamente “laico”.

Se in Italia fosse già in vigore il mandato d’arresto comunitario la denuncia sarebbe stata certamente inoltrata a un giudice accuratamente scelto per le sue convinzioni in un altro Paese dell’Unione, il più lontano possibile dal nostro, e la scrittrice fiorentina sarebbe già scomparsa dall’orizzonte degli italiani, presto dimenticata, al pari di tanti altri, nel gran crogiolo dello spazio comunitario di *“libertà, sicurezza e giustizia”*. “Sicurezza” intesa peraltro nel senso in cui si usa questo vocabolo parlando di carceri di “massima sicurezza”. In ogni modo quello che è rimandato non è tolto, e la Fallaci farà bene a stabilirsi definitivamente negli USA se non vorrà finire ingoiata da un qualche accogliente carcere turco. Anche perché se il ministro Castelli è dichiarato indisponibile per la sua nota posizione in materia, non è affatto detto che farebbero altrettanto i ministri di altri Stati dell’Europa in cui ella volesse recarsi.

Prima di chiudere questo capitolo vogliamo brevemente soffermarci su un argomento di grande importanza: alcuni giuristi affermano - e in tal senso è implicitamente il citato giudizio critico dell’ex Procuratore generale di Milano, dottor Borrelli - che il mandato d’arresto europeo potrebbe essere accettato qualora vi fosse una precedente omologazione dei varî ordinamenti penali. È un errore gravissimo: l’omologazione delle legislazioni dice ben poco quando resta in piedi il principio dell’abolizione dei limiti di competenza territoriale, di per sé sola sufficiente a consentire qualunque arbitrio. Anche il principio dell’abolizione di ogni controllo sulle estradizioni basta da solo a togliere ogni garanzia al cittadino, che potrà essere arrestato in base a qualunque imputazione di comodo anche. Si dimentica poi un fatto che dovrebbe essere ben noto ad ogni giurista, e cioè che omologazione delle disposizioni di legge non significa affatto omologazione delle giurisprudenze. E le giurisprudenze contano più degli articoli di legge: abbiamo avuto modo di rendercene conto parlando, al capitolo XX, dell’articolo 58 del codice penale sovietico del 1926.

In ogni modo l’omologazione delle leggi può ottenersi solo sostituendo i diritti penali delle singole nazioni con un diritto penale comunitario unico. Il che cancellerebbe grandissima parte delle residue autonomie degli Stati.

---

<sup>97</sup> *“La Repubblica”*, 15.5.2003, pag. 31. Titolo: *“Chiesta l’extradizione l’Italia per le frasi contenute nell’ultimo libro “La rabbia e l’orgoglio”. Il ministro Castelli: “Non possiamo concederla. - Razzismo, la Svizzera vuole processare la Fallaci”*.

Illusorie sono poi - si ripete - le discussioni sulla lista dei reati: abbiamo già visto che anche mantenendo solo la generica fattispecie di “*terrorismo*” in regime di competenza territoriale universale o anche solo di abrogazione del principio della doppia punibilità, tutto, assolutamente tutto, diviene possibile per via della genericità e della conseguente elasticità del vocabolo in questione. Per non parlare del già ricordato impegno, contenuto nell’«Allegato», di togliere ogni limite all’extradizione.

## XXV

### **UNA BREVE DIGRESSIONE SUI POTERI DELL’EUROCRAZIA, E IN PARTICOLARE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. - COME IL POTERE EUROCRATICO SVUOTERÀ ANCHE LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI IN GENERE.**

Per illustrare quali immensi poteri si sia già arrogata l’U.E. a discapito delle autonomie degli Stati membri, ci pare opportuno invitare il lettore ad una ulteriore, sommaria riflessione sui poteri della Corte di Giustizia, cui già abbiamo fatto cenno al capitolo XXI. Quell’organo, invero, in base al disposto dell’articolo 220 correlato agli articoli da 226 a 243 del Trattato istitutivo della Comunità europea, stabilisce con giudizio insindacabile l’interpretazione del Trattato stesso e di tutta la alluvionale e viepiù invasiva normativa comunitaria. Tale monopolistica interpretazione è direttamente vincolante per i giudici dei singoli Stati e prevale sulle legislazioni nazionali. In tal modo la Corte di Giustizia non solo è ben più di una Corte di cassazione le cui enunciazioni di principio, a differenza delle sue, non vincolano in generale i giudici di merito, ma scavalca anche i Parlamenti abrogandone le leggi e sovrapponendosi al potere legislativo, e quindi alla sovranità popolare.

Si è poi già visto che questa competenza della Corte di giustizia in sostanza si risolve in una costituzionalizzazione del Trattato e di tutta la normativa comunitaria anche nel campo dei diritti fondamentali. Ma mentre la Corte costituzionale, tolta di mezzo una norma non ha il potere di rimpiazzarla<sup>98</sup>, la Corte di giustizia ha quello di imporre agli Stati membri di modificare le relative legislazioni in conformità alle proprie interpretazioni, sanzionando le inottemperanze. Essa, insomma, funziona anche come gendarme legislativo stabilendo penalità nei confronti degli Stati che non si adeguano agli obblighi nascenti, *sempre a suo insindacabile giudizio*, dalla normativa e dalle prescrizioni comunitarie, anche qui soverchiando popoli e Parlamenti.

In questo contesto è stata introdotta in Italia la legge 9 marzo 1989 nr. 86 - cosiddetta legge La Pergola, modificata poi dalla legge 29 dicembre 2000 nr. 422 - diretta al recepimento delle prescrizioni contenute nelle sentenze di condanna del nostro Stato pronunciate da quella Corte, oltretutto, sempre sotto minaccia di future condanne da parte della Corte stessa, di tutti i numerosissimi atti vincolanti (direttive e decisioni) emanati dalla U.E.. Per non parlare della valanga dei “regolamenti” che sono direttamente applicabili nel territorio di tutti gli Stati.

---

<sup>98</sup> La Corte Costituzionale a volte interviene con sentenze additive, che cioè aggiungono ciò che manca ad una norma per compatibilizzarla con il dettato costituzionale. Non è questa la sede per approfondire il problema: basti dire che comunque l’affermazione di cui sopra non viene meno a causa di questa possibilità.

In concreto sul piano nazionale si addivene a decreti legislativi in cui il Parlamento finge di dare una delega al Governo, mentre in realtà si limita, con una unanimità che supera ogni distinzione fra maggioranza e opposizione, a trascrivere, dando loro illusoria veste di normativa nazionale, le prescrizioni comunitarie che sopraggiungono sempre più numerose. Si tratta, in buona sostanza, di una commedia mediante la quale sempre più spesso si fa apparire come atto di sovranità dello Stato emanato in conformità alle regole della Costituzione nazionale - anche qui ridotta a fantasma - ciò che invece è stato deciso e ordinato altrove scavalcando, si ripete, popoli e Parlamenti.

Le materie di intervento comunitario sono le più eterogenee e le prescrizioni assai penetranti. Basti dire, a titolo di esempio, che con la legge 3 febbraio 2003 nr. 14, il Parlamento ha “delegato” il Governo ad attuare una quarantina scarsa di direttive comunitarie che vanno dalla fatturazione in materia di IVA, alla autorizzazione al lavoro notturno anche da parte di giovani apprendisti nelle aziende di panificazione, pasticceria e in altri comparti, agli alimenti e bevande, in particolare alla pasta fresca, alla regolamentazione delle libere professioni (dentisti, avvocati, architetti), ai licenziamenti collettivi (già introdotti in Italia in ottemperanza a una precedente direttiva C.E.E.) al lavoro interinale, al codice stradale, ai bilanci delle società, all’ambiente e via discorrendo, non senza un’incursione in campo penalistico.

Il compitino redatto dal Governo su “delega” del Parlamento viene poi riesaminato dalle autorità comunitarie e, se ritenuto sbagliato, può costare al Paese altre bacchettate della Corte di giustizia con conseguenti aggiustature da parte del disciplinato scolare.

È nel quadro di questo panorama comunitario che va letta tutta la tormentata questione delle autonomie delle regioni, le cui attribuzioni saranno limitate non solo dallo Stato, ormai sempre più simile a una larva, e per ciò stesso preoccupato di conservare qualche brandello di sovranità, ma ancor più, e in maniera sempre crescente, dall’Unione Europea. In questa direzione, infatti, si sta predisponendo una legge che tenga conto della riforma costituzionale relativa allo status delle regioni derivante dalla nuova formulazione dell’articolo 117 della Costituzione italiana, per passare alle regioni stesse, nelle materie loro devolute dallo Stato, l’obbligo di redigere i compitini per l’innanzi spettanti a quest’ultimo. Considerata sotto questo aspetto l’accesa diatriba sulla cosiddetta “*devolution*” perde gran parte del suo significato.

Giova sottolineare, sebbene sia implicito in quanto si è detto, che le direttive eurocratiche vengono a formare un sempre crescente complesso legislativo intangibile e, per così dire, “sacro” nel senso che né il Parlamento né il popolo, ricorrendo quest’ultimo al referendum abrogativo, possono toccarlo.

I poteri che la Corte di giustizia si arroga sono ancora più vasti di quelli sin qui delineati. Essa invero tende ad invadere anche il campo in precedenza riservato ai giudici ordinari. Proprio mentre scriviamo queste righe ci giunge notizia di una sentenza in cui essa si pronuncia sul luogo in cui debbono essere grattugiati o affettati, e quindi confezionati, il grana padano e il prosciutto di Parma per potersi fregiare di tali denominazioni di origine. La decisione, peraltro ineccepibile, è stata favorevole all’Italia ma avrebbe potuto esserle contraria senza possibilità di rimedio, con pesanti ricadute sul piano economico e occupazionale.

L’aspetto preoccupante della faccenda è che con la citata sentenza quella Corte si è appropriata di una competenza in materia di concorrenza sleale che il nostro codice disciplina attribuendola ai

giudici dello Stato. La sua sentenza, invero, se sfavorevole agli imprenditori italiani, avrebbe dovuto essere da questi accettata anche con riferimento al territorio del nostro Paese.

Accenniamo solo di sfuggita, nonostante la grande importanza del tema, al fatto che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo interviene con sconcertanti sentenze come giudice superiore alla stessa Corte di Cassazione, per giunta entrando profondamente in questioni di merito che a quest'ultima sono precluse.

Dovrebbe preoccupare il fatto che non siano previsti criterî per frenare l'invasione di un potere al cui dilatarsi gli Stati nazionali non possono opporre alcun limite.

## XXVI

### **COME TOGLIERE AGLI EUROINQUISITI ANCHE L'ULTIMA POSSIBILITÀ DI DIFESA: LA DECISIONE QUADRO SUL SEQUESTRO DEI BENI DELLE PERSONE COLPITE DAL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO, OVVERO: "MARAMALDO TU UCCIDI UN UOMO MORTO!" – UN DUBBIO: C'È QUALCHE PERSONA PRECISA NEL MIRINO DELLA U.E.? ANCORA SUL CASO BERLUSCONI. PRIME CAMPANE A MORTO: I LEGHISTI.**

Abbiamo riservato a questo penultimo capitolo un aspetto particolarmente odioso della normativa europeista sul mandato di arresto, e cioè il sequestro dei beni di coloro che sono colpiti da tale mandato. Non occorre essere uomini di legge per capire che si tratta di una norma perversa, diretta ad eliminare anche l'ultima possibilità di difesa dell'imputato. Non contenti di trascinare uno sventurato a migliaia di chilometri di distanza dalla sua terra, disperatamente solo in un paese straniero di cui non conosce né lingua né costumi, quei campioni della libertà e dei "diritti umani" che sono i costruttori dell'Europa unita, vogliono essere ben sicuri che la famiglia del deportato, ormai impotente e tagliato fuori dal mondo, non possa in qualche modo mettere in piedi un collegio agguerrito di avvocati e soprattutto mantener vivo nel paese di origine il ricordo del proprio caro e rendervi di pubblica ragione, sollevando imbarazzanti scandali, le inique fasi del giudizio cui è sottoposto. Mettendo in ginocchio e alla disperazione anche la famiglia il cerchio si chiude e il silenzio e l'oblio garantiscono la tranquillità della procedura.

È questa evidentemente la via, per il vero molto originale, scelta dall'Unione per meglio assicurare l'applicazione del già citato articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (v. *supra*, capitolo XXI) laddove solennemente sancisce il diritto di ogni accusato di "avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio".

*Di fronte a una così mostruosa ipocrisia, e ad una così prava volontà di distruzione dell'avversario, non si sa se indignarsi di più contro il legislatore europeo o, per la sua ignavia e la sua mancanza di senso critico, contro una massa di sudditi - domani schiavi - che non solo non reagiscono ma, supinamente seguendo il battage mass-mediatico, se la prendono con l'unico ministro degli esteri che abbia osato dire "no" a un simile obbrobrio.* Questo ulteriore inasprimento di una normativa la cui iniquità parrebbe insuperabile, alimenta in noi un sospetto. Invero, ragio-

nando sul tema, è agevole osservare che anche una persona che disponga di un patrimonio abbastanza rilevante è già messa nella pratica impossibilità di difendersi senza bisogno di ricorrere al sequestro dei suoi beni. Si faccia l'ipotesi di un italiano rinserrato nel più remoto carcere della Lettonia, o viceversa, se si preferisce, di un lettone detenuto nella più estrema punta meridionale del nostro Paese perché accusato di "xenofobia". Per garantirgli un minimo di assistenza ci vorrà quanto meno un congiunto a lui devotissimo che, lasciando lavoro, interessi ed altri affetti, vada a seguirlo stabilmente a così grande distanza per conferire con lui in carcere, sostenendolo psicologicamente e concordando le linee della difesa.

Costui, tanto per cominciare, andrà incontro a viaggi e soggiorni costosi, a visite certamente rese difficili da ordinamenti penitenziari che, nello spirito europeista, saranno sempre più "blindati". Bisognerà poi che si procuri un interprete e cerchi un legale di grande prestigio retribuendolo a lungo e adeguatamente. Ma vi è di più: questo eroe dell'amore familiare avrà la certezza che il suo nome - già sospetto per via della sua parentela con l'arrestato - verrà evidenziato nelle liste di proscrizione dell'*"Osservatorio europeo contro il razzismo e la xenofobia"* e quindi non potrà ignorare di esporsi al concretissimo rischio di trovarsi in breve in posizione analoga a quella di colui per difendere il quale tanto si è prodigato.

Ma anche quando egli avrà osato tutto, sacrificata la propria posizione, speso somme enormi per tutelare il proprio caro, come potrà difenderlo dall'accusa di discriminazione o di razzismo, di xenofobia o di terrorismo nel senso che abbiamo illustrato, per un fatto, poniamo "commesso" due anni prima a 3000 chilometri di distanza dal luogo in cui è detenuto? E del resto chi, avendo una lingua in bocca e un cervello in testa, non si sarà reso colpevole del "delitto" di discriminazione? La sola militanza in un partito politico, la sola professione di una fede religiosa o di un qualunque convincimento ne forniranno la prova sicura. E allora, a che serviranno tutti quei viaggi, quei sacrifici, quelle grandi spese e quegli ancor maggiori rischi?

In realtà, anche se il legislatore europeo nella sua smania di onnipotenza non si accontenta di un sol colpo mortale (non gli basta la sola, decisiva eliminazione delle regole sulla competenza territoriale), ma ne vuole parecchi (eliminazione del principio della doppia punibilità, eliminazione di ogni controllo sul fondamento dell'extradizione, introduzione di svariate figure di reato così generiche che una sola di esse basterebbe a mandare in carcere l'umanità intera) questa ulteriore novità venuta alla luce in un secondo momento, e quindi frutto di un ripensamento, ha tutta l'apparenza di avere finalità ben precise. Quali? La risposta a questa domanda dipende da quella ad un'altra domanda: quali e quanti mezzi economici o politici occorrono per difendersi efficacemente contro il mandato d'arresto europeo? La risposta ci pare evidente: sul piano processuale, come si è ampiamente dimostrato, nessuno può difendersi dall'accusa di "discriminazione". Sarà dunque sufficiente addurre tale titolo di "reato" e la prova della "colpevolezza" dell'estradata sarà sempre agevole e sicura. Ci pare dunque evidente che la normativa sul sequestro dei beni non deve riguardare la prova e la difesa legale, sempre e comunque perdente<sup>99</sup>.

---

<sup>99</sup> La configurazione del "reato" di "discriminazione" se non vi sarà una robusta reazione alla attuale deriva europeista, verrà inevitabilmente orientata tanto nell'interpretazione delle leggi che già lo prevedono quanto nella futura produzione legislativa, dal citato articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il cui testo abbiamo riportato al capitolo XXI. Ricordiamo che tale articolo contiene, fra gli altri, il divieto di discriminare persone, per le loro "tendenze sessuali". Orbene la criminalizzazione di siffatte condotte discriminatorie comporta conseguenze paradossali che stra-

Essa deve invece essere preordinata a stroncare altri mezzi di difesa collegati da un lato alla notorietà del personaggio da togliere di circolazione, e dall'altro, e più ancora, alla sua disponibilità di mezzi, talmente imponenti da consentire ai suoi congiunti ed amici di tener vivo nel pubblico il suo ricordo, di rendere note le sue vicissitudini e le fasi del processo tenendovi puntati sopra i riflettori della stampa e, ancor più, della televisione, rompendo così quel clima di riservatezza e di "discrezione" che sta tanto a cuore al legislatore europeista. Personaggi simili sono pochi, anzi pochissimi. Forse dunque non ha tutti i torti quel malignaccio dell'autore del citato libro *"Il bavaglio europeista"* quando, peraltro adducendo ulteriori svariati argomenti, esprime il sospetto, del resto non solo suo, che *"dietro la proposta europea si nascondesse un disegno per consentire a qualche magistrato straniero... di mettere in imbarazzo Berlusconi tirando in ballo la sua pregressa attività di imprenditore"*<sup>100</sup>. Non dunque ancora, almeno per il momento, di discriminatore.

---

namamente, a quanto almeno ci risulta, nessuno sin qui ha preso in considerazione. Anche alla luce del documento del Parlamento europeo sull'*"Orientamento sessuale"* e gli *"stili di vita"* richiamato al capitolo XVI, ipotizziamo che un qualsiasi giudice di un qualsiasi Paese dell'U.E. spicchi un mandato di arresto nei confronti del magistrato di un altro Paese membro, accusandolo di discriminazione per aver condannato a pene detentive persone imputate di corruzione di minorenni, di atti osceni in luogo pubblico o di diffusione di film pornografici e pedopornografici. Considerato che non vigerebbe più il principio della doppia punibilità, né quello della competenza territoriale, e tenuto anche conto del fatto che le ragioni di emissione del mandato stesso non possono essere sindacate nel Paese del giudice accusato, ci si chiede quali strumenti di difesa giuridica vi sarebbero a favore di quest'ultimo per sottrarsi alla deportazione.

Tanto più grave, poi, sarà la sua posizione, se la sua qualità di cattolico convinto giustificherà la non infondata illazione che egli sia stato maggiormente motivato nel suo procedere "discriminatorio" da convinzioni "religiose" e in particolare da una certa pagina del Vangelo in cui si parla di macine da mulino da appendersi al collo e di tuffi nel profondo del mare. Non va poi dimenticato che fra le *"tendenze sessuali"* penalmente tutelate dalla legislazione antidiscriminatoria, oltre alla pedofilia, così cara agli eurocrati e rappresentata su scala internazionale dal *"Pedophile liberation front"* (P.L.F.), vi è anche il sadismo che sempre più spesso sfocia - si parla in questo caso di "sesso estremo" - nella uccisione del soggetto passivo. Ricordiamo per l'Italia il caso Stevanin e, per il Belgio, quello legato al nome di Marc Dutroux - più noto come *"il mostro di Marcinelle"* - che per lo strano svolgimento delle indagini e le evidenti protezioni di cui godeva quel pedofilo pluriomicida destò gravi sospetti di potenti protezioni e di altolocate complicità, in ambiente governativo e ai più alti livelli della dirigenza europea.

Dunque, anche il giudice che procedesse per episodi siffatti, facendosi fragile scudo del proprio diritto nazionale, potrebbe essere perseguito ed estradato da qualsiasi collega dello *"spazio di libertà, sicurezza e giustizia"* garantito dal mandato d'arresto europeo e, per le ragioni procedurali che si sono viste al capitolo VII della seconda sezione, nessuno potrebbe mettere in discussione il provvedimento che lo toglie di mezzo.

*Giova aggiungere che la non perseguibilità di condotte motivate da "tendenze sessuali" è esplicitamente richiamata al punto 12 del preambolo alla decisione quadro sul mandato d'arresto.*

Si potrebbe allargare il discorso e parlare più a lungo dell'articolo 13 del Trattato in parola, ma già da quanto sin qui si è detto risulta evidente che ci troviamo di fronte all'emergere di una concezione di diritto, e conseguentemente di delitto, rovesciata rispetto a quella sinora vigente. Il diritto, tutto il diritto, non solo quello penale, fino ad oggi, anche prima e fuori dal Cristianesimo, è sempre stato fondato sulla *discriminazione-distinzione* fra giusto e ingiusto, bene e male e, in definitiva, vero-falso, dato che per male ed ingiusto si è sempre inteso il rifiuto di regole obiettivamente giuste e vere. Ora, di contro, quella discriminazione viene presentata come delitto e, reciprocamente, ciò che era delitto si costituisce in diritto. Nel nuovo ordine di idee europeista, anche il concetto di libertà è capovolto: prima la mia sfera di libertà si riteneva garantita in primo luogo da una serie di divieti che impedivano agli altri di lederla ("non ammazzare", "non rubare", ecc.); ora quei divieti stessi diventano colpa e reato: è l'applicazione del rivoluzionario principio sessantottesco *"è proibito proibire"* che apparve quell'anno sui muri dell'Università di Parigi.

<sup>100</sup> M. Spataro, *"Il bavaglio europeista..."*, cit., pag. 97. Vedansi anche, sul tema, le pagine 96-98 e 99.

Il sospetto appare tanto più fondato ove si pensi che addirittura il ministro degli esteri tedesco, Herta Däubler Gmelin, si è spinto a sostenere l'abusata e depistante tesi dell'opposizione italiana secondo cui la posizione del nostro governo "*in materia di confisca di beni fa sorgere il sospetto di essere condizionata da considerazioni personali del capo del governo*"<sup>101</sup>.

Lungi da chi scrive l'idea di voler difendere l'operato imprenditoriale dell'on. Berlusconi: non è questo il tema. Qui ci preme solo dire che non ci sembra che per avere l'eventuale soddisfazione di vedere in carcere questo o quel personaggio valga la pena di rinunciare a tutte le nostre libertà consegnandoci mani e piedi legati all'arbitrio di migliaia di euromagistrati e degli schedatori e compilatori delle liste di proscrizione dell'*Osservatorio europeo di Vienna dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione*"<sup>102</sup>. Tanto più che arrestando il capo di un governo democraticamente eletto si imbecca una comoda, ulteriore scorciatoia, per annullare la volontà dei popoli, e con essa quel che resta dell'autonomia degli Stati. D'altronde non ci pare nemmeno che una classe politica, o meglio tecnocratica che, evidentemente per coprire i propri vergognosi vizî, vuole normalizzare la pedofilia e tutte le perversioni sessuali elevandole a diritti, e quindi a valori, abbia veste per "moralizzare" chicchessia.

Neppure va dimenticato il fatto, così efficacemente evidenziato da Mario Giordano nel suo "*L'unione fa la truffa*", che l'Europa è una sesquipedale mangiatoia dove si triturano e si divorano con gran disinvoltura miliardi di euro tolti di tasca ai malcapitati cittadini dei paesi membri, e che quindi la legittimazione comunitaria a moralizzare anche solo in campo finanziario è quanto mai discutibile. Comunque, se quanto si è detto sui rischi che corre l'on. Berlusconi è esatto non si può non convenire che egli è stato non poco imprudente a rimuovere le riserve in ordine alla decisione quadro sul sequestro dei beni degli arrestati che aveva sollevato il ministro Castelli. Quanto a quest'ultimo personaggio, chi scrive gli è molto grato per avere lui, ingegnere, unico fra tutti i 15 ministri di giustizia dell'Unione Europea, verosimilmente tutti giuristi, magari di grido, sollevato il caso, e ci piace particolarmente la sua già citata affermazione di non voler "*svendere il popolo italiano*". Questa frase però ci suggerisce un'amara considerazione: è sommamente preoccupante vivere in un contesto politico in cui i ministri hanno veste per "svendere" all'insaputa di tutti, interi popoli. Non ci pare davvero che questo sia molto democratico.

Ci sia peraltro concesso di togliere all'on. Castelli qualcosa del suo merito: egli ha agito anche nel proprio personale interesse. Invero non può non essersi reso conto che "svendendo" gli italiani avrebbe svenduto se stesso anche perché - come si è visto - la sua militanza politica lo espone in prima persona alle diligenti schedature dell'Osservatorio viennese e alle premurose attenzioni degli euromagistrati.

Le mani del Consiglio d'Europa, invero, iniziano ad allungarsi verso i paesi membri dell'U.E., ad anticipare cautamente le future azioni repressive, le deportazioni, la possibile eliminazione di categorie intere di oppositori; quel Consiglio lancia "*l'allarme Lega... razzista e xenofoba*" ed osserva più in generale con preoccupazione che in Italia la xenofobia si manifesta fra l'altro, in "*pregiudizi sociali (e) atti di discriminazione...*". Il Consiglio d'Europa stigmatizza la "*propa-*

<sup>101</sup> "*La Padania*", 1° marzo 2002, pag. 7.

<sup>102</sup> La citata inserzione fatta pubblicare da quell'"Osservatorio" su "*La Repubblica*" del 7.10.1999 indica tra le funzioni dei suoi dipendenti quella di "*concepire e gestire una banca dati di ricerca sul razzismo e la discriminazione e gli episodi* (vale a dire le persone, N.d.A.) *ad essi legati*".

*ganda razzista e xenofoba da parte di esponenti di certi partiti politici italiani, che presenta gli immigrati extracomunitari come responsabili del degrado delle condizioni di sicurezza, della disoccupazione, e li dipinge come una minaccia per la difesa dell'identità nazionale”<sup>103</sup>.* Avere «pregiudizi», difendere l'«identità nazionale», affermare che le patrie galere sono piene di extracomunitari (questo è un mero dato statistico) e di conseguenza temere il fenomeno di una immigrazione incontrollata, integra gli estremi del razzismo e della xenofobia. Come sottrarsi ad una conclusione tanto impressionante quanto incredibilmente vera: *vi sono partiti politici che nella loro interezza sono votati da delinquenti, diretti e composti da persone che commettono reati di gravità tale (razzismo e xenofobia, ipotesi contemplata al 17° punto della proposta quadro in esame) da richiedere un mandato di arresto europeo. Questa gente stia attenta: l'Europa li sta catalogando, e al contempo sta approntando i mezzi per reprimere questi reprobri, per stanarli, per deportarli e stroncare la loro criminosa attività, lontano dagli occhi e dal controllo dell'opinione pubblica del paese di provenienza. Fuori dall'acqua, si sa, neppure il pesce più formidabile ha speranza di scampo.*

## XXVII

### UN UTILE PROMEMORIA STORICO DEDICATO AI MINISTRI DI GIUSTIZIA EUROPEI E IN GENERE A TUTTI GLI UOMINI POLITICI DELL'UNIONE: NON SENTITEVI TANTO SICURI, L'EUROMANDATO VI CONCERNE PERSONALMENTE!

Abbiamo concluso il capitolo precedente parlando dei pericoli cui l'euromandato espone l'on. Castelli in quanto leghista. In questo capitolo conclusivo vorremmo ricordare anche ai ministri degli altri 14 Stati dell'Unione che hanno accettato entrambe le decisioni quadro qui criticate che essi, oltre ad assumersi responsabilità tremende di fronte ai loro popoli, hanno dimostrato una sconcertante incapacità di cogliere i più evidenti insegnamenti della storia. La criminalizzazione di milioni di europei, la possibilità astratta di deportarli, di privarli di ogni difesa, di deprepararli di ogni bene induce a pensare al futuro alla luce del passato.

Abbiamo già visto, infatti, che i precedenti giuridici e storici dell'Unione si trovano nella Rivoluzione francese e in quella russa, e che la tecnica in base alla quale è stato costruito il mandato di arresto europeo è la stessa che ispirò la legge dei sospetti, quella del 22 pratile e l'articolo 58 del codice penale sovietico del 1926: la tecnica, cioè, del terrore giacobino e bolscevico. Ma se così è, se davvero siamo alla vigilia di una terza Rivoluzione, quella che completa e conclude le due precedenti, è da queste ultime che dobbiamo desumere gli insegnamenti per prevedere l'avvenire che ci attende se il mandato passerà. Orbene, una delle più evidenti caratteristiche di entrambi i citati rivolgimenti precorritori è quella espressa dal ben noto detto secondo cui “*la Rivoluzione divora i propri figli*”. E valga il vero: Filippo d'Orléans, Gran Maestro della massoneria francese, prepara nel suo palazzo, il Palais Royal, la rivoluzione: di lì, infatti, scocca la scintilla finale col famoso grido “*Alle armi*” lanciato il 12 luglio 1789, due giorni prima della caduta della Bastiglia, da un altro “fratello” massone, Camillo Desmoulins. Cinque anni dopo le teste di entrambi cadono sotto la la-

<sup>103</sup> “*La Repubblica*”, 23.4.2002.

ma della ghigliottina. Il filosofo Condorcet, uno degli ideologi della Rivoluzione, membro dell'Assemblea Legislativa e della Convenzione, si avvelena in carcere, Pétion che della Convenzione, eletta fra le stragi di settembre, è stato nominato presidente quasi all'unanimità, fugge per sottrarsi alla condanna e il suo cadavere viene ritrovato in una landa deserta, divorato dai lupi. Stessa fine fa Buzot, rappresentante della città di Évreux agli Stati Generali. Jean Sylvain Bailly, già Presidente dell'Assemblea Nazionale e prestigioso sindaco di Parigi fino al 1791, lascia la sua testa sotto la ghigliottina nel 1793. Mirabeau, che della Rivoluzione è stato uno dei principali promotori e ideologi, l'illuminato di Baviera Mirabeau che a un certo punto pareva onnipotente, sfugge al patibolo solo perché ha la fortuna di morire quando la Rivoluzione è ancora agli inizi, ma Vergniaud, che ha presieduto il tribunale che ha condannato a morte il re, viene ghigliottinato proprio come Luigi XVI. Stessa fine fa Hébert, il popolarissimo direttore dell'oscuro giornale "*Père Duchesne*" che con Giacomo Roux, morto suicida in carcere, rappresenta più di ogni altro l'anima e le tendenze comuniste della grande Rivoluzione liberale. Con lui sale il patibolo, fra gli altri, il prussiano Anacarsi Clootz che nel contesto rivoluzionario appariva come il principale teorico dell'ateismo, colui che, con chiara reminiscenza massonica, si era fregiato del titolo di "*oratore del genere umano*", e aveva proclamato "*la religione dei Diritti dell'uomo*" contrapponendola alla "falsa" religione di Dio. Sedici giorni dopo è la volta di Danton, lui pure in buona compagnia di personaggi politici di spicco, fra cui Héroult de Séchelles, già Presidente della Convenzione e membro del sanguinoso Comitato di salute pubblica. Danton, che aveva reclamato la testa del re, ministro della giustizia, organizzatore di eserciti, è uno degli uomini simbolo della Rivoluzione francese. Non passano neppure cinque mesi e il 28 luglio (10 termidoro) 1794, la ruota gira ancora e tocca a Robespierre, e cioè proprio a colui che aveva spedito al patibolo, fra i tanti, Hébert e Danton coi rispettivi cortei. E con Robespierre vanno alla morte, altri due protagonisti della Rivoluzione: Saint Just e Couthon insieme con 19 personaggi, fra cui quel Dumas che fino al giorno prima era stato presidente del Tribunale rivoluzionario che ora lo condanna. Il deputato montagnardo Lebas, membro del Comitato di Sicurezza Generale, sfugge alla esecuzione bruciandosi le cervella con un colpo di pistola.

Quando poi, con la morte di Robespierre, considerato quasi come la sua personificazione, la Rivoluzione all'interno della Francia, sotto il Direttorio, si fa meno sanguinosa, viene giustiziato Fouquier Tinville, il grande accusatore del Tribunale rivoluzionario, soprannominato "*la mannaia della Convenzione*", di quella Convenzione che si era suicidata pezzo per pezzo mandando a morte di volta in volta, i girondini, gli hébertisti, i dantonisti e i robespierristi.

La rivoluzione russa segue le orme di quella francese alla quale, del resto, Stalin espressamente si richiamò nel suo discorso del 5 marzo 1937 al Comitato Centrale con cui cercò di giustificare quello che viene definito "*Il Grande Terrore*"<sup>104</sup>.

La tecnica per instaurare questo nuovo Terrore, enormemente più vasto di quello pur terribile della Rivoluzione dell'89, è, come si è visto, la medesima: una legislazione penale formulata in termini il più possibile generici, tali da consentire ai giudici di regime, agendo su ordinazione o an-

<sup>104</sup> "*La Francia della Rivoluzione e dell'Impero* - spiegò Stalin in quella circostanza - *formicolò sempre di spie e di agenti di diversione inviati sul suo territorio dai russi, dai tedeschi, dagli austriaci e dagli inglesi... non è forse questa la legge dei rapporti reciproci fra gli Stati borghesi? E allora perché essi avrebbero dovuto spedire nelle retrovie dell'Unione Sovietica meno spie e meno sabotatori?*" (citato in M. Mazzucchelli, "*Saint-Just*", dall'Oglio ed., 1980, pag. 272).

che di iniziativa, di togliere di mezzo chiunque in qualunque momento. Anche qui - come già nell'esame del famigerato articolo 58 - ci è di guida Solgenitsin che cita una lettera del 17 maggio 1921 spedita da Lenin a Dimitri Kurskij, commissario del popolo per la giustizia, addetto alla formulazione delle leggi:

*“la giustizia - si legge in quella missiva - non deve eliminare il terrore; prometterlo sarebbe autoinganno o inganno, deve invece fonderne e legittimarne il principio; chiaramente, senza falsità e senza abbellimenti. Occorre formulare con la massima ampiezza possibile, perché soltanto la coscienza giuridica rivoluzionaria e la coscienza rivoluzionaria stessa potranno suggerire la sua applicazione di fatto, più o meno larga.*

*Saluti comunisti. Lenin”<sup>105</sup>.*

In altri termini: ricorriamo a pseudofigure di reato così vaste che nessuno possa sfuggirvi. Ma poiché non possiamo deportare o fucilare tutti, sarà *“la coscienza rivoluzionaria”*, magari - aggiungiamo noi - orientata da qualche opportuna direttiva superiore, a stabilire chi, quanti e quando dovranno cadere vittime del Terrore che, colpendo a piacimento e senza limiti, deve tappare tutte le bocche e assicurare l'universale, tremebonda obbedienza. È la stessa identica tecnica legislativa di cui si avvale il legislatore europeista, che però la porta al parossismo, ricorrendo non solo a formulazioni ancor più generiche, ma anche ai due principî - ignoti sia ai giacobini che ai loro eredi bolscevichi - che abbiamo diffusamente illustrato, e cioè la soppressione della competenza territoriale, con la conseguente instaurazione della competenza universale, e l'abolizione del principio della doppia punibilità. Tali davvero rivoluzionari principî non erano percorribili né dai giacobini né dai bolscevichi, mancando loro quel contesto di legislazioni e giurisprudenze molteplici e di Paesi eterogenei con del pari molteplici idiomi, che caratterizza invece l'U.E..

Per l'argomento di cui ci occupiamo in questo capitolo, e cioè la legge, per così dire fisica, in base alla quale la Rivoluzione divora i propri figli, è significativo tener presente che queste direttive di Lenin erano preordinate a regolamentare i processi contro i menscevichi e i socialisti rivoluzionari, e quindi contro rivoluzionari bensì, al pari dei bolscevichi, ma appartenenti a fasi della Rivoluzione superate, o comunque scartate da coloro che ne reggevano il timone. In una lettera anteriore di due giorni a quella testé richiamata, sempre diretta al medesimo commissario del popolo, Lenin aveva infatti scritto:

*“Compagno Kurskij! Secondo me occorre allargare l'applicazione della fucilazione... (da sostituire con la deportazione all'estero) per tutte le forme di attività dei menscevichi, socialisti rivoluzionari, ecc....<sup>106</sup>”*. Dove quell'«eccetera» la dice lunga. Istruttiva e calzante al nostro tema è anche la *“deportazione all'estero”<sup>107</sup>*. A questo punto torna opportuno ricordare quanto già si è detto al capitolo XX, e cioè che se il mandato di arresto europeo non parla ancora di fucilazione, si può star tuttavia certi che, una volta instaurato il regime del terrore giudiziario, se quella pena verrà introdotta, specie solo in qualche paese un po' eccentrico, sarà difficile e persino pericoloso sollevare

<sup>105</sup> A. Solgenitsin, *“Arcipelago Gulag”*, cit., pag. 356. Solgenitsin trae la citazione dal volume 45° (pag. 190) della V edizione delle *“Opere complete”* di Lenin.

<sup>106</sup> Id., pag. 355. Sempre dal 45° Vol. della V ediz., pag. 189.

<sup>107</sup> Fra la deportazione bolscevica e l'estradiizione europeista c'è un'importante differenza: essere deportati dalla Russia significava bensì non vedere più patria e congiunti e trovarsi soli e senza mezzi in un paese straniero. Rimaneva nondimeno la libertà. Nella deportazione-estradiizione europea si perde, con tutto il resto, anche la libertà.

la benché minima obiezione. Senza dimenticare che se anche la pena di morte non dovesse essere introdotta, carceri come quelle turche potrebbero divenire una tomba metaforica ben peggiore di un vero e proprio loculo cimiteriale.

Solgenitsin, con l'autorità che gli deriva dalla sua personale esperienza di sopravvissuto, illustra anche qual era in clima di terrore, la posizione degli avvocati difensori e dei testimoni a difesa. Nel processo contro il metropolita Veniamin - egli riferisce - *“il tribunale minacciò di mettere dentro lo stesso capo dei difensori Bobriscev-Puskin e la cosa era tanto nello spirito dei tempi e così probabile che Bobriscev-Puskin si affrettò a consegnare a Gurovic l'orologio d'oro e il portafoglio. Il tribunale deliberò di arrestare subito un testimone, il professor Egorov, per essersi espresso a favore del metropolita.*

*Ma risultò che Egorov si era preparato: aveva con sé una grossa cartella con del cibo, la biancheria e perfino una piccola coperta”*<sup>108</sup>. È questo un episodio della lotta anticristiana ereditata dalla Rivoluzione francese, ma tornando alla sorte degli iscritti agli altri partiti che pure avevano partecipato alla Rivoluzione va detto che *nessuno* di loro in un modo o nell'altro sfuggì alla condanna: *“Gli elenchi erano conservati, i turni si susseguivano... L'operazione si protrasse per molti anni...”*<sup>109</sup> senza dare nell'occhio.

Eliminati i compagni di viaggio il partito comunista passò all'autofagia. Scrive sempre Solgenitsin: *“Ora si avvicina, molto lentamente, ma si avvicina, il turno dei membri del partito al potere! Per ora (1927-1929) è “l'opposizione operaia” o i trockisti che si sono scelti un leader malriuscito. Per ora sono centinaia, presto saranno migliaia. Ma intanto i guai sono iniziati. Come i trockisti avevano osservato con calma la carcerazione dei membri di altri partiti, così adesso il resto del partito osserva con approvazione quella dei trockisti. A ognuno il proprio turno. Seguirà l'opposizione “di destra”. A forza di masticare un membro dopo l'altro partendo dalla coda, le fauci arriveranno alla propria testa”*<sup>110</sup>.

La partenza è lenta, ma la marcia via via si accelera: *“Le fiumane (di deportati e fucilati, N.d.A.) nascevano per una misteriosa legge del rinnovamento degli Organi, era un periodico piccolo sacrificio agli dèi, affinché chi rimaneva potesse assumere l'aria di purificato. Il rinnovamento degli Organi doveva avvenire più rapidamente di quanto invecchiano normalmente le generazioni umane: certi branchi di KGBisti dovevano perire con la stessa ineluttabilità con cui uno storione va a morire sui ciottoli di un fiume per esser sostituito... I re degli Organi, i loro assi e perfino i ministri offrivano il collo alla loro stessa ghigliottina nell'ora indicata dalle stelle.*

*Jagoda si tirò dietro uno di quei branchi... Poco dopo si tirò dietro un secondo branco il poco longevo Ezov... Ci fu poi il gruppo di Berija”*<sup>111</sup>. Eppure Berija era un uomo potente come pochi, tanto potente che pare sia stato lui a far fuori Stalin<sup>112</sup>, a sua volta travolto, per vie anomale, dal marchingegno diabolico lasciatogli in eredità da Lenin e da lui stesso perfezionato... E che dire della fine di Bucharin, di Kamenev, di Zinoviev e di tanti altri personaggi di primo e secondo piano del partito bolscevico? Anche Krylenko, lo spietato accusatore dei grandi processi fino al 1938, il Fou-

<sup>108</sup> A. Solgenitsin, *“Arcipelago Gulag”*, cit., pag. 353.

<sup>109</sup> Id., pagg. 50-51.

<sup>110</sup> Id., pag. 68.

<sup>111</sup> Id., pagg. 168-169.

<sup>112</sup> Id., pag. 170.

quier Tinville della Rivoluzione russa, fu scoperto come nemico del popolo e finì i suoi giorni in una delle terribili carceri che egli stesso aveva così attivamente contribuito a popolare.

***Sono fatti, almeno nelle loro grandi linee, ben noti, ma che rispolveriamo di fronte all'incoscienza suicida dei "grandi" uomini politici che si illudono di intrappolare i popoli restando fuori dal gioco.*** Che tanta autolesionistica ottusità non sia il frutto della loro affiliazione a quelle logge massoniche, il cui peso in seno ai grandi organismi internazionali è ben noto?

Ognuno di essi, invero, esotericamente si illude di essere un burattinaio, mentre è solo un burattino<sup>113</sup>. Ma più che la presuntuosa stoltezza di costoro ci colpisce la leggerezza di tanti parlamentari europei o nazionali che pur non essendo legati alla disciplina delle logge, marciano verso l'abisso, trascinandovi i loro elettorati inebriati, o anche solo assopiti, da un euroentusiasmo artificialmente indotto dall'oligarchia europeista e mondialista che manovra i mezzi di comunicazione di massa. È proprio a questi politici, oltreché agli uomini di legge, che è più particolarmente diretto questo tragico promemoria.

Siamo perfettamente consapevoli che le cause della vicenda che qui denunciemo e di cui siamo angosciati spettatori, sono molto profonde: stiamo vivendo una crisi non di regime, ma di civiltà. *L'Europa, questa Europa, l'Europa del mandato d'arresto, nasce proprio perché non è più l'Europa.* Rinnegate le radici cristiane che la hanno edificata e difesa contro il più che millenario assalto islamico e le forze corrosive che sorgevano al suo interno, standardizzata dal centralismo burocratico e onnicomprensivo degli Stati proliferati dalla Rivoluzione francese, cancellate le sue gelose e veramente democratiche autonomie locali, viziata e asservita da un acritico e passivo positivismo giuridico frutto della perdita di quei solidi parametri di bene e di male, di giusto e di ingiusto, che i Comandamenti, e più in generale la morale cattolica, le avevano inculcato, essa è sprofondata in un abisso di scetticismo, materialismo, economicismo ed edonismo in cui il cemento spirituale che l'aveva edificata è quasi totalmente perduto.

Non per nulla essa è nata all'insegna non di un ideale, ma dal "*mammona di iniquità*" (Luca, 16, 9), del denaro: l'euro. E non per nulla, attuando il monito scritturale "*è per mezzo delle stesse cose con cui uno pecca, che viene punito*" (Sap. 11, 17), quell'idolo si è rivolto contro gli europei, dapprima, come si è detto, depauperandoli al momento della sua introduzione per via del suo potere di acquisto assai minore di quello delle varie valute nazionali, poi seminando ulteriore disagio e disoccupazione col suo rialzo rispetto al dollaro sui mercati internazionali, rialzo che ha bloccato le esportazioni e incrementato le importazioni.

Di tutto questo, ripetiamo, siamo perfettamente consapevoli e aggiungiamo che proprio perché l'Europa non è più Europa avendo smarrito le proprie radici cristiane, essa si è aperta all'invasione di popoli con religioni e morali profondamente diverse che stanno introducendo nel suo seno poligamia, burqa e chador, infibulazione e schiavismo.

Pur in questa dolorosa consapevolezza, nella speranza che quanto meno l'istinto di conservazione induca salutari ripensamenti, e comunque per poter dire a noi stessi di aver fatto quanto era in nostro potere, lanciamo questo messaggio prima che la cappa del Terrore europeista soffochi le voci, e non solo le voci, dei dissenzienti.

---

<sup>113</sup> Rinviamo ancora una volta chi voglia informarsi su questi poteri al volume "*Massoneria e sette segrete – La faccia occulta della storia*", ed. Ichthys.

## SOMMARIO

<b>INVITO ALLA LETTURA</b>	1
<b>PREFAZIONE</b>	2
<b>SEZIONE PRIMA: CENNI SULLA LEGISLAZIONE CHE ATTUALMENTE DISCIPLINA I PRINCIPALI SETTORI SOVERTITI DALLA PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO COMUNITARIA.</b>	
<i>CAPITOLO I: L'INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE DI UN REATO SECONDO LA LEGISLAZIONE ANCORA IN VIGORE</i>	4
<i>CAPITOLO II: L'ESTRADIZIONE OGGI</i>	5
<b>SEZIONE SECONDA: LA PROPOSTA DI DECISIONE QUADRO EUROPEISTA E LE SUE NOVITÀ.</b>	
<i>CAPITOLO I: LE DUE PRINCIPALI NOVITÀ: 1) CHIUNQUE SI TROVA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA PUÒ ESSERE ESTRADATO SU RICHIESTA DI UN QUALSIASI GIUDICE DI UN QUALUNQUE STATO MEMBRO; 2) QUESTO PRINCIPIO VALE ANCHE PER UN'AZIONE COMPIUTA NEL TERRITORIO DELLO STATO DI CUI L'ESTRADANDO È CITTADINO E CHE PER LA LEGGE DI TALE STATO È PERFETTAMENTE LECITA</i>	9
<i>CAPITOLO II: SOPPRESSA LA LIMITAZIONE PER I REATI POLITICI</i>	11
<i>CAPITOLO III: VERSO LA TOTALE SOPPRESSIONE DELLA CONDIZIONE CHE L'ESTRADATO NON SIA GIUDICATO PER FATTO DIVERSO ANTERIORE A QUELLO PER CUI L'ESTRADIZIONE È STATA CONCESSA E DI QUELLA CHE LO STATO CUI È STATO CONSEGNATO NON LO ESTRADI A SUA VOLTA CONSEGNANDOLO A UNO STATO TERZO</i>	11
<i>CAPITOLO IV: LE INFRAZIONI FISCALI E QUELLE IN MATERIA DI DOGANA E DI CAMBIO</i>	13
<i>CAPITOLO V: E LA PENA DI MORTE?</i>	14
<i>CAPITOLO VI: LA NUOVA NORMATIVA, UNA VOLTA APPROVATA, È IRREVERSIBILE</i>	15
<i>CAPITOLO VII: IL DIRITTO DI DIFESA E LA FUNZIONE DELL'AVVOCATO NELLA NUOVA PROCEDURA DI ESTRADIZIONE</i>	16

**SEZIONE TERZA: APPROFONDIMENTI, PROSPETTIVE E CONSIDERAZIONI. QUALE SARÀ IL NOSTRO FUTURO? LE LEZIONI DEL PASSATO.**

<i>CAPITOLO I:</i> IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO COME SEMPLICE TAPPA VERSO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE CONDANNE IN EUROLANDIA. ATTENZIONE: INDIETRO NON SI TORNA! ADDIO ALLE SOVRANITÀ	19
<i>CAPITOLO II:</i> ADDIO LIBERTÀ PERSONALE, ADDIO "SOVRANITÀ POPOLARE", ADDIO "DEMOCRAZIA", ADDIO COSTITUZIONE!	20
<i>CAPITOLO III:</i> LE RESISTENZE DI BERLUSCONI E IL SUO FINALE ACCORDO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO VERHOFSTADT. DOMANDE ANGOSCIOSE	23
<i>CAPITOLO IV:</i> L'IMPOTENZA DEGLI AVVOCATI DIFENSORI	24
<i>CAPITOLO V:</i> PREVEDIBILI EFFETTI DELLA PROPOSTA SULLE LEGISLAZIONI PENALI DEI SINGOLI STATI	25
<i>CAPITOLO VI:</i> CONSIDERAZIONI SUGLI EFFETTI DELLA PROPOSTA IN PREVISIONE DELL'ALLARGAMENTO DELL'U.E. AD ALTRI STATI, IN PARTICOLARE ALLA TURCHIA. ANCORA SULLA PENA DI MORTE	26
<i>CAPITOLO VII:</i> ESTRADIZIONE O DEPORTAZIONE?	27
<i>CAPITOLO VIII:</i> PANORAMI PREVEDIBILI E INQUIETANTI DELLA GLOBALIZZAZIONE GIUDIZIARIA	28
<i>CAPITOLO IX:</i> L'EUROLATRIA	30
<i>CAPITOLO X:</i> ALL'INSEGNA DELL'IPOCRISIA LEGISLATIVA	31
<i>CAPITOLO XI:</i> PARLIAMO UN PO' DEL FAMIGERATO ARTICOLO 2. IN PARTICOLARE DEL "TERRORISMO"	33
<i>CAPITOLO XII:</i> ANCORA SULL'ARTICOLO 2: LA DIFFIDENZA VERSO LO STRANIERO COME MOTIVO DI DEPORTAZIONE. NASCONO A VIENNA LE LISTE NERE DEI "NEMICI" DELLA GLOBALIZZAZIONE. DOVE VENGONO IN PIENA LUCE LA LEGGE MANCINO E I SUOI OMOLOGHI EUROPEI (O TURCHI). LA LEGGE TURCO-NAPOLITANO SULLA IMMIGRAZIONE COME PROLUNGAMENTO DELLA LEGGE MANCINO. SUOI PREVEDIBILI DISASTROSI EFFETTI SULL'ECONOMIA IN GENERALE E IN PARTICOLARE SUI CONTRATTI DI LAVORO E SULLE LOCAZIONI	38
<i>CAPITOLO XIII:</i> MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E LEGGE MANCINO: LA CRIMINALIZZAZIONE DEL PENSIERO. IL GRANDE ORECCHIO DEL GRANDE FRATELLO	42

<i>CAPITOLO XIV: COME CHIAMARE LIBERTÀ LA PIÙ ESTREMA SCHIAVITÙ. CERCHIAMO L'INGHIPPO</i>	47
<i>CAPITOLO XV: ANCORA SULLA COSTITUZIONE ITALIANA: REQUIEM PER UN DEFUNTO</i>	49
<i>CAPITOLO XVI: L'ANTICRISTIANESIMO COME PROGRAMMA E IDEOLOGIA DELL'U.E. – LE PROVE: L'U.E. FINANZIA L'ATROCE E LIBERTICIDA POLITICA DI LIMITAZIONE DELLE NASCITE E DI INFANTICIDIO DELLA CINA COMUNISTA. – L'U.E. PER L'EUTANASIA. – L'U.E. PER L'OMOSESSUALITÀ, LA PEDERASTIA E LA PEDOFILIA. – GLI “ORIENTAMENTI SESSUALI” DELLA U.E. E IL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO: PROSPETTIVE INQUIETANTI</i>	59
<i>CAPITOLO XVII: LA RIVOLUZIONE ATTRAVERSO IL VOCABOLARIO: MANIPOLARE LA SOCIETÀ MANIPOLANDO IL LINGUAGGIO. COME RIVOLUZIONARE LA COSTITUZIONE SENZA CAMBIARE LE PAROLE. L'UNIONE EUROPEA CONTRO IL MATRIMONIO E CONTRO LA FAMIGLIA</i>	60
<i>CAPITOLO XVIII: L'IMPEGNO ANTICRISTIANO DELL'UNIONE EUROPEA: SUA INTROMISSIONE DIRETTA IN MATERIA DI RELIGIONE. – COME MUORE L'ARTICOLO 8 DELLA COSTITUZIONE. – IL VIZIO, E IN PARTICOLARE LA DROGA, COME STRUMENTO DI GOVERNO. – QUALE LIBERTÀ?</i>	63
<i>CAPITOLO XIX: I PRECEDENTI DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO: LA LEGGE DEI SOSPETTI E IL TERRORISMO GIACOBINO. LA RIVOLUZIONE FRANCESE E QUELLA BOLSCEVICA: DUE RAMI DI UN UNICO ALBERO</i>	65
<i>CAPITOLO XX: IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E L'ARTICOLO 58 DEL CODICE PENALE SOVIETICO DEL 1926. “ARCIPELAGO GULAG”. – ANCORA UNA CONSIDERAZIONE SULLA PENA DI MORTE E LE SUE PROSPETTIVE EUROPEISTE. – L'U.E. PER L'EUTANASIA E CONTRO LE PENSIONI</i>	70
<i>CAPITOLO XXI: CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E TRATTATO DI AMSTERDAM: L'UNIONE EUROPEA SI CONTRADDICE. COME LA METTIAMO? VERSO “LA PIÙ FORTE DELLE DITTATURE CHE I POPOLI ABBIANO MAI SPERIMENTATO”</i>	75
<i>CAPITOLO XXII: LA GESTAZIONE DELLA COSTITUZIONE EUROPEA. – IL PRECEDENTE DELLA “CARTA DI NIZZA” E LA CRIMINALIZZAZIONE DELLE DISTINZIONI. – LA NUOVA COSTITUZIONE LAScerà SOPRAVVIVERE GLI STATI? LA RELIGIONE DEGLI EUROCRATI</i>	82
<i>CAPITOLO XXIII: L'ENTRATA IN VIGORE DEL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: UN PROBLEMA GIURIDICO RIMASTO NELL'OMBRA. – DOVE SI SINTETIZZANO I TERMINI ISTITUZIONALI DELLA QUESTIONE</i>	87

*CAPITOLO XXIV:* ANCORA SULLE INCONGRUENZE DELLA CLASSE POLITICA ITALIANA DI FRONTE AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO. - PRINCIPIO DI UNANIMITÀ E PRINCIPIO DI MAGGIORANZA NELLE DECISIONI COMUNITARIE: ATTENZIONE! - IL LETARGO DEI GIURISTI. - UN SIGNIFICATIVO ANTICIPO: LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE DI ORIANA FALLACI 89

*CAPITOLO XXV:* UNA BREVE DIGRESSIONE SUI POTERI DELL'EUROCRAZIA, E IN PARTICOLARE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA. - COME IL POTERE EUROCRATICO SVUOTERÀ ANCHE LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI IN GENERE 96

*CAPITOLO XXVI:* COME TOGLIERE AGLI EUROINQUISITI ANCHE L'ULTIMA POSSIBILITÀ DI DIFESA: LA DECISIONE QUADRO SUL SEQUESTRO DEI BENI DELLE PERSONE COLPITE DAL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO, OVVERO: "MARAMALDO TU UCCIDI UN UOMO MORTO!" – UN DUBBIO: C'È QUALCHE PERSONA PRECISA NEL MIRINO DELLA U.E.? ANCORA SUL CASO BERLUSCONI. PRIME CAMPANE A MORTO: I LEGHISTI 98

*CAPITOLO XXVII:* UN UTILE PROMEMORIA STORICO DEDICATO AI MINISTRI DI GIUSTIZIA EUROPEI E IN GENERE A TUTTI GLI UOMINI POLITICI DELL'UNIONE: NON SENTITEVI TANTO SICURI: L'EUROMANDATO VI CONCERNE PERSONALMENTE! 102